



17.039

Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2016

del 24 maggio 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2015.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 maggio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2016.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito durante lo scorso anno, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

Da quest'anno i resoconti sono strutturati come segue, in modo leggermente diverso ai fini di una presentazione compatta e più gradevole. Per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, questi ultimi sono ora enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo relativamente succinto e per ogni base legale, i partner, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Come negli anni precedenti il rapporto contiene anche, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

Indice

Compendio	3904
Abbreviazioni	3918
1 Introduzione	3921
2 Dipartimento federale degli affari esteri	3925
2.1 Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI	3925
2.2 Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo	3928
2.3 Credito quadro Aiuto umanitario e il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)	3940
2.4 Messaggio del 29 giugno 2011 concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012–2016 e messaggio del 28 gennaio 2015 concernente la proroga e l'aumento del credito quadro per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012–2016	3949
2.5 Accordi sull'accesso al mercato del lavoro per le persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti	3956
2.5.1 Accordo tra la Svizzera e l'India che autorizza le persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche e dei posti consolari a esercitare un'attività lucrativa, concluso il 6 ottobre 2016	3957
2.5.2 Accordo tra la Svizzera e il Perù sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 14 dicembre 2015	3958
2.5.3 Accordo tra la Svizzera e lo Sri Lanka sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 10 dicembre 2015	3959
2.6 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti	3960
2.7 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri	3961
2.7.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Austria concernente la cooperazione in materia consolare, concluso il 3 dicembre 2015	3961
2.7.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Austria, rappresentata dal Ministero federale per l'Europa, l'integrazione e gli affari esteri, concernente	
	3905

	l'impiego e la condivisione di locali a Dublino, in Irlanda, concluso il 19 maggio 2016	3962
2.7.3	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero degli affari esteri danese, concernente la realizzazione di una co-locazione nei locali del Consolato generale di Danimarca a Lagos, in Nigeria, concluso il 18 maggio 2016	3963
2.7.4	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, concernente la realizzazione di una co-locazione in locali dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Oslo, in Norvegia, concluso il 14 dicembre 2016	3964
2.7.5	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il Madagascar concernente un contributo per l'organizzazione del XVI Vertice della Francofonia ad Antananarivo nel novembre 2016, concluso il 27 giugno 2016	3965
2.7.6	Accordo tra il DFAE e gli Archivi nazionali della polizia del Guatemala (NPHA) concernente l'immagazzinamento passivo degli archivi della polizia nazionale guatemalteca, concluso il 7 gennaio 2016	3966
2.7.7	Accordo tra il DFAE, l'Archivio federale svizzero e il Ministero degli affari esteri della Repubblica delle Isole Marshall (RIM) concernente la preservazione, il deposito e l'accesso a lungo termine degli archivi del Tribunale per le rivendicazioni nucleari della RIM in Svizzera, concluso il 13 giugno 2016	3967
2.7.8	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'OHCHR a Ginevra concernente un contributo finanziario per la commemorazione del 10° anniversario del Consiglio dei diritti dell'uomo, concluso il 26 aprile 2016	3968
2.7.9	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo per la traduzione in francese della descrizione degli sport olimpici e di un'applicazione sul patrimonio africano di Rio, concluso il 2 maggio 2016	3969
2.7.10	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo al programma di promozione dell'impiego mediante l'imprenditoria femminile e giovanile nell'Africa subsahariana francofona, concluso il 2 maggio 2016	3970
2.7.11	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo al programma «Favorire un coinvolgimento più attivo dei giovani nelle istanze della Francofonia», concluso il 2 settembre 2016	3971

-
- | | | |
|--------|--|------|
| 2.7.12 | Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi ai fini di determinare lo statuto giuridico del Segretariato in Svizzera, concluso il 13 giugno 2016 | 3972 |
| 2.7.13 | Scambio di lettere del 6/12 luglio 2016 tra la Confederazione Svizzera e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi concernente lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/APG e AD) | 3973 |
| 2.7.14 | Sei accordi bilaterali concernenti il riconoscimento dei certificati e dei programmi di formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi commerciali battenti bandiera svizzera, conclusi rispettivamente tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e la Bulgaria, il 24 novembre 2016; la Croazia, il 17 marzo 2016; le Filippine, il 3 marzo 2016; la Romania, l'8 gennaio 2016; la Slovenia, il 14 gennaio 2016; lo Sri Lanka, il 25 luglio 2016 | 3974 |
| 2.7.15 | Adesione alla Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti, conclusa il 18 maggio 2007 | 3975 |
| 2.7.16 | Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Segreteria CITES concernente un contributo al finanziamento del programma di lavoro della Segreteria CITES 2017–2019, rubrica C «Enforcement Support Service» per il 2017, concluso il 19 dicembre 2016 | 3976 |
| 2.7.17 | Accordo tra la Svizzera e la Segreteria del Commonwealth a Londra concernente un contributo finanziario per l'allestimento dei nuovi uffici a Ginevra, concluso il 14 dicembre 2016 | 3977 |
| 2.7.18 | Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2016, concluso il 21 luglio 2016 | 3978 |
| 2.7.19 | Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento delle capacità della giustizia e della sicurezza in relazione con bambini reclutati in gruppi terroristici, concluso il 5 settembre 2016 | 3979 |
| 2.7.20 | Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 19 dicembre 2016 | 3980 |

2.7.21	Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina – fase II, concluso il 19 dicembre 2016	3981
2.7.22	Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il quarto fondo di destinazione speciale in Giordania (Jordan IV), concluso il 19 dicembre 2016	3982
2.7.23	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la NATO concernente il sostegno al fondo speciale NATO-PpP in Giordania III, concluso il 19 dicembre 2016	3983
2.7.24	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO concernente il contributo relativo al progetto «Mobilizing UNESCO Science Chairs for policy action towards the 2030 Agenda», concluso il 12 dicembre 2016	3984
2.7.25	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR per gli anni 2016–2017, concluso il 2 dicembre 2016	3985
2.7.26	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il tredicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 6 dicembre 2016	3986
2.7.27	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2016, concluso il 25 aprile 2016	3987
2.7.28	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNSSC concernente un contributo finanziario per il Geneva Leadership Exchange tenutosi il 6–8 aprile 2016, concluso il 24 marzo 2016	3988
2.7.29	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UN-CTITF concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento delle capacità degli agenti della sicurezza in relazione con i diritti umani, lo Stato di diritto e la prevenzione del terrorismo, concluso il 20 dicembre 2016	3989
2.7.30	Accordi di finanziamento di azioni volontarie del credito di Stato ospite a favore del diritto internazionale	3990
2.7.31	Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale	3991

3	Dipartimento federale dell'interno	3992
3.1	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la possibilità di esenzione dall'assicurazione malattie svizzera, concluso il 7 luglio 2016	3992
3.2	Accordo tra la Svizzera, rappresentata da MeteoSvizzera, e il BSC concernente la cooperazione nel programma Copernicus dell'UE, concluso il 18 novembre 2016	3993
3.3	Accordo di cooperazione tra la Svizzera e il Perù volto ad impedire il traffico illecito di beni culturali, concluso il 12 luglio 2016	3994
3.4	Accordo tra la Svizzera e il Portogallo concernente la compensazione tra l'Istituzione comune LAMal e l'Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., concluso il 25 maggio 2016	3995
4	Dipartimento federale di giustizia e polizia	3996
4.1	Accordo tra la Svizzera e l'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 29 febbraio 2016	3996
4.2	Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian sulla facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 10 ottobre 2016	3997
4.3	Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato, concluso il 10 ottobre 2016	3998
4.4	Accordo tra la Svizzera e la Colombia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio, concluso il 3 agosto 2016	3999
4.5	Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, concluso il 3 agosto 2016	4000
4.6	Accordo tra la Svizzera e l'Ecuador sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio, concluso il 1° aprile 2016	4001
4.7	Accordo tra la Svizzera e l'India sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 6 ottobre 2016	4002
4.8	Accordo tecnico tra la Svizzera e l'India concernente l'identificazione e il ritorno di cittadini indiani e svizzeri, concluso il 6 ottobre 2016	4003
4.9	Accordo tra la Svizzera e il Kirghizistan sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 20 settembre 2016	4004
4.10	Accordo tra la Svizzera e il Kuwait relativo alla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 24 marzo 2016	4005
		3909

4.11	Accordo tra la Svizzera e il Kuwait sulla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 24 marzo 2016	4006
4.12	Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio, concluso il 14 gennaio 2016	4007
4.13	Accordo di cooperazione tra la Svizzera e lo Sri Lanka in materia di migrazione, concluso il 4 ottobre 2016	4008
4.14	Accordo tra la Svizzera e la Tunisia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto speciale, concluso il 18 febbraio 2016	4009
4.15	Memorandum of Understanding tra la Svizzera e la Provincia dell'Alberta/Canada concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari, concluso il 25 gennaio 2016	4010
4.16	Trattato tra la Svizzera e il Brasile sul trasferimento dei condannati, concluso il 23 novembre 2015	4011
4.17	Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Turchia concernente lo stazionamento di un addetto di polizia svizzero in Turchia, concluso il 10 agosto 2016	4012
4.18	Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente l'esecuzione dell'Accordo d'associazione a Schengen – accesso alle impronte digitali nei passaporti, nei documenti di viaggio per stranieri e nei permessi di soggiorno, concluso il 5 settembre 2016	4013
5	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	4014
5.1	Cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare	4014
5.1.1	Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente gli scambi a scopo di addestramento tra il Frogman Corps danese, lo Jægerkorps danese e il Comando delle Forze speciali svizzere, concluso il 27 maggio 2016	4015
5.1.2	Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente il sostegno fornito dalla Danimarca in occasione dell'esercitazione «NIGHT HAWK 2016», concluso il 20 giugno 2016	4016
5.1.3	Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione di membri delle Forze aeree spagnole a un corso di addestramento a Emmen, concluso il 7 giugno 2016	4017
5.1.4	Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2016» ad Albacete, concluso il 28 settembre 2016	4018

5.1.5	Accordo tra le Forze aeree svizzere e le Forze aeree francesi concernente le prestazioni di sostegno legate all'esercitazione «Epervier», concluso il 14 giugno 2016	4019
5.1.6	Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Italia concernente l'esercitazione transfrontaliera ODESCALCHI 16, concluso il 18 giugno 2016	4020
5.1.7	Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercizio militare NIGHTWAY 2016, concluso il 16 novembre 2016	4021
5.1.8	Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 15 gennaio 2016	4022
5.1.9	Accordo tecnico tra il DDPS e il Ministero polacco della difesa concernente la visita alla 41a base d'addestramento delle Forze aeree a Deblin, concluso il 15 luglio 2016	4023
5.1.10	Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Polonia concernente l'istruzione degli equipaggi di carri armati presso il CIM di Thun, concluso l'8 agosto 2016	4024
5.1.11	Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'Agenzia svedese per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2016, concluso il 1° novembre 2016	4025
5.1.12	Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'esercito svedese concernente il programma di scambio per piloti 2016–2019, concluso il 5 dicembre 2016	4026
5.1.13	Accordo tecnico tra Svizzera, rappresentata dal DDPS, Spagna, Belgio, Cechia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia, Slovacchia, Grecia, Turchia, Norvegia, Ungheria, Paesi Bassi e la NATO concernente il sostegno fornito dal Paese ospite per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2016 in Spagna, concluso il 16 maggio 2016	4027
5.2	Accordi per il promovimento della pace	4028
5.2.1	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e il Dipartimento del sostegno alle missioni delle Nazioni Unite (UNDFS) concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU, concluso il 24 marzo 2016	4028
5.2.2	Accordo tra il DDPS e l'OSCE concernente il distacco di personale presso il Segretariato dell'OSCE a Vienna, concluso il 19 dicembre 2016	4029

5.3	Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	4030
5.3.1	Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente il deposito di microfilm in rapporto con beni culturali importanti, concluso il 28 aprile 2016	4030
5.3.2	Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e Singapore, rappresentato dal suo Ministero della difesa, concernente la protezione di informazioni classificate scambiate nell'ambito della difesa, concluso il 19 maggio 2016	4031
5.3.3	Protocollo d'intesa tra il DDPS e il Comando alleato della NATO per la trasformazione concernente l'impiego di un ufficiale di collegamento svizzero, concluso il 15 dicembre 2016	4032
6	Dipartimento federale delle finanze	4033
6.1	Nove scambi di lettere bilaterali concernenti l'applicazione anticipata della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, concluso tra la Svizzera e l'Australia, il Canada, la Repubblica di Corea, il Guernsey, l'Isola di Man, l'Islanda, il Giappone, il Jersey, la Norvegia	4033
6.2	Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 21 dicembre 2016	4035
6.3	Accordo tra la Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 21 dicembre 2016	4036
6.4	Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente l'interpretazione della Convenzione del 20 marzo tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 16 novembre 2016	4037
6.5	Accordo tra la Svizzera e l'Austria relativo all'abrogazione dell'Accordo del 13 aprile 2012 tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, concluso l'11 novembre 2016	4038
6.6	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente le modalità di applicazione dell'articolo 28 ^{bis} della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e	

	sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso l'11 febbraio 2016	4039
6.7	Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito che abroga la Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale nella versione modificata dal Protocollo del 20 marzo 2012, concluso il 14 novembre 2016	4040
6.8	Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano–Como, concluso il 24 novembre 2015	4041
6.9	Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Stabio/Gaggiolo, concluso il 24 novembre 2015	4042
6.10	Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione del numero 2 lettera a clausola (iii) del Protocollo concernente l'articolo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 18 maggio 2016	4043
6.11	Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione del numero 5 del Protocollo concernente l'articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 14 novembre 2016	4044
6.12	Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione degli articoli 19 e 21 della Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 25 novembre 2016	4045
6.13	Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il relativo protocollo concernente i fondi d'investimento «FBI», i fondi comuni d'investimento «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile «SICAV», concluso il 14 marzo 2016	4046
6.14	Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il relativo protocollo concernente i fondi d'investimento contrattuali nei Paesi Bassi «FGR» e la società in accomandita	

svizzere per investimenti collettivi «SACol», concluso il 14 marzo 2016	4047
7 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca	4048
7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata	4048
7.2 Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI	4050
7.3 Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo	4052
7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca	4055
7.4.1 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, e l'Amministrazione nazionale di sicurezza sul lavoro della Cina concernente la cooperazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, concluso l'8 aprile 2016	4055
7.4.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, e Cuba, rappresentata dal Ministero dell'economia e della pianificazione, concernente la conversione del debito cubano, concluso il 18 maggio 2016	4056
7.4.3 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sulla promozione dell'innovazione fondata sulla scienza, concluso l'11 novembre 2016	4057
7.4.4 Accordo tra la Svizzera e l'Associazione AAL mirante ad assicurare la partecipazione della Svizzera al Programma a sostegno di una vita autonoma e attiva (programma AAL) 2017–2020, concluso il 16 dicembre 2016	4058
7.4.5 Accordo tra la Svizzera e il Segretariato di EUREKA mirante ad assicurare la partecipazione della Svizzera al programma Eurostars, concluso il 16 dicembre 2016	4059
7.4.6 Accordo tra la Svizzera e Global Crop Diversity Trust concernente la concessione di fondi di dotazione, concluso il 24 agosto 2016	4060
7.4.7 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR e dalla DSC, e l'OIL, rappresentata dall'Ufficio internazionale del lavoro, concernente la cooperazione internazionale allo sviluppo, concluso il 30 maggio 2016	4061

8	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione	4062
8.1	Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, concluso il 4 dicembre 2015	4062
8.2	Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), e l'UE, rappresentata dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), concernente la partecipazione dell'ElCom al gruppo di lavoro Elettricità dell'ACER, concluso l'11 gennaio 2016	4063
8.3	Convenzione tra la Svizzera, la Germania, il Liechtenstein e l'Austria concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz, conclusa a Berna il 19 maggio 2016	4064
8.4	Accordo tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia concernente l'insediamento delle stazioni di base GSM/UMTS/LTE sui territori francese e svizzero, concluso il 28 giugno 2016	4065
8.5	Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sul controllo delle materie nucleari, concluso l'8 novembre 2016	4066
8.6	Accordo multilaterale M 289 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR, concernente il trasporto di materie trasportate a caldo per l'applicazione di demarcazioni stradali, concluso il 20 maggio 2016	4067
8.7	Accordo multilaterale M 290 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di animali infetti, concluso il 20 maggio 2016	4068
8.8	Accordo multilaterale M 291 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente l'istruzione d'imballaggio P 502 (n. ONU 1873), concluso il 20 maggio 2016	4069
8.9	Accordo multilaterale M 292 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di batterie al litio effettuato alle condizioni approvate dalle autorità competenti conformemente alla disposizione speciale 376, concluso il 5 febbraio 2016	4070
8.10	Accordo multilaterale M 294 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di prototipi di preproduzione di grandi insiemi di pile al litio ionico (n. ONU 3480), concluso il 20 maggio 2016	4071

8.11	Accordo multilaterale M 295 ai sensi della Sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di lotti composti di al massimo 100 pile e batterie o ai prototipi di preproduzione di pile e batterie, per quanto tali prototipi siano trasportati per essere testati (n. ONU 3090 – 3091 – 3480 – 3481), concluso il 20 maggio 2016	4072
8.12	Accordo multilaterale M 296 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di batterie al litio ibride contenenti nel contempo pile primarie al litio metallico e pile al litio ionico ricaricabili, concluso il 20 maggio 2016	4073
8.13	Accordo multilaterale M 299 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT secondo il sottoparagrafo 1.1.4.2, concluso il 17 giugno 2016	4074
9	Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi correlati	4075
9.1	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/93 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen, concluso il 18 febbraio 2016	4077
9.2	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/94 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 18 febbraio 2016	4078
9.3	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 966 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2013) 4914 che stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne, concluso il 24 marzo 2016	4079
9.4	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), concluso il 4 maggio 2016	4080
9.5	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 3347 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione Russa, concluso il 7 luglio 2016	4081
9.6	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 5947 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Argentina, in Brasile, a Hong Kong e a Macao, nonché in Tanzania, concluso il 24 ottobre 2016	4082

9.7	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 5927 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 6141 definitivo per quanto concerne l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria, concluso il 24 ottobre 2016	4083
9.8	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione del SIS II, concluso il 17 agosto 2016	4084
9.9	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 relativa alle norme minime di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel SIS II, concluso il 2 settembre 2016	4085
9.10	Scambio di note tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 24 maggio 2016	4086
9.11	Scambio di note tra la Svizzera e la Finlandia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 4 maggio 2016	4087
9.12	Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 maggio 2016	4088
9.13	Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 14 luglio 2016	4089
9.14	Scambio di note tra la Svizzera e il Portogallo concernente una rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 18 febbraio 2016	4090
9.15	Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 16 novembre 2016	4091
10	Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento	4092
10.1	Dipartimento federale degli affari esteri	4092
10.2	Dipartimento federale dell'interno	4127
10.3	Dipartimento federale di giustizia e polizia	4128
10.4	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	4132
10.5	Dipartimento federale delle finanze	4133
10.6	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca	4135
10.7	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione	4154
		3917

Abbreviazioni

AAS	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31)
ACNUDU	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo
ADD	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino; RS 0.142.392.68)
AELS	Associazione europea di libero scambio
AIEA	Agenzia internazionale per l'energia atomica
AIS	Associazione internazionale di sviluppo (<i>International Development Association</i>)
ASEAN	Associazione delle Nazioni dell'Asia Sudorientale
BERS	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (<i>European Bank for Reconstruction and Development</i>)
BIRS	Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (<i>International Bank for Reconstruction and Development IBRD</i>)
BIS	Banca interamericana di sviluppo
BM	Banca mondiale
CE	Comunità europea
CICR	Comitato Internazionale della Croce Rossa
CSI	Comunità degli Stati indipendenti
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DDIP	Direzione del diritto internazionale pubblico
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DOI	Divisione Nazioni Unite e organizzazioni internazionali del DFAE
DPS	Divisione Politica di sicurezza del DFAE
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
DSU	Divisione Sicurezza umana del DFAE
Europol	Ufficio europeo di polizia
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (<i>Food and Agricultural Organisation of the United Nations</i>)

FMI	Fondo monetario internazionale
IDB	Banca interamericana di sviluppo
ITC	International Trade Centre
LAgr	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)
LCStr	Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)
LFerr	Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.010)
LFSP	Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0)
LM	Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10)
LNA	Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0)
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)
LPRI	Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1)
LSO	Legge federale del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12)
LStat	Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01)
LStr	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20)
NATO	Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (<i>North Atlantic Treaty Organization</i>)
OCHA	Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (<i>Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>)
OHCHR	Ufficio dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (<i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>)
OIF	Organizzazione internazionale della francofonia
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro (<i>International Labour Organisation</i>)
OIM	Organizzazione internazionale per le migrazioni
OMC	Organizzazione mondiale del commercio (<i>World Trade Organisation</i>)
OMM	Organizzazione meteorologica mondiale
OMS	Organizzazione mondiale della sanità (<i>World Health Organisation</i>)
ONG	Organizzazione non governativa
ONOG	Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
PAM	Programma alimentare mondiale (<i>World Food Programme</i>)
PMI	Piccole e medie imprese
SECO	Segreteria di Stato dell'economia

SFI	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
UE	Unione europea
UNAIDS	Programma delle Nazioni Unite per l'HIV/Aids
UNCCD	Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione
UNCTAD	Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>)
UNDP	Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (<i>United Nations Development Programme</i>)
UNDPA	Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (<i>United Nations Department of Political Affairs</i>)
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation</i>)
UNFPA	Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (<i>United Nations Population Fund</i>)
UNHAS	Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (<i>United Nations Humanitarian Air Service</i>)
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>)
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (<i>United Nations Children's Fund</i>)
UNIDIR	Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo
UNIDO	Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (<i>United Nations Industrial Development Organisation</i>)
UNITAR	Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (<i>United Nations Institute for Training and Research</i>)
UNO	Organizzazione delle Nazioni Unite (<i>United Nations Organization</i>)
UNODA	Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (<i>United Nations Office of Disarmament Affairs</i>)
UNODC	Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (<i>UN Office on Drugs and Crime</i>)
UNOOSA	Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (<i>United Nations Office for Outer Space Affairs</i>)
UNOPS	Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti
UNRISD	Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (<i>United Nations Research Institute for Social Development</i>)
UNRWA	Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (<i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i>)
WEF	Forum economico mondiale (<i>World Economic Forum</i>)

Rapporto

1 Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)¹, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2016 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal nostro Collegio, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio nella propria competenza.

I trattati conclusi in copia in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrive la nostra azione nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac che abbiamo approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico tra i nuovi trattati e le modifiche.

Il rapporto del 25 maggio 2016² sui trattati internazionali conclusi nel 2015 non ha sollevato, nella sua discussione in Parlamento, alcuna critica sul suo contenuto né sulla sua forma. Tuttavia, dando seguito ad alcune obiezioni in ragione del volume del rapporto, da quest'anno abbiamo deciso di migliorarne la visione d'insieme con una presentazione leggermente modificata. Per le categorie che riuniscono un grande numero di trattati di natura assai tecnica, questi ultimi sono nuovamente enumerati all'interno di una tabella che ne illustra, in modo relativamente succinto, i partner, il contenuto, la data di conclusione e i costi, senza particolare menzione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, né delle modalità di entrata in vigore e di denuncia.

¹ RS 172.010

² FF 2016 4773

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto, rispetto all'anno scorso:

Capitolo		2015	2016
2	Trattati del DFAE		
	Coesione	2	0
2.1	Cooperazione con i Paesi dell'Est	31 (7) ³	23 (5) ⁴
2.2	Cooperazione con i Paesi del Sud	150 (10)	128 (6)
2.3	Aiuto umanitario	110 (19)	91 (3)
2.4	Promozione civile della pace e sicurezza umana	55 (1)	57 (2)
2.5	Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti	1	3 (2)
2.6	Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti	12	6
2.7	Altri trattati internazionali del DFAE	30	31
3	Trattati del DFI	3	4
4	Trattati del DFGP	10	18
5	Trattati del DDPS	27	18
6	Trattati del DFF	3	14
7	Trattati del DEFR		
7.1	Coesione	15	2
7.2	Cooperazione con i Paesi dell'Est	7	9
7.3	Cooperazione con i Paesi del Sud	44	28
7.4	Altri trattati del DEFR	5	7
8	Trattati del DATEC	15	13
9	Schengen e Dublino/Eurodac	6	9
Totale		526	461

³ Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2014 che, per ragioni di tempo, non è stato possibile considerare nel rapporto del 2014 e che sono ora conteggiati nel rapporto 2015.

⁴ Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2015 che, per ragioni di tempo, non è stato possibile considerare nel rapporto del 2015 e che sono ora conteggiati nel rapporto 2016.

Modifiche di trattati

10.1	DFAE	215(11)	209 (11)
10.2	DFI	5	2
10.3	DFGP	7	7
10.4	DDPS	3	2
10.5	DFF	1	6
10.6	DEFR	97	107
10.7	DATEC	18	19
Totale		346	352

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella nostra competenza. Qualora ritenga che, in virtù della legge, detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricarci, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il nostro Collegio ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione *a posteriori* di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il nostro Collegio deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente:

- 1) per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, sotto forma di tabelle, indipendenti in funzione delle base legale della conclusione, che ne illustrano, in modo relativamente succinto, i partner, il contenuto, la data di conclusione e i costi; e
- 2) per le altre categorie, secondo la struttura seguente:
 - A. Contenuto:**
breve presentazione del contenuto del trattato.
 - B. Motivi:**
esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.
 - C. Conseguenze finanziarie:**
indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Base legale:

indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E. Entrata in vigore e modalità di denuncia:

indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni legate alle scadenze, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo sostenibile mondiale allo scopo di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est e della CSI si prefigge di sostenere principalmente la transizione verso sistemi retti dalla democrazia e l'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni della ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso meridionale nonché Moldavia e Ucraina). L'aiuto alla transizione svizzero è attuato dalla DSC e dalla SECO. La DSC sostiene la decentralizzazione, il buon governo e l'accesso delle popolazioni svantaggiate a servizi di consulenza legale e a servizi sociali. Promuove la riforma dei sistemi di salute pubblica e di approvvigionamento idrico decentralizzato, l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo delle catene di valore (filieri) al fine di permettere soprattutto alle popolazioni povere e rurali di accedere al mercato. Cambiamento climatico e migrazione sono altresì temi dell'aiuto alla transizione. La cooperazione mira a sostenere gli sforzi intrapresi dai Governi, dagli attori della società civile e dall'economia privata per superare i problemi legati alla transizione.

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006⁶ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data della conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Albania	Progetto «LëvizAlbania»; rafforzare la democrazia a livello locale, sostenendo diversi fattori di cambiamento. Attuato con il concorso di attori della società civile.	21.12.2015	6 milioni di franchi
2.	Albania	Assistenza tecnica allo sviluppo regionale (fase 2 di transizione)	23.12.2015	200 000 franchi
3.	Albania	Promuovere le scienze sociali attive e reattive (fase 1)	20.07.2016	1,9 milioni di franchi
4.	Kosovo	Progetto di realizzazione di un sistema sanitario accessibile e di qualità	29.04.2016	7 milioni di franchi
5.	Kosovo	Psichiatria clinica e psicoterapia	29.04.2016	600 000 franchi
6.	Moldavia	Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque reflue in Moldavia	27.04.2016	6,93 milioni di franchi
7.	Moldavia	Progetto di rafforzamento del quadro istituzionale della gestione delle risorse idriche	13.05.2016	3,815 milioni di franchi
8.	Moldavia	Migrazione integrata e sviluppo locale	17.05.2016	6,961 milioni di franchi
9.	Uzbekistan	Gestione delle risorse idriche (Fondo internazionale per la salvaguardia del mare di Aral)	16.08.2016	2,66 milioni di dollari americani
10.	Serbia	Sostegno dell'attuazione del piano d'azione per una riforma dell'amministrazione pubblica e dell'amministrazione locale che si iscrive in una strategia per gli anni 2016–2019	19.05.2016	450 000 franchi
11.	Tagikistan	Riforma della formazione iniziale in medicina	22.08.2016	5,44 milioni di franchi
12.	FAO	Miglioramento dei metodi di valutazione dei bisogni post-catastrofi in Bosnia ed Erzegovina	08.11.2016	38 470 dollari americani
13.	FNUAP	Sviluppo di una politica dell'anzianità in Bosnia ed Erzegovina	05.08.2016	18 471 dollari americani

⁶ RS 974.1

N°	Parte contraente	Oggetto	Data della conclusione	Ripercussioni finanziarie
14.	FNUAP	Formazioni in materia di salute sessuale e della riproduzione in situazioni di urgenza in Bosnia ed Erzegovina	14.10.2016	22 400 dollari americani
15.	OMS	Prevenzione delle malattie non trasmissibili e promozione della salute in Ucraina	27.05.2015	3,75 milioni di dollari americani
16.	OMS	Sostegno all'instaurazione di un dialogo sulla salute pubblica e al miglioramento della riforma del settore sanitario in Ucraina	27.11.2015	2 milioni di dollari americani
17.	PNUS	Rafforzare la fiducia nel sistema sanitario in Transnistria in Moldavia	03.03.2016	2,350 milioni di franchi
18.	PNUS	Sostegno all'attuazione della gestione pubblica delle risorse idriche nel quadro della riforma del settore idrico in Tagikistan	14.03.2016	360 000 franchi
19.	PNUS	Ripristino del buongoverno e promozione di una riconciliazione tra le comunità locali colpite dal conflitto della regione del Donbass in Ucraina	24.04.2015	1,661 milioni di dollari americani
20.	PNUS	Buongoverno ambientale ed economico a livello comunale; migliorare i processi gestionali e politici di 20 Comuni scelti.	27.05.2016	11,45 milioni di franchi
21.	PNUS	Conferimento di responsabilità ai consiglio municipali in Macedonia	27.07.2016	3,361 milioni di franchi
22.	PNUS	Migliorare l'accesso alla giustizia dei gruppi di popolazione sfavoriti e marginalizzati in Tagikistan	30.11.2016	4,333 milioni di dollari americani
23.	UNICEF	Promuovere la stabilità dei sistemi di assicurazione sociale e di educazione in Bosnia ed Erzegovina	13.10.2016	41 274 dollari americani

2.2 Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo⁷

Introduzione

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo sostenibile mondiale che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra i propri sforzi nelle regioni del mondo più povere in Africa, Asia, America latina e nel Medio Oriente. Sostiene gli sforzi dei Paesi poveri e fragili e delle loro popolazioni nel superare i loro problemi di povertà e di sviluppo. Questo impegno nei contesti fragili è intensificato in modo significativo per contribuire al superamento dei conflitti o delle crisi e per prevenirne altre, in modo da permettere agli Stati e alle regioni interessate di stabilizzarsi e assicurare il loro sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. Gestione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. Sanità, 3. Risorse idriche, 4. Istruzione elementare e formazione professionale, 5. Agricoltura e sicurezza alimentare, 6. Settore privato e servizi finanziari, 7. Riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. Mutamenti climatici, 9. Migrazione. I programmi globali a orientamento tematico si prefiggono di dare una risposta mirata alle sfide mondiali. La Svizzera sostiene inoltre finanziariamente organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo, e mantiene una presenza attiva in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

⁷ FF 2012 2218

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976⁸ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Afghanistan	Costruzione, risanamento e manutenzione di strade ad alta intensità di manodopera, fase 2	25.10.2016	8,7 milioni di franchi
2.	Benin	Programma di rafforzamento delle capacità d'azione delle donne	29.07.2016	3,8 milioni di franchi
3.	Benin	Programma di sostegno al settore dello sviluppo nei dipartimenti del Borgou e dell'Alibori, fase 2	29.07.2016	9,95 milioni di franchi
4.	Benin	Finanziamento di uno studio sul punto della situazione relativo all'impiego dei quadri di risultati da parte dei partner allo sviluppo	13.09.2016	10 000 franchi
5.	Benin	Programma impostato sull'obbligo di rendiconto	17.10.2016	6,1 milioni di franchi
6.	Benin	Fondo di sostegno allo sviluppo dei Comuni	17.10.2016	7,1 milioni di franchi
7.	Benin	Sostegno al rafforzamento del quadro strategico e organizzativo di gestione di migrazione/diaspora e sviluppo	17.10.2016	158 858 franchi
8.	Benin	Contributo a beneficio del Fondo di sostegno dei Comuni e della Segreteria permanente della Commissione nazionale delle finanze locali	31.10.2016	7,1 milioni di franchi
9.	Benin	Sostegno all'elaborazione del Piano settoriale dell'educazione 2016–2025	08.11.2016	300 000 franchi
10.	Benin	Programma di sostegno alla gestione decentralizzata dell'alphabetizzazione	23.12.2016	4,78 milioni di franchi
11.	Bolivia	Gestione ambientale municipale	05.10.2015	Nessuna
12.	Bolivia	Progetto Biocultura, nel quadro del rafforzamento istituzionale	15.01.2016	570 000 franchi

⁸ RS 974.0

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
13.	Bolivia	Programma d'innovazione continua – Messa a disposizione di due specialisti, fase 4	01.03.2016	148 000 franchi
14.	Bolivia	Formazione professionale specializzata	13.05.2016	120 530 franchi
15.	Bolivia	Organizzazione del ministero della pianificazione e dello sviluppo nonché degli archivi centrali del sotto-ministero dell'investimento pubblico e dei finanziamenti esterni	01.07.2016	55 300 franchi
16.	Bolivia	Preservazione dei monumenti archeologici e culturali di Culli Culli (Tama Chullpa), Qiwaya e Cándor Amaya	14.09.2016	145 000 franchi
17.	Burkina Faso	Programma «Credito Globale – Lotta contro la povertà»	05.04.2016	2 milioni di franchi
18.	Burkina Faso	Programma di sostegno al settore della cultura	05.04.2016	2 milioni di franchi
19.	Burkina Faso	Trasporto e sviluppo delle infrastrutture urbane	07.07.2016	7 milioni di franchi
20.	Cambogia	Contributo a una campagna organizzata in occasione della Giornata internazionale della donna 2016	24.02.2016	10 000 dollari americani
21.	Cambogia	Accordo quadro a fini di sostegno tecnico, finanziario, economico e umanitario	15.03.2016	Nessuna
22.	Cina	Accademia estiva 2016 per l'analisi multidimensionale della povertà	20.07.2016	15 000 dollari americani
23.	Francia	Programma di sostegno alla qualità dell'educazione formale in Niger	05.08.2016	4,161 milioni di euro
24.	Laos	Contributo al fondo di lotta contro la povertà	25.11.2016	18 milioni di dollari americani
25.	Lussemburgo	Buongoverno fondiario nella regione del Mekong	16.12.2016	1 milione di euro
26.	Lussemburgo	Miglioramento delle competenze generali lavorative nel settore del turismo, con particolare accento sui giovani sfavoriti nel Laos	03.08.2016	7,5 milioni di euro

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
27.	Mali	Programma di sostegno alle economie locali del delta interno del Niger	22.01.2016	9,445 milioni di franchi
28.	Mali	Programma di sviluppo sociale in ambito urbano di Koutiala	22.01.2016	2 milioni di franchi
29.	Marocco	Delega a uno specialista svizzero: sostegno all'elaborazione di una strategia nazionale di gestione integrata dei rischi naturali (<i>secondment</i>) finanziato dalla BM	19.01.2015	
30.	Mongolia	Formazione professionale, fase 2	16.03.2016	2,4 milioni di franchi
31.	Mongolia	Produzione integrativa e sostenibile e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli	25.04.2016	5 milioni di franchi
32.	Mozambico	Contributo al Fondo comune per il programma nazionale di approvvigionamento idrico e le strutture igienico-sanitarie in ambito rurale	15.09.2016	900 000 franchi
33.	Nepal	Miglioramento delle competenze professionali ai fini di un impiego stabile e un maggior reddito	20.01.2016	9,8 milioni di franchi
34.	Nepal	Sviluppo del servizio agricolo e sviluppo dei mercati agricoli	20.01.2016	18,34 milioni di franchi (risp. 9,59 e 8,75 mio. fr.)
35.	Nepal	Infrastrutture decentralizzate e basi della vita rurale	25.04.2016	5,7 milioni di franchi
36.	Nepal	Ponti carrozzabili su strade di campagna	13.05.2016	3,5 milioni di franchi
37.	Nepal	Scuola tecnica Dolakha Jiri: ricostruzione successiva al terremoto	04.08.2016	1 milione di franchi
38.	Nicaragua	Rafforzamento del sistema di ricerca e di innovazione agricole (2015–2017)	07.12.2015	1 milione di dollari americani
39.	Nicaragua	Programma di gestione comune del bacino idrografico del fiume Dipilto (2016–2019)	22.12.2015	6,7 milioni di dollari americani
40.	Nicaragua	Sostegno diretto agli investimenti comunali (2016–2018)	19.02.2016	480 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
41.	Nicaragua	Programma ambientale di prevenzione delle catastrofi e di adattamento al cambiamento climatico	28.07.2016	950 000 dollari americani
42.	Nicaragua	Innovazione e diffusione di tecnologie che consentano l'adattamento dell'agricoltura al cambiamento climatico a favore delle famiglie e dei piccoli contadini	29.09.2016	8,75 milioni di dollari americani
43.	Nicaragua	Sviluppo economico territoriale a favore di microimprese e imprese a carattere familiare situate in dieci amministrazioni locali della regione <i>Las Segovias</i> (2016–2020)	03.10.2016	5 milioni di dollari americani
44.	Niger	Programma di sostegno al dispositivo nazionale di prevenzione e gestione delle catastrofi e delle crisi alimentari, fase 5	04.10.2016	10 milioni di franchi
45.	Regno Unito	Contributo alle attività condotte nel Sudan del Sud nel settore della promozione della pace e della riconciliazione	11.11.2016	400 000 franchi
46.	Ruanda	Progetto di formazione professionale nella regione dei Grandi Laghi, fase 2, 2016–2019, estensione del programma al fine di includere il Burundi e il Sud Kivu (Repubblica democratica del Congo)	27.07.2016	7,5 milioni di franchi
47.	Svezia	Esame istituzionale indipendente <i>inter pares</i> dell'integrazione delle rappresentanze svizzere all'estero	10.11.2016	30 000 franchi
48.	Ciad	Programma di promozione delle mutue sanitarie - «Promozione di una rete di mutue sanitarie nelle regioni del Logone Orientale, di Mandoul, di Mayo-Kebbi Ovest, di Mayo-Kebbi Est e di Moyen-Chari»	29.07.2016	1,89 milioni di euro
49.	Tunisia	Programma di formazione professionale	18.07.2016	9,6 milioni di franchi
50.	Vietnam	Gestione comunitaria nelle province pilota degli «obiettivi specifici nazionali» dal titolo «Nuovo sviluppo rurale, 2016–2020»	19.01.2016	180 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
51.	Agenzia di aiuto allo sviluppo degli Stati Uniti d'America	Programma d'aiuto ai processi elettorali in Niger	19.01.2016	900 000 franchi
52.	AIS	Contributo al Fondo multilaterale per la «Ricostruzione di case d'abitazione antisismiche in seguito al terremoto in Nepal»	17.11.2016	4,5 milioni di franchi
53.	Banca africana di sviluppo	Contributo all'Associazione per lo sviluppo dell'istruzione in Africa, finalizzato dall'attuazione del suo piano di azione nel 2016–2017	12.05.2016	1,4 milione di franchi
54.	OCHA	Sostegno in favore delle persone colpite dalla crisi umanitaria in Etiopia	08.03.2016	1 milione di franchi
55.	BIS	Contributo al programma relativo al Fondo multilaterale per la sicurezza dei cittadini in America latina e nei Caraibi	03.12.2015	1,4 milioni di franchi
56.	BIS	Programma di promozione della coesistenza civile e della sicurezza pubblica in Honduras	16.05.2016	5,4 milioni di dollari americani
57.	Bioversity International	Contributo a uno studio di fattibilità relativo all'istituzione di una banca mondiale di crioconservazione di materiali fitogenetici (banani e patate)	22.12.2016	50 000 franchi
58.	BIRS	Accelerare lo sviluppo delle amministrazioni locali per migliorare le prestazioni di servizi in Bangladesh	17.10.2016	3,95 milioni di franchi
59.	ECOWAS	Sostegno del meccanismo regionale di monitoraggio della libera circolazione di veicoli di trasporto per persone e beni nella regione	20.06.2016	700 000 dollari americani
60.	UNECE	Sostegno alla cooperazione in materia di acque transfrontaliere in quanto Stato Parte alla Convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali ⁹	09.08.2016	1,284 milioni di dollari americani

⁹ RS 0.814.20

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
61.	Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie	Rete di città nel Mediterraneo – Migrazione di città in città	20.05.2016	280 000 euro
62.	Centro per il controllo democratico delle Forze Armate (DCAF)	Contributo al Forum organizzato in Cambogia in occasione del 10° anniversario del Centro, il 15 e 16 settembre 2016, sul consolidamento del parlamento nel buongoverno del settore della sicurezza degli Stati membri dell'ASEAN	29.01.2016	37 863 franchi
63.	FAO	Sostegno allo sviluppo delle capacità dello Stato palestinese – misure sanitarie e fitosanitarie	11.01.2016	2 milioni di franchi
64.	FAO	Produzione integrativa e sostenibile e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in Mongolia	06.10.2016	400 000 franchi
65.	FAO	Valutazione della gestione integrata del ciclo dell'acqua in Libano	09.10.2015	99 238 dollari americani
66.	UNFPA	Violenza di genere in Nepal	15.02.2016	2,96 milioni di franchi
67.	UNFPA	Violenza di genere in Mongolia (in particolare la violenza domestica)	24.06.2016	4,307 milioni di dollari americani
68.	UNFPA	Rafforzamento delle istituzioni (polizia, ministeri, autorità giudiziarie e sistema sanitario) in favore delle donne «Bolivia – Una vita senza violenza»	19.08.2016	1,03 milioni di franchi
69.	UNFPA	Contributo al finanziamento della 3ª inchiesta demografica e sulla salute nel Burundi	02.11.2016	100 000 dollari americani
70.	OHCHR	I diritti umani prima di tutto	15.06.2016	900 000 franchi
71.	Istituto internazionale di ricerca sul riso	Ottimizzare i sistemi di produzione risicola in Asia	07.12.2016	4,18 milioni di franchi
72.	OCSE	Sostegno al piano d'azione 2016–2018 per il rafforzamento dei punti di contatto nazionali	26.01.2016	220 000 franchi
73.	OCSE	Collegamento tra comportamento responsabile delle imprese e il contributo del settore privato all'Agenda 2030	06.12.2016	97 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
74.	OIM	Contributo a uno studio sui canali di reclutamento informali di lavoratori migranti	20.05.2016	50 000 franchi
75.	OIM	Progetto sulla vita dei migranti nell'Africa australe	28.07.2016	80 000 dollari americani
76.	OIM	Sostegno alla presidenza bangladesese del Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo 2016	01.09.2016	93 092 franchi
77.	OIM	Monitoraggio delle migrazioni forzate registrate in Mozambico a causa del conflitto e delle catastrofi legate al cambiamento climatico	01.11.2016	251 236 dollari americani
78.	OIL	Attuazione della politica migratoria per il lavoro dignitoso dei lavoratori migranti in Bangladesh	23.03.2016	3,467 milioni di dollari americani
79.	OIL	Promuovere condizioni di lavoro dignitose, la prosperità e la sicurezza giuridica dei migranti, in applicazione della politica dello Sri Lanka sulla migrazione per motivi di lavoro	06.04.2016	1,5 milioni di franchi
80.	OIL	Contributo alle attività di ricerca e alle iniziative volte a promuovere strategie di gestione dei movimenti migratori misti in Giordania	14.07.2016	219 559 dollari americani
81.	OMM	Meccanismo mondiale di sostegno all'idrometria	12.09.2016	2,775 milioni di franchi
82.	OMS	Contributo 2016 all'organizzazione e a tre dei suoi programmi speciali (riproduzione umana, malattie tropicali, eradicazione della poliomielite)	15.06.2016	5,9 milioni di franchi
83.	OMS	Contributo alla realizzazione di progetti di «Ricerca e sviluppo di prodotti innovativi contro le malattie tropicali trascurate», in particolare diagnostiche, vaccini e/o terapie	07.09.2016	165 000 franchi
84.	OMS	Progetto volto a coordinare e a sostenere una reazione nazionale all'esplosione di un camion cisterna nel villaggio di Capirizange (provincia di Tete, Mozambico)	16.12.2016	71 026 franchi
85.	UN Women	Contributo alla presidenza del Gruppo mondiale sulla migrazione	25.04.2016	183 750 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
86.	UN Women	Contributo per l'istituzione dell'Ufficio di collegamento a Ginevra per il periodo 2016–2018	13.09.2016	897 976 dollari americani
87.	UN Women	Contributo al Fondo fiduciario speciale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza sulle donne	19.12.2016	3 milioni di franchi
88.	UNAIDS	Contributo generale al budget dell'organizzazione per il 2016	04.05.2016	10 milioni di franchi
89.	UNAIDS	Contributo a una visita in loco (Cina) del consiglio di coordinamento	09.05.2016	55 000 dollari americani
90.	UNAIDS	Contributo alla riunione ad alto livello sull'HIV/AIDS del 2016 e alla 38ª riunione del consiglio di coordinamento	01.06.2016	95 000 dollari americani
91.	Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale in Libano (CESAO)	Accordo provvisorio concernente lo studio indipendente sulle conseguenze umanitarie delle restrizioni imposte alla Siria e sul loro impatto sul futuro del Paese	22.02.2016	Nessuna
92.	Patto mondiale delle Nazioni Unite	Contributo specifico all'attuazione della nuova strategia per il periodo 2016-2020	07.12.2016	1,8 milioni di franchi
93.	PAM	Accesso alle popolazioni vulnerabili in Niger mediante il sostegno del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS)	27.01.2016	2 milioni di franchi
94.	PAM	Contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa	29.09.2016	2,105 milioni di dollari americani
95.	PAM	Sostegno all'UNHAS in Ciad	03.10.2016	700 000 franchi
96.	PAM	Studio di fattibilità relativo al programma di riduzione dei rischi per le economie domestiche in difficoltà nello Zimbabwe	26.10.2016	58 019 dollari americani
97.	PAM	Progetto di sostegno alla sicurezza alimentare in Niger	06.12.2016	1 milioni di franchi
98.	PNUS	Partecipazione a un programma volto a rafforzare la società civile in Ruanda	16.02.2016	118 800 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
99.	PNUS	Sostegno al piano strategico della commissione nazionale dei diritti umani in Nepal	05.05.2016	700 000 franchi
100.	PNUS	Contributo specifico all'attuazione accelerata di un Obiettivo di sviluppo sostenibile per il periodo 2016-2019	23.05.2016	13,8 milioni di franchi
101.	PNUS	Progetto di decentralizzazione e buongoverno locale nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan	21.06.2016	1,034 milioni di dollari americani
102.	PNUS	Contributo al progetto «Afghanistan – accesso alla giustizia»	31.07.2016	3,95 milioni di franchi
103.	PNUS	Progetto di promozione di uno sviluppo umano, inclusivo e sostenibile nella regione Asia-Pacifico e in Mongolia	05.08.2016	90 000 dollari americani
104.	PNUS	Programma volto a rafforzare il coordinamento dei donatori in Ruanda	15.09.2016	750 000 dollari americani
105.	PNUS	Rafforzamento dei parlamenti locali in Mongolia	03.10.2016	3,135 milioni di franchi
106.	PNUS	Progetto «Baracoa se levanta», ricostruzione rapida e sicura di case di abitazione a Baracoa (Guantánamo), a seguito dell'uragano Matthew a Cuba	04.11.2016	452 381 euro
107.	PNUS	Miglioramento della sicurezza alimentare locale a Cuba	21.11.2016	2 milioni di franchi
108.	PNUS	Rafforzamento del buongoverno locale democratico in Myanmar	30.11.2016	310 000 franchi
109.	PNUS	Programma di sminamento attuato dall'Autorità di azione contro le mine e di aiuto alle vittime della Cambogia (2016–2019), fase 3	02.12.2016	3,5 milioni di dollari americani
110.	Segreteria generale del Sistema d'integrazione centramericano	Rafforzamento del Forum dell'America centrale e della Repubblica dominicana per l'acqua potabile e gli impianti sanitari per il periodo 2016–2017	03.11.2016	162 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
111.	UNESCO	Contributo al finanziamento della versione francese del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sulla valorizzazione delle risorse idriche del 2016 «L'eau et l'emploi»	16.03.2016	26 432 dollari americani
112.	UNESCO	Progetto di buongoverno delle acque sotterranee nelle falde acquifere nel quadro dell'Agenda 2030	13.05.2016	1,88 milioni di franchi
113.	UNESCO	Elaborazione di un rapporto di sintesi e aggiornamento del modello di simulazione finanziaria per il settore dell'educazione in Benin	26.05.2016	96 050 dollari americani
114.	UNESCO	Progetto di inventariazione e di documentazione della collezione del Museo archeologico di Taxila in Pakistan; aspetto culturale in occasione dei 50 anni di cooperazione allo sviluppo tra la Svizzera e il Pakistan	01.07.2016	127 690 dollari americani
115.	UNESCO	Salvaguardia della gestione applicata delle risorse idriche nella regione autonoma del Kurdistan iracheno	28.11.2016	1,042 milioni di dollari americani
116.	UNESCO	Contributo al Rapporto mondiale di monitoraggio dell'educazione	21.12.2016	1,5 milioni di franchi
117.	UNICEF	Contributo a uno studio sulla situazione dei bambini bisognosi di protezione a Gerusalemme Est	14.05.2016	47 500 franchi
118.	UNICEF	Fondo per la protezione dell'infanzia – per il piano d'azione destinato agli orfani e ad altri bambini bisognosi di protezione nello Zimbabwe contagiati dal virus HIV/AIDS	17.07.2016	8,7 milioni di franchi
119.	UNICEF	Indagine a proposito degli indicatori sociali in Laos	08.08.2016	100 000 dollari americani
120.	UNICEF	Miglioramento della pianificazione e del processo decisionale, entrambi fondati su dati empirici, concernente l'approvvigionamento idrico e l'igiene nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia in Mongolia	27.09.2016	188 800 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
121.	UNICEF	Realizzazione di uno studio concernente l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti sulla salute dei bambini in Mongolia	29.09.2016	51 300 franchi
122.	UNITAR	Contributo al Forum dei sindaci sulla mobilità, la migrazione e lo sviluppo	22.06.2016	29 859 dollari americani
123.	UNOPS	Contributo al Consiglio di concertazione per l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque reflue	11.05.2016	8 milioni di franchi
124.	UNOPS	Sostegno al personale della piattaforma per l'attuazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra	03.10.2016	594 639 dollari americani
125.	UNOPS	Contributo al Programma mondiale per la valutazione delle risorse idriche in vista dell'elaborazione di un rapporto di sintesi sull'Obiettivo per lo sviluppo sostenibile n. 6	08.12.2016	149 580 dollari americani
126.	UNOPS	Contributo generale a UN Water	08.12.2016	2,5 milioni di franchi
127.	UNV	Programma dei volontari delle Nazioni Unite (UNV) in Colombia: finanziamento di una missione dell'UNV volta a consentire ai giovani di impegnarsi come volontari nei settori dello sviluppo e della promozione della pace	15.02.2016	37 078 dollari americani
128.	Gabinetto del Segretario generale delle Nazioni Unite	Attuazione della strategia e del programma di lavoro del Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile	17.06.2016	300 000 dollari americani

2.3 **Credito quadro Aiuto umanitario e il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)¹⁰**

Introduzione

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo globale sostenibile che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. L'aiuto umanitario della Confederazione contribuisce a ridurre i rischi, prevenire distruzione e miseria, proteggere e salvare vite e alleviare sofferenze. Sostiene individui e comunità nell'opera di ricostruzione, risanamento, rilevamento precoce e riconciliazione: l'Aiuto umanitario rivendica l'applicazione dei principi umanitari per le vittime e contribuisce a dar loro voce. Le priorità dell'aiuto umanitario sono la prevenzione e la protezione dalle catastrofi, l'aiuto d'emergenza e la ricostruzione/riabilitazione, le attività di difesa e protezione delle vittime. Grazie al CSA, strumento unico con un *pool* di circa 650 specialisti, la Svizzera è presente sul terreno e può realizzare progetti propri. L'Aiuto umanitario destina circa un terzo delle sue risorse a programmi bilaterali, attuati mediante interventi propri diretti del CSA o congiuntamente ad opere assistenziali svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo è impiegato per la cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il Programma alimentare mondiale, l'UNHCR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

¹⁰ FF 2012 2194

**Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del
19 marzo 1976¹¹ sulla cooperazione e l'aiuto umanitario internazionali**

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Cuba	Aiuto alimentare a base di latte in polvere svizzero a favore delle persone anziane e disabili	15.06.2016	724 400 franchi
2.	Libano	Rinnovo e ripristino d'urgenza dei sistemi di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque reflue in alcune scuole pubbliche del Libano settentrionale, al fine di ridurre le tensioni tra i rifugiati siriani e la popolazione libanese.	22.03.2016	3 milioni di franchi
3.	Liberia	Programma volto a ripristinare e sviluppare le culture risiere a Lofa	28.03.2016	250 000 franchi
4.	Banca asiatica di sviluppo	Progetto di delega a uno specialista della gestione di catastrofi	13.09.2016	140 000 franchi
5.	OCHA	Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno	29.02.2016	4,5 milioni di franchi
6.	OCHA	Contributo 2016 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza	07.03.2016	7 milioni di franchi
7.	OCHA	Contributo specifico 2016–2017 ai programmi della Divisione d'appoggio al coordinamento sul terreno	15.04.2016	1 milione di franchi
8.	OCHA	Contributo a GenCap per il 2016 (approccio integrato degli aspetti di genere all'interno del sistema umanitario)	19.05.2016	200 000 franchi
9.	OCHA	Contributo specifico a eventi per i quadri organizzati nel 2016–2017, al fine di rafforzare il coordinamento umanitario sul terreno	09.06.2016	330 000 franchi
10.	OCHA	Contributo al fondo fiduciario speciale per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo globale speciale per la Colombia	16.06.2016	300 000 franchi

¹¹ RS 974.0

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
11.	OCHA	Contributo al Fondo fiduciario per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario generale per lo Yemen	14.10.2016	2 milioni di franchi
12.	OCHA	Contributo supplementare 2016 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza	08.12.2016	1 milione di franchi
13.	OCHA	Contributo annuale supplementare 2016	13.12.2016	1 milione di franchi
14.	OCHA	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno in Siria, Sudan e Myanmar	13.12.2016	1 milione di franchi
15.	OCHA	Contributo 2016–2018 al Fondo umanitario multilaterale per il Myanmar	13.12.2016	900 000 franchi
16.	OCHA	Contributo al Fondo fiduciario per l'aiuto in caso di catastrofe, destinato a sostenere il Fondo umanitario generale per lo Yemen	20.12.2016	1 milione di franchi
17.	CICR	Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno	18.02.2016	55,3 milioni di franchi
18.	CICR	Contributo al bilancio di sede 2016	22.03.2016	80 milioni di franchi
19.	CICR	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno in Nigeria	30.08.2016	2 milioni di franchi
20.	CICR	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno in generale, in particolare in Libia e in Iraq	23.12.2016	3,6 milioni di franchi
21.	OIM	Iniziativa per la stabilizzazione comunitaria per le popolazioni colpite dal conflitto nel Mali settentrionale (regioni di Mopti, Timbuctu e Kidal)	11.04.2016	650 000 franchi
22.	OIM	Miglioramento della protezione dei migranti vulnerabili e loro sostegno nel ritorno volontario e integrazione lungo l'asse migratorio occidentale	30.05.2016	30 000 franchi
23.	OIM	Appello urgente a favore degli Afgani <i>sans papiers</i> di ritorno in Afghanistan (da settembre a dicembre 2016)	03.10.2016	500 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
24.	OIM	Piattaforma per la ricostruzione delle case in Nepal, fase 2	05.12.2016	14 400 franchi
25.	OMS	Messa a disposizione di una specialista nel quadro di un nuovo partenariato globale per porre fine alla violenza nei confronti dei bambini entro il 2030	29.03.2016	450 000 franchi
26.	OMS	Contributo specifico 2016 all'iniziativa volta a realizzare un servizio globale integrato di emergenza medica	21.11.2016	60 000 dollari americani
27.	OMS	Contributo supplementare 2016 all'iniziativa volta a realizzare un servizio globale integrato di emergenza medica	15.12.2016	100 000 franchi
28.	UN Women	Organizzazione e realizzazione del secondo vertice nazionale sul tema «Donne e pace in Colombia»	02.09.2016	102 000 dollari americani
29.	PAM	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno (Siria) e contributo a UNHAS (Camerun)	31.12.2015	880 000 franchi
30.	PAM	Contributo 2016 alla rete dei centri logistici per l'aiuto umanitario – stoccaggio di equipaggiamenti e di materiale di soccorso al fine di intervenire rapidamente e simultaneamente in diversi luoghi in situazioni di emergenza umanitaria	21.01.2016	250 000 franchi
31.	PAM	Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno	03.03.2016	34,215 milioni di franchi
32.	PAM	Programma alimentare a favore dei profughi saharawi in Algeria (652 050 kg di latte scremato in polvere)	08.03.2016	2,337 milioni di franchi
33.	PAM	Programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord (1,15 mio. kg di latte scremato in polvere)	08.03.2016	4,072 milioni di franchi
34.	PAM	Programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare nel Gibuti (25 000 kg di latte scremato in polvere)	08.03.2016	99 950 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
35.	PAM	Programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare in Nicaragua (250 000 kg di latte scremato in polvere)	08.03.2016	994 756 franchi
36.	PAM	Programma alimentare a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan (212 000 kg di latte scremato in polvere)	08.03.2016	930 689 franchi
37.	PAM	Programma alimentare a favore dei profughi saharawi in Algeria (4972,5 kg di formaggio fuso)	14.06.2016	60 000 franchi
38.	PAM	Programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord (417 000 kg di latte scremato in polvere)	14.06.2016	1,565 milioni di franchi
39.	PAM	Contributo all'UNHAS nel Sudan del Sud	29.06.2016	500 000 franchi
40.	PAM	Contributo all'UNHAS in Nigeria	07.07.2016	500 000 franchi
41.	PAM	Sostegno fornito al «El Geneina Auto-Workshop» in Sudan	07.07.2016	20 830 franchi
42.	PAM	Contributo agli interventi d'emergenza condotti in Madagascar	07.07.2016	500 000 franchi
43.	PAM	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno (Lesotho e Sudan del Sud)	19.08.2016	2 milioni di franchi
44.	PAM	Programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord (480 000 kg di latte scremato in polvere)	15.09.2016	1,88 milioni di franchi
45.	PAM	Programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare nel Gibuti (24 000 kg di latte scremato in polvere)	15.09.2016	120 203 franchi
46.	PAM	Sostegno del programma di trasferimento di denaro in contante in Colombia	06.10.2016	45 600 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
47.	PAM	Interventi di emergenza condotti in Ciad per fornire aiuto alimentare a 2,3 milioni di persone; sostegno di gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili: rifugiati di lunga data provenienti dal Sudan e dalla Repubblica Centrafricana, persone colpite dal conflitto nella regione del lago Ciad, nonché Ciadiani vulnerabili.	14.10.2016	500 000 franchi
48.	PAM	Contributo supplementare 2016 a sostegno dell'operazione di soccorso condotta ad Haiti (uragano Matthew)	03.11.2016	500 000 franchi
49.	PAM	Contributo supplementare 2016 a sostegno dell'operazione di soccorso condotta ad Haiti (uragano Matthew)	01.12.2016	700 000 franchi
50.	PAM	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno nella Repubblica Centrafricana e al Fondo di aiuto immediato d'emergenza	06.12.2016	1,8 milioni di franchi
51.	PAM	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno in Somalia	21.12.2016	3 milioni di franchi
52.	PAM	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno nella regione del lago Ciad (Ciad, Camerun, Nigeria, Niger)	29.12.2016	700 000 franchi
53.	PAM	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno (regione del lago Ciad e Haiti, uragano Matthew)	31.12.2016	1,05 milioni di franchi
54.	PNUS	Sostegno al programma «Mezzi di sussistenza per gli sfollati interni» nel Darfur in Sudan	09.04.2016	1 milione di franchi
55.	PNUS	Programma di misure di sviluppo sostenibile e di ricostruzione a lungo termine nel quadro della crisi di lunga data in Sudan	12.04.2016	1 milione di franchi
56.	PNUS	Sostegno alla popolazione colpita dalle inondazioni nel distretto di Rudaki, in Tagikistan	26.05.2016	48 391 franchi
57.	PNUS	Contributo al fondo fiduciario speciale multilaterale per il consolidamento della pace in Colombia	25.07.2016	2,952 milioni di franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
58.	PNUS	Sostegno al fondo umanitario comune per il Sudan del Sud	26.07.2016	1 milione di franchi
59.	PNUS	Miglioramento dei meccanismi politici e rafforzamento del buon-governo nell'ambito della riduzione dei rischi di catastrofe in Tagikistan	01.08.2016	591 024 franchi
60.	PNUS	Fondo per la pace e la stabilità nella regione del Darfur (Sudan)	06.09.2016	1 milione di franchi
61.	PNUS	Sostegno al fondo umanitario per il Sudan dell'OCHA, alimentato da diversi donatori al fine di reagire rapidamente a situazioni d'emergenza e a bisogni umanitari imprevisti	29.11.2016	500 000 franchi
62.	PNUS	Sostegno al progetto di smaltimento dei rifiuti a Maiduguri, nello Stato federale di Borno in Nigeria	30.11.2016	200 000 dollari americani
63.	PNUS	Contributo al fondo umanitario comune per l'Afghanistan gestito dall'Ufficio del fondo speciale multilaterale	08.12.2016	1 milione di dollari americani
64.	PNUS	Protezione dei diritti umani in Bangladesh	08.12.2016	1,25 milioni di franchi
65.	Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi delle Nazioni Unite	Contributo annuale supplementare 2016	26.11.2016	250 000 franchi
66.	Servizio dell'azione antimine delle Nazioni Unite	Contributo alle attività di sminamento in Colombia	01.07.2016	200 000 franchi
67.	UNHCR	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno (in Afghanistan, Thailandia e Algeria)	31.12.2015	1,5 milioni di franchi
68.	UNHCR	Contributo 2016 alla Divisione di sostegno e gestione dei programmi	30.01.2016	800 000 franchi
69.	UNHCR	Contributo 2016 al finanziamento di un consigliere per un anno al fine di migliorare la protezione dei civili	30.01.2016	200 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
70.	UNHCR	Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno	04.03.2016	14,7 milioni di franchi
71.	UNHCR	Contributo annuale 2016	10.03.2016	15 milioni di franchi
72.	UNHCR	Aiuto all'Etiopia	01.12.2016	1,2 milioni di franchi
73.	UNHCR	Aiuto all'assistenza di base durante l'inverno 2016–2017 in Libano	05.12.2016	800 000 franchi
74.	UNHCR	Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno in Afghanistan	22.12.2016	2 milioni di franchi
75.	UNICEF	Aiuto alla Repubblica democratica del Congo (<i>Réponse rapide aux mouvements de population</i>)	16.12.2015	700 000 franchi
76.	UNICEF	Contributo specifico 2016 a sostegno delle attività nel settore dell'acqua potabile e delle strutture igienico-sanitarie	22.02.2016	200 000 franchi
77.	UNICEF	Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno	07.03.2016	2,5 milioni di franchi
78.	UNICEF	Appello urgente in seguito al terremoto in Ecuador nel 2016	11.05.2016	350 000 franchi
79.	UNICEF	Contributo specifico 2016–2018 volto a rafforzare la protezione dei bambini e delle donne in situazione di crisi	19.07.2016	1,45 milioni di franchi
80.	UNICEF	Contributo specifico 2016 al partenariato globale al fine di porre fine alle violenze sui minori	08.09.2016	350 000 franchi
81.	UNICEF	Contributo a un progetto di tutela dei diritti dei minori a Gerusalemme Est	05.12.2016	99 792 dollari americani
82.	UNICEF	Aiuto al Sudan del Sud: approvvigionamento idrico, igiene e strutture igienico-sanitarie	05.12.2016	265 000 dollari americani
83.	UNOPS	Contributo 2016–2018 volto a promuovere le soluzioni umanitarie innovative: sostegno al Laboratorio umanitario globale (GHL), Ginevra	17.07.2016	1,05 milioni di dollari americani
84.	UNRWA	Contributo al fondo generale per il 2016	12.01.2016	18,5 milioni di franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
85.	UNRWA	Finanziamento di una collaboratrice nel quadro della realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione nonché del lavoro della delegazione svizzera in seno alla commissione consultiva	26.02.2016	197 129 dollari americani
86.	UNRWA	Contributo al progetto per il miglioramento della comunicazione interna e delle relazioni del personale	11.03.2016	635 000 franchi
87.	UNRWA	Contributo al progetto per il miglioramento della comunicazione con i rifugiati mediante l'istituzione di parlamenti scolastici	15.07.2016	44 000 franchi
88.	UNRWA	Contributo alla 2 ^a edizione dello studio sullo statuto dei rifugiati palestinesi nel diritto internazionale	04.08.2016	46 000 franchi
89.	UNRWA	Contributo al laboratorio accademico organizzato dall'Università di Exeter volto a «promuovere un dibattito con rappresentanti del mondo scientifico sugli ultimi sviluppi nel Vicino Oriente» per quanto concerne lo statuto dei rifugiati palestinesi.	01.12.2016	38 000 franchi
90.	UNRWA	Contributo al budget 2016 (aiuto a 5 milioni di rifugiati palestinesi dei Territori palestinesi occupati, di Giordania, Libano e Siria)	16.12.2016	849 810 franchi
91.	UNRWA	Contributo all'appello urgente 2016 per la Palestina	16.12.2016	1,35 milioni di franchi

**2.4 Messaggio del 29 giugno 2011¹² concernente il
proseguimento delle misure di promozione della
pace e della sicurezza umana 2012–2016 e
messaggio del 28 gennaio 2015¹³ concernente la
proroga e l'aumento del credito quadro per
il proseguimento delle misure di promozione della
pace e della sicurezza umana 2012–2016**

Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il nostro Collegio intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono la realizzazione dei seguenti obiettivi da parte della Svizzera: offrire i suoi buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di periti; affrontare, in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, questioni pertinenti mediante iniziative diplomatiche; instaurare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

¹² FF 2011 5683

¹³ FF 2015 1255

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003¹⁴ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Conseguenze finanziarie
1.	Costa d'Avorio	Laboratorio subregionale sull'attuazione del Trattato sul commercio d'armi	20.06.2016	23 810 euro
2.	Croazia	Prevenzione della tortura e di altri maltrattamenti nell'Europa sudorientale – Organizzazione di una conferenza dei meccanismi nazionali di prevenzione della Rete dell'Europa sudorientale	16.11.2016	13 500 euro
3.	Mali	Rilevamento delle aspettative delle popolazioni delle regioni di Mopti, Timbuctu, Gao e Kidal sul mandato e il funzionamento della Commissione per la verità, la giustizia e riconciliazione nel Mali	02.02.2016	35 178 euro
4.	Niger	Richiesta di una perizia puntuale a sostegno del gruppo di riflessione sulle conseguenze sociali e umane del terrorismo nella regione di Diffa	08.04.2016	53 937 euro
5.	Sri Lanka	Rafforzare le capacità della Commissione nazionale dei diritti umani nello Sri Lanka	07.06.2016	26 000 franchi
6.	OCHA	Contributo a uno studio sull'impatto degli sfollamenti interni di lunga durata e sulle opzioni di intervento	09.09.2016	52 632 dollari americani
7.	Commissione dell'Unione africana	Seminario ad alto livello sulla pace e la sicurezza a Oran, in Algeria	06.09.2016	100 000 franchi
8.	Comunità economica degli Stati dell'Africa	Seminario per la validazione del rapporto sull'elaborazione concettuale di una banca dati che consenta di allestire un registro delle capacità civili di riserva per le operazioni di mantenimento della pace	05.04.2016	22 762 dollari americani

¹⁴ RS 193.9

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Conseguenze finanziarie
9.	Consiglio d'Europa	Contributo al progetto «Campagna parlamentare allo scopo di porre fine alla detenzione amministrativa di bambini migranti – fase II»	29.11.2016	225 513 euro
10.	Forza multinazionale e osservatori (FMO)	Contributo finanziario al team di osservatori civili dell'FMO	29.08.2016	126 315 dollari americani
11.	Bangladesh	Contributo alla Segreteria della presidenza bangladese del Forum mondiale su migrazione e sviluppo (GFMD)	28.07.2016	120 000 dollari americani
12.	CICR	Distacco di un consigliere speciale in negoziati umanitari presso il Centro di competenza per i negoziati umanitari del CICR	17.06.2016	192 000 franchi
13.	OHCHR	Sostegno al relatore speciale sui diritti umani dei migranti, incaricato di valutare l'incidenza degli accordi commerciali regionali e bilaterali sui diritti umani dei migranti	03.03.2016	85 219 dollari americani
14.	OHCHR	Sostegno tecnico nel 2016 destinato al Governo tunisino per l'integrazione della dimensione dei diritti umani nelle misure di lotta contro il terrorismo	16.03.2016	89 869 dollari americani
15.	OHCHR	Sostegno al relatore speciale dell'ONU per il diritto all'acqua potabile e a sistemi di igiene sanitaria per il suo rapporto sulla parità di genere e l'accesso all'acqua potabile e a sistemi di igiene sanitaria	29.04.2016	43 000 franchi
16.	OHCHR	Contributo finanziario versato all'OHCHR per il fondo volontario per la cooperazione tecnica per il 2016	21.06.2016	500 000 franchi
17.	OHCHR	Contributo finanziario non vincolato della Svizzera all'OHCHR per il 2016	23.06.2016	1 milione di franchi
18.	OHCHR	Progetto relativo all'obbligo di diligenza in materia di diritti umani	27.09.2016	60 000 dollari americani
19.	OHCHR	Migliorare la tutela dei diritti umani dei rifugiati siriani in Libano	30.09.2016	190 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Conseguenze finanziarie
20.	ACNUDU	Contributo al progetto «Studio globale sui bambini privati della libertà»	15.11.2016	150 000 dollari americani
21.	ACNUDU	Contributo alle attività condotte dell'UNHCHR nello Yemen	18.11.2016	156 053 dollari americani
22.	ACNUDU	Contributo 2016 al fondo dell'ONU per le vittime della tortura	02.12.2016	200 000 franchi
23.	ACNUDU	Contributo a favore di un progetto volto a sostenere il lavoro di analisi dei diritti umani, la giustizia transizionale e il trattamento del passato in Siria	06.12.2016	180 000 dollari americani
24.	Alto Rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina	Contributo della Svizzera al bilancio dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante (OHR) dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017	12.12.2016	72 588 euro
25.	Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC)	Contributo volontario al Fondo fiduciario destinato al finanziare missioni in Siria	07.01.2016	200 000 franchi
26.	Servizio delle azioni di lotta contro le mine dell'ONU (UNMAS)	Sostegno allo sminamento umanitario a Gaza mediante il fondo fiduciario volontario	12.12.2016	150 000 dollari americani
27.	Università dell'ONU	Bambini e violenza estrema: progetto di prevenzione e reazione al loro reclutamento da parte delle forze armate e promozione del loro esonero e della loro reintegrazione nella società	14.11.2016	102 000 dollari americani
28.	Volontari dell'ONU	Contributo al Programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite 2017	25.11.2016	402 951 dollari americani
29.	OSCE	Contributo al progetto dell'OSCE «Sostegno per l'applicazione regionale della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU»	29.05.2015	20 779 euro
30.	OSCE	Contributo al progetto dell'OSCE sulle attività della sua rete di gruppi di riflessione e di istituti universitari	04.07.2016	50 000 euro

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Conseguenze finanziarie
31.	OSCE	Contributo al progetto dell'OSCE «Conferenza annuale sui media nel Caucaso meridionale»	04.07.2016	45 800 euro
32.	OSCE	Contributo al progetto dell'OSCE «Sostegno alla prevenzione della tortura nella zona»	27.07.2016	285 714 euro
33.	OSCE	Prevenzione della tratta di esseri umani nelle catene di approvvigionamento mediante pratiche e misure statali	25.08.2016	10 000 euro
34.	OSCE	Scuola estiva dell'OSCE a Vienna	16.09.2016	10 000 euro
35.	OSCE	Contributo al progetto dell'OSCE relativo a una missione di esperti in materia di indagini giudiziarie	16.09.2016	36 300 euro
36.	OSCE	Contributo al programma di formazione degli osservatori elettorali dell'OSCE	23.09.2016	50 000 euro
37.	OSCE	Contributo al progetto dell'OSCE volto ad aumentare l'efficacia e creare un ambiente favorevole ai difensori dei diritti umani»	07.10.2016	50 000 franchi
38.	PNUS	Contributo al fondo per il consolidamento della pace dell'ONU	14.12.2015	330 000 franchi
39.	PNUS	Invio di un incaricato di progetto per la sicurezza umana nella Repubblica Centrafricana	10.02.2016	44 358 dollari americani
40.	PNUS	Sostegno immediato al dialogo politico e al Governo di unità nazionale in Libia	27.04.2016	200 000 franchi
41.	PNUS	Contributo al programma di sponsorizzazione «Gruppo di lavoro aperto sul promovimento dei negoziati multilaterali sul disarmo nucleare»	19.05.2016	31 580 dollari americani
42.	PNUS	Stabilizzazione per la Libia – verso la ripresa e la pace	01.07.2016	250 000 dollari americani
43.	PNUS	Promozione della partecipazione delle donne libiche durante la transizione	05.08.2016	250 000 franchi

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Conseguenze finanziarie
44.	PNUS	Contributo al progetto di sostegno ai neocostituiti Stati federati della Somalia	06.10.2016	100 000 dollari americani
45.	PNUS	Definizione delle norme internazionali per il controllo delle armi leggere e realizzazione dell'obiettivo 16 per lo sviluppo sostenibile mediante un rafforzamento delle capacità, volto a impedire il commercio illegale delle armi in questione	28.10.2016	100 000 dollari americani
46.	PNUS	Rafforzamento delle capacità della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala con due funzionari investigativi colombiani	05.12.2016	120 200 dollari americani
47.	PNUS	Sostegno alla realizzazione degli impegni in materia di sminamento	12.12.2016	150 000 dollari americani
48.	UNDPA	Rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno dei buoni uffici dell'ONU	05.07.2016	127 500 dollari americani
49.	UNDPA	Contributo al <i>Multi-Year-Appeal</i> 2016–2017	25.08.2016	300 000 dollari americani
50.	UNDPA	Team di riserva di esperti in mediazione	17.11.2016	200 000 dollari americani
51.	Dipartimento dell'ONU per le operazioni di mantenimento della pace (DPKO)	Analisi regionale delle operazioni condotte in Medio Oriente e nell'Africa settentrionale nel quadro delle missioni di mantenimento della pace dell'ONU	10.06.2016	110 000 dollari americani
52.	UNHCR	Contributo alla realizzazione di uno studio sul ruolo istituzionale, il mandato e l'impiego dell'UNHCR nel quadro dei trasferimenti forzati legati a catastrofi naturali e al cambiamento climatico, concluso il 23 novembre 2016	23.11.2016	60 000 dollari americani
53.	UNIDIR	Contributo volontario all'UNIDIR per il periodo 2016–2017	11.04.2016	150 000 franchi
54.	UNIDIR	Comprendere i rischi legati alle armi nucleari	07.10.2016	60 000 dollari americani

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Conseguenze finanziarie
55.	UNODA	Contributo volontario al fondo fiduciario per l'istituzione di un meccanismo di indagine congiunto con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche – ONU (OPAC-ONU), conformemente alla risoluzione 2235 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU	06.01.2016	100 000 franchi
56.	UNODA	Programma di padrinato per l'8ª conferenza d'esame della Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche e il suo comitato preparatorio	19.07.2016	21 000 dollari americani
57.	UNODA	Contributo al meccanismo di finanziamento dell'ONU per la cooperazione in materia di regolamentazione degli armamenti	30.11.2016	50 000 dollari americani

2.5 Accordi sull'accesso al mercato del lavoro per le persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti

Introduzione

La legge del 22 giugno 2007¹⁵ sullo Stato (LSO) ospite precisa le condizioni di accesso al mercato del lavoro per le persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche e posti consolari in Svizzera. Questa normativa è destinata soprattutto a garantire l'attrattiva della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali. Essa dovrebbe nel contempo facilitare l'attribuzione della reciprocità per le persone che accompagnano i nostri agenti in servizio all'estero. Una delle preoccupazioni principali della politica del personale del DFAE è di creare le condizioni necessarie affinché le persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato all'estero possano esercitare un'attività lucrativa nel Paese ospitante.

Dichiarazioni unilaterali di reciprocità da parte degli Stati interessati dovrebbero evitare, per quanto possibile, la negoziazione di accordi bilaterali in materia. Se una tale dichiarazione unilaterale di reciprocità non è consentita dalla legislazione interna di uno Stato, è prevista la conclusione di un accordo bilaterale.

¹⁵ RS 192.12

**2.5.1 Accordo tra la Svizzera e l'India che autorizza le
persone che accompagnano i membri delle missioni
diplomatiche e dei posti consolari a esercitare
un'attività lucrativa, concluso il 6 ottobre 2016**

- A. L'accordo verte sull'autorizzazione, concessa alle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero, ad esercitare un'attività lucrativa.
- B. L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in India.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1 dicembre 2016. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

2.5.2 Accordo tra la Svizzera e il Perù sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 14 dicembre 2015

- A. L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero.
- B. L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Perù.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

2.5.3 Accordo tra la Svizzera e lo Sri Lanka sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 10 dicembre 2015

- A. L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero.
- B. L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Sri Lanka.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2016. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

2.6 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti

Introduzione

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente in materia di rilascio di visti Schengen. Questa regolamentazione si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati membri a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 2008¹⁶ concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE è responsabile dal 1 dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010 il DFAE ha pertanto concluso il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria. Nel 2016 sono stati firmati sei accordi di rappresentanza con sei Stati membri. Tali accordi sono elencati nel capitolo relativo a Schengen (cap. 9).

¹⁶ RS 142.204

2.7 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.7.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Austria concernente la cooperazione in materia consolare, concluso il 3 dicembre 2015

- A. L'accordo si applica ai cittadini svizzeri e austriaci e, sempre che lo Stato ospite non vi si opponga, anche ai cittadini del Lichtenstein.
- B. L'accordo offre ai cittadini svizzeri la possibilità di rivolgersi, in determinati luoghi, a una rappresentanza austriaca e rappresenta un ampliamento dell'offerta consolare.

L'accesso alla rappresentanza svizzera competente rimane possibile. Nei Paesi in cui la Svizzera non dispone di una rappresentanza o se le distanze da percorrere per accedere a quest'ultima sono grandi, questa agevolazione permette innanzitutto di limitare le spese e i tempi della trasferta dei cittadini svizzeri che necessitano di un servizio in ambito consolare per il quale è necessaria la presenza di persona.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 64 capoverso 3 della legge federale del 26 settembre 2014¹⁷ sugli Svizzeri all'estero (LSEst).
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016. La sua validità è illimitata ma può essere denunciato in ogni momento, mediante nota diplomatica. La validità dell'accordo si estende sei mesi dal ricevimento della notifica della denuncia.

2.7.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Austria, rappresentata dal Ministero federale per l'Europa, l'integrazione e gli affari esteri, concernente l'impiego e la condivisione di locali a Dublino, in Irlanda, concluso il 19 maggio 2016

- A. L'accordo definisce le condizioni quadro e le modalità relative alla sistemazione dell'ambasciata di Austria in locali dell'ambasciata di Svizzera a Dublino, in Irlanda («colocation»).
- B. In seguito alla ristrutturazione della rete esterna svizzera, lo statuto dell'ambasciata di Svizzera a Dublino è passato a quello di rappresentanza ufficiale di piccola dimensione. La cancelleria e la residenza, di proprietà della Confederazione, si sono dovute adeguare alle nuove esigenze, tra cui la riduzione degli effettivi e del fabbisogno in superficie utile effettiva. Mediante la locazione all'Austria degli spazi che in questo modo si sono liberati è stato possibile evitare una locazione antieconomica dei locali lasciati liberi e ridurre le spese legate alla rappresentanza ufficiale di piccola dimensione. La condivisione di locali permette inoltre di intensificare ulteriormente i rapporti già stretti tra la Svizzera e l'Austria e di sfruttare le sinergie.
- C. Risparmi annui per ca. 63 500 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2016. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi da una delle due Parti, al più presto per la data di scadenza di un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore.

2.7.3**Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero degli affari esteri danese, concernente la realizzazione di una co-locazione nei locali del Consolato generale di Danimarca a Lagos, in Nigeria, concluso il 18 maggio 2016**

- A. L'accordo definisce le condizioni quadro e le modalità relative alla sistemazione del Consolato generale di Svizzera in locali del Consolato generale di Danimarca a Lagos, in Nigeria («colocation»).
- B. La condivisione di locali permette alla Svizzera di aprire un consolato generale a Lagos, in linea con la sua strategia in materia di rete esterna. Grazie alla co-locazione la Svizzera riesce a spartire con la Danimarca gli elevati costi legati alla manutenzione dell'edificio e alla sicurezza, costi che non sarebbe stata in grado di assumere da sola. La condivisione di locali permette inoltre di intensificare ulteriormente i rapporti già stretti tra la Svizzera e la Danimarca e di sfruttare le sinergie.
- C. Spese di trasformazione 668 000 dollari americani. Spese di locazione annuali: 123 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2016 e copre il periodo dal 18 maggio 2016 al 18 settembre 2024. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni. L'accordo non può essere denunciato nei primi due anni successivi alla sistemazione del Consolato generale di Svizzera nei locali danesi, conformemente alla pianificazione del progetto.

2.7.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, concernente la realizzazione di una co-locazione in locali dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Oslo, in Norvegia, concluso il 14 dicembre 2016

- A. L'accordo definisce le condizioni quadro e le modalità relative alla sistemazione dell'ambasciata di Svizzera in locali dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Oslo, in Norvegia («colocation»).
- B. In seguito alla ristrutturazione della rete esterna svizzera, lo statuto dell'ambasciata di Svizzera a Oslo è passato a quello di rappresentanza ufficiale di taglia ridotta. Visto che anche i Paesi Bassi hanno ridotto la loro presenza in Norvegia, si è presentata l'occasione di realizzare una co-locazione. Le attività diplomatiche della Svizzera possono così proseguire nella regione a un costo vantaggioso. Del resto, la condivisione di locali permette di intensificare ulteriormente i rapporti già stretti tra la Svizzera e la Norvegia e di sfruttare le sinergie.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2016 e copre il periodo dal 14 dicembre 2016 al 14 dicembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. In casi motivati può essere denunciato con effetto immediato.

**2.7.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE,
e il Madagascar concernente un contributo per
l'organizzazione del Vertice XVI della Francofonia
ad Antananarivo nel novembre 2016, concluso il
27 giugno 2016**

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero all'organizzazione nel novembre 2016 del Vertice XVI della Francofonia ad Antananarivo, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del Vertice.
- B. L'OIF comprende 57 Stati membri e 23 Stati osservatori, e rappresenta quindi un'importante piattaforma per dialoghi politici con i rappresentanti ad alto livello di 80 Stati, di cui due membri del G7 (la Francia e il Canada), 17 membri dell'UE e 32 Stati africani. In tal senso l'OIF costituisce un eccellente strumento per le candidature svizzere in seno ad organi internazionali.

Al fine di sgravare il Madagascar, che rappresenta uno dei Paesi più poveri al mondo, e di promuovere rapporti bilaterali con questo Paese, la Svizzera sosterrà il Vertice, finanziando aspetti chiaramente definiti.

- C. 70 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2016 e copre il periodo dal 10 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di un mese.

**2.7.6 Accordo tra il DFAE e gli Archivi nazionali della
polizia del Guatemala (NPHA) concernente
l'immagazzinamento passivo degli archivi della
polizia nazionale guatemalteca, concluso il
7 gennaio 2016**

- A. L'accordo disciplina le modalità concernenti la custodia degli archivi della polizia nazionale guatemalteca nei locali della Direzione della sicurezza umana del DFAE.
- B. L'accordo è stato concluso in seguito a una richiesta da parte del Governo guatemalteco di custodire gli archivi nazionali della polizia, che in Guatemala sono liberamente accessibili. Secondo quanto convenuto la Direzione della sicurezza umana conserva nei propri locali cinque dischi duri per un periodo di cinque anni, effettua lavori di manutenzione e fornisce rapporti semestrali sulle loro condizioni. L'immagazzinamento è di natura passiva poiché non vi è possibilità di accesso ai documenti.
- C. 1216 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2016 e copre il periodo dal 7 gennaio 2016 al 31 ottobre 2020. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di tre mesi.

2.7.7 Accordo tra il DFAE, l'Archivio federale svizzero e il Ministero degli affari esteri della Repubblica delle Isole Marshall (RIM) concernente la preservazione, il deposito e l'accesso a lungo termine degli archivi del Tribunale per le rivendicazioni nucleari della RIM in Svizzera, concluso il 13 giugno 2016

- A. L'accordo disciplina le modalità di preservazione, conservazione custodia e accesso agli archivi del Tribunale per le rivendicazioni della RIM tra il Ministero degli affari esteri della RIM e l'Archivio federale svizzero.
- B. L'accordo fissa le condizioni del sostegno del DFAE alla messa in sicurezza degli archivi del Tribunale per le rivendicazioni nucleari della RIM, assicurata dall'Archivio federale svizzero. Poiché la RIM non dispone dei mezzi finanziari e tecnici necessari, l'Archivio federale svizzero garantisce la preservazione e il controllo dell'accesso alle informazioni come definiti dalla RIM. Il sostegno del DFAE consiste nell'agevolare la trasmissione della versione elettronica degli archivi del Tribunale per le rivendicazioni nucleari per il tramite delle ambasciate della RIM e di Svizzera a Washington.
- C. 10 000–20 000 franchi di spese annuali per il deposito.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2016 e copre il periodo dal 3 giugno 2016 al 2 giugno 2036. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di tre mesi.

**2.7.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla
Missione permanente svizzera presso l'ONU/OI a
Ginevra, e l'OHCHR a Ginevra concernente un
contributo finanziario per la commemorazione del
10° anniversario del Consiglio dei diritti dell'uomo,
concluso il 26 aprile 2016**

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'impiego del contributo finanziario della Svizzera per i festeggiamenti per la commemorazione del 10° anniversario del Consiglio dei diritti dell'uomo (UNCHR) a Ginevra nel 2016.
- B. L'UNCHR ha aperto la sua prima sessione nel giugno 2006. L'ACNUDU, uno dei partner strategici della Svizzera nella sua politica dei diritti umani, propone una serie di attività commemorative nel giugno 2016, in occasione dei 10 anni dall'istituzione dell'UNCHR. Tali commemorazioni si iscrivono nelle attività previste dalla Svizzera lungo tutto il 2016 al fine di celebrare questo anniversario e rafforzare l'UNCHR in seno all'ONU.
- C. 115 200 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2016 e copre il periodo dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.9**Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo per la traduzione in francese della descrizione degli sport olimpici e di un'applicazione sul patrimonio africano di Rio, concluso il 2 maggio 2016**

- A. L'accordo tra la Svizzera e l'OIF definisce le modalità del contributo svizzeri alle spese per la traduzione in francese delle attività durante in Giochi di Rio in Brasile nell'estate 2016.
- B. Il progetto vuole contribuire alla diffusione della lingua francese nelle grandi attività sportive internazionali, conformemente alla strategia di promozione del francese sulla scena internazionale. La designazione di un Grande Testimone della Francofonia, nella persona di Manu Dibango, per i Giochi di Rio ne è la concretizzazione.
- C. 20 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2016 e copre il periodo dal 15 maggio 2016 al 31 ottobre 2016. L'accordo può essere modificato per scritto con l'accordo delle due Parti. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.10**Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo al programma di promozione dell'impiego mediante l'imprenditoria femminile e giovanile nell'Africa subsahariana francofona, concluso il 2 maggio 2016**

- A. L'accordo tra la Svizzera e l'OIF definisce le modalità del contributo svizzero al programma di promozione dell'impiego grazie all'imprenditoria di donne e giovani nell'Africa subsahariana francofona, ossia il finanziamento di una missione dell'OIF in Camerun nell'estate 2016.
- B. Il programma si prefigge di rafforzare le capacità dei Paesi partner nell'identificare e nel gestire le opportunità di creazione di posti di lavoro e di redditi mediante l'imprenditoria, in particolare per i giovani e le donne, nelle filiere strategiche per la Francofonia (economia numerica, economia verde, economia sociale e solidale, economia della cultura, economia del sapere). Il programma si iscrive nella Strategia economica per la Francofonia, adottata in occasione del XV° Vertice di Dakar tenutosi nel novembre 2014. Lo scopo è quello di rafforzare le capacità dei Paesi destinatari al fine di proporre soluzioni nella creazione di impieghi e di redditi nei settori a forte potenziale di impiego nelle zone di intervento e/o nei settori strategici per la Francofonia, nel quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
- C. 32 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2016 e copre il periodo dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre 2016. L'accordo può essere modificato per scritto con l'accordo delle due Parti. Non sono previste modalità di denuncia.

**2.7.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE,
e l'OIF concernente un contributo al programma
«Favorire un coinvolgimento più attivo dei giovani
nelle istanze della Francofonia», concluso il
2 settembre 2016**

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo al programma attuato per favorire un coinvolgimento più attivo dei giovani nelle istanze della Francofonia, al fine di finanziare la partecipazione di 20 giovani al Vertice della Francofonia in Madagascar.
- B. Il progetto vuole dare la possibilità ai giovani francofoni di impegnarsi appieno nelle istanze di Antananarivo in Madagascar, sia prima che durante il Vertice, e consiste in una consultazione dei giovani francofoni (attività 1), una Conferenza dei giovani francofoni a Parigi nell'ottobre 2016 (attività 2) e la partecipazione di una delegazione di 20 giovani, di cui una Svizzera, alle Istanze di Madagascar (attività 3). Il contributo sarà destinato esclusivamente alla terza attività.
- C. 80 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2016 e copre il periodo dal 15 settembre 2016 al 31 dicembre 2016. L'accordo può essere modificato per scritto con l'accordo delle due Parti. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.12

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi ai fini di determinare lo statuto giuridico del Segretariato in Svizzera, concluso il 13 giugno 2016¹⁸

- A. L'accordo stabilisce i privilegi, le immunità e le agevolazioni concessi al Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (il Segretariato) e ai propri funzionari, vale a dire, nella fattispecie, i privilegi, le immunità e le agevolazioni che sono solitamente concessi a un'organizzazione intergovernativa e ai propri funzionari.
- B. Il Segretariato è stato istituito mediante l'articolo 18 paragrafo 1 del Trattato del 2 aprile 2013¹⁹ sul commercio delle armi e ha sede a Ginevra. Il suo mandato è quello di assistere gli Stati Parte nell'attuazione effettiva del Trattato. Il Trattato sul commercio delle armi è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 2 aprile 2013 e approvato dall'Assemblea federale il 26 settembre 2014. Entrato in vigore per la Svizzera il 30 aprile 2015, si prefigge un commercio internazionale delle armi responsabile e contribuisce alla lotta contro il commercio illecito di armi. Per la prima volta uno strumento di diritto internazionale vincolante impone regole e controlli nel commercio internazionale degli armamenti convenzionali.
- C. Le conseguenze finanziarie sono quelle che derivano dagli esoneri fiscali previsti dall'accordo. Tuttavia, nella fattispecie, il numero di funzionari è poco elevato e non dovrebbe aumentare di molto, cosicché le conseguenze finanziarie degli esoneri fiscali loro accordati hanno una portata limitata.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera a LES.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2016 e può essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.

¹⁸ RS 0.192.122.54

¹⁹ RS 0.518.61

**2.7.13 Scambio di lettere del 6/12 luglio 2016²⁰ tra la
Confederazione Svizzera e il Segretariato
del Trattato sul commercio delle armi concernente lo
statuto dei membri del personale di cittadinanza
svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere
(AVS/AI/APG e AD)**

- A. Lo Scambio di lettere prevede che il personale svizzero del Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (il Segretariato) non sia obbligatoriamente affiliato all'AVS sempre che sia affiliato a un sistema di previdenza previsto dal Segretariato. Avrà la possibilità di aderire su base volontaria all'AVS/AI/APG e/o alla sola AD.
- B. Stessi motivi dell'accordo di sede (cfr. n. 2.7.12).
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera a LES.
- E. Lo Scambio di lettere è entrato in vigore il 12 luglio 2016 e può essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.

2.7.14

Sei accordi bilaterali concernenti il riconoscimento dei certificati e dei programmi di formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi commerciali battenti bandiera svizzera, conclusi rispettivamente tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e
la Bulgaria, il 24 novembre 2016
la Croazia, il 17 marzo 2016
le Filippine, il 3 marzo 2016
la Romania, l'8 gennaio 2016
la Slovenia, il 14 gennaio 2016
lo Sri Lanka, il 25 luglio 2016

- A. Gli accordi disciplinano il riconoscimento da parte della Svizzera della formazione dei marittimi dispensata da altri Stati membri dell'Organizzazione marittima internazionale, conformemente alla Convenzione internazionale del 1978²¹ sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW).
- B. I membri dell'equipaggio di navi commerciali battenti bandiera svizzera provengono da numerosi Paesi. Sono formati nel loro Paese di origine conformemente alla Convenzione Convention STCW. Grazie agli accordi bilaterali firmati con altri Stati Parte alla Convenzione STCW, la Svizzera può controllare da vicino l'autenticità dei certificati presentati dai membri dell'equipaggio di navi svizzere. Inoltre la Svizzera è abilitata a ispezionare in modo puntuale istituti di formazione esteri.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Gli accordi sono entrati in vigore il giorno della loro firma. La loro durata di validità è di cinque anni. Cinque anni dopo la loro entrata in vigore sono rinnovati automaticamente per cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non ne abbia notificato la risoluzione all'altra Parte almeno dodici mesi prima della scadenza.

²¹ RS 0.747.341.2

2.7.15**Adesione alla Convenzione internazionale
di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti,
conclusa il 18 maggio 2007²²**

- A. La Convenzione degli Stati Parte dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) disciplina la gestione dei relitti nella zona economica esclusiva (200 miglia marine dalle linee di base; art. 57 della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982²³ sul diritto del mare).
- B. In qualità di Stato membro dell'OMI, la Svizzera sostiene una navigazione marittima sicura e rispettosa dell'ambiente. La Convenzione sulla rimozione dei relitti fissa obblighi di dichiarazione, obblighi di agire nonché garanzie finanziarie per i capitani, gli armatori e i proprietari registrati di navi commerciali d'alto mare. Gli obblighi si applicano nel caso in cui incidenti marittimi producano relitti che presentano un potenziale pericolo per la navigazione o per l'ambiente marino e la cui responsabilità spetta alla nave coinvolta nell'incidente.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 4a capoverso 1 della legge federale del 23 settembre 1953²⁴ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
- E. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 16 agosto 2016 e può essere denunciata al più presto un anno dopo tale data mediante notifica scritta indirizzata dal Segretario generale dell'OMI.

²² RS 0.747.363.5

²³ RS 0.747.305.15

²⁴ RS 747.30

**2.7.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal
DFAE, e la Segreteria CITES concernente
un contributo al finanziamento del programma
di lavoro della Segreteria CITES 2017–2019,
rubrica C «Enforcement Support Service» per il
2017, concluso il 19 dicembre 2016**

- A. L'accordo definisce le modalità dell'impiego del sostegno finanziario della Svizzera alla Segreteria della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453).
- B. La Convenzione CITES, conclusa il 3 marzo 1973 a Washington disciplina il commercio di determinati animali e piante e loro prodotti. La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1975. La Svizzera è la depositaria della Convenzione.
- Il contributo ha lo scopo di migliorare le capacità della Segreteria CITES e di rafforzare l'attuazione della Convenzione.
- C. 150 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Ogni sua modifica richiede la forma scritta. Nel caso di divergenze le Parti si impegnano a giungere a un'intesa mediante negoziati diretti. Se l'intesa non è raggiunta, l'accordo può essere denunciato dal DFAE e il contributo restituito nella sua totalità o in parte.

2.7.17

Accordo tra la Svizzera e la Segreteria del Commonwealth a Londra concernente un contributo finanziario per l'allestimento dei nuovi uffici a Ginevra, concluso il 14 dicembre 2016

- A. L'accordo definisce la modalità d'impiego del sostegno finanziario della Svizzera a favore del *Commonwealth Small States Office* (CSSO) per l'allestimento dei nuovi uffici a Ginevra.
- B. Il Commonwealth ha deciso di cambiare locali per installarsi dal febbraio 2017 in uffici in grado di offrire migliori condizioni di accoglienza, al fine di meglio rispondere alle esigenze delle missioni permanenti che ospita.
Il contributo si prefigge di sostenere il Commonwealth nei suoi sforzi volti a migliorare le condizioni di accoglienza del CSSO.
- C. 174 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2016 e copre il periodo dal 14 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017. Ogni sua modifica richiede la forma scritta. Nel caso di divergenze le Parti si impegnano a giungere a un'intesa mediante negoziati diretti. Se l'intesa non è raggiunta, l'accordo può essere denunciato dal DFAE e il contributo restituito nella sua totalità o in parte.

**2.7.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE,
e l'UNIDIR concernente la concessione di un
finanziamento di base a favore del funzionamento
generale dell'UNIDIR nel 2016, concluso il
21 luglio 2016**

- A. L'accordo definisce il volume e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'UNIDIR.
- B. Con sede a Ginevra, l'UNIDIR conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e del disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaustivi sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo. Il suo obiettivo è di promuovere la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli mediante negoziati. Il lavoro dell'UNIDIR, di qualità e unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto anche per la Svizzera. L'UNIDIR rafforza inoltre la posizione di Ginevra in quanto centro internazionale del disarmo. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale permette all'UNIDIR di mantenere la sua offerta.
- C. 84 211 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2016 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNIDIR, il DFAE può denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

2.7.19**Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento delle capacità della giustizia e della sicurezza in relazione con bambini reclutati in gruppi terroristici, concluso il 5 settembre 2016**

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un manuale e l'organizzazione di formazioni per il trattamento di bambini reclutati in gruppi terroristici. Le formazioni sono rivolte, nella prima fase del progetto, agli operatori del diritto penale e della protezione dell'infanzia nella regione del Sahel affinché si familiarizzino con il quadro giuridico internazionale.
- B. La tematizzazione delle questioni fondamentali della giustizia giovanile si iscrive nell'impegno assunto dalla Svizzera in favore del rispetto dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. Con l'elaborazione di materiale di formazione e l'organizzazione di formazioni, la Svizzera si adopera per l'attuazione del diritto internazionale e la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani.
- C. 95 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2016 e termina con il pieno adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'UNODC. In caso di inosservanza o di cattivo adempimento degli obblighi, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso totale o parziale del contributo.

2.7.20**Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 19 dicembre 2016**

- A. L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza.
- B. Il fondo intende rafforzare il buon governo nei settori della sicurezza e della difesa. A tal fine è messo a punto un programma pluriennale con gli Stati interessati e sono messi a disposizione gli strumenti pratici.
- C. 70 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.
- D. Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003²⁵ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

²⁵ RS 193.9

2.7.21**Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina – fase II, concluso il 19 dicembre 2016**

- A. L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina.
- B. Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine saranno distrutte 366 000 armi leggere e di piccolo calibro, nonché 76 000 tonnellate di munizioni convenzionali.
- C. 80 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.
- D. Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.22**Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il quarto fondo di destinazione speciale in Giordania (Jordan IV), concluso il 19 dicembre 2016**

- A. L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera al quarto fondo speciale in materia di ammodernamento dello stoccaggio delle armi nonché della loro smilitarizzazione in Giordania.
- B. Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine la Giordania è sostenuta nel rafforzamento delle sue capacità nel settore della gestione e dello stoccaggio di armi e di munizioni; è inoltre istituita una piattaforma regionale di competenze in questo settore.
- C. 35 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.
- D. Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.23**Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la NATO concernente il sostegno al fondo speciale NATO-PpP in Giordania III, concluso il 19 dicembre 2016**

- A. L'accordo concerne il contributo della Svizzera al fondo speciale NATO-PpP in Giordania III – relativo alla formazione delle donne che sono in servizio nell'esercito giordano.
- B. L'obiettivo del progetto è sostenere un piano d'azione e misure conseguenti per la formazione delle donne che sono in servizio nell'esercito giordano. Esso contribuisce in tal modo all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, in Giordania.
- C. 35 000 franchi, legati allo sviluppo di un piano d'azione di tre anni (fase 1 del progetto). Partecipazione al Partenariato per la Pace.
- D. Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO concernente il contributo relativo al progetto «Mobilizing UNESCO Science Chairs for policy action towards the 2030 Agenda», concluso il 12 dicembre 2016

- A. L'accordo definisce il contenuto e le modalità di finanziamento da parte della Svizzera di un progetto dell'UNESCO il cui obiettivo è l'organizzazione a Ginevra della prima conferenza delle cattedre UNESCO concernente il settore delle scienze naturali e la sua valorizzazione.
- B. Il progetto costituisce la priorità definita per il 2016 a favore dei contributi forniti dall'UNESCO e mira a rafforzare il legame tra scienze e diplomazia al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, consolidando il polo scientifico rappresentato dalla Ginevra internazionale. Questo contributo si iscrive nella proposta approvata dal Consiglio federale il 17 dicembre 2014 in materia di contributi volontari preventivati dalla Divisione politica del DFAE a sostegno dell'azione dell'UNESCO per il periodo 2014–2017 e nelle priorità e misure della Strategia svizzera UNESCO 2015+. È inoltre conforme alla Strategia della Svizzera per la Ginevra internazionale.
- C. 180 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2016 e copre un periodo di 15 mesi fino al 15 marzo 2018. Può essere denunciato prima del termine di scadenza con il consenso delle due Parti oppure mediante un preavviso scritto di sei mesi.

**2.7.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE,
e l'UNITAR concernente la concessione di un
finanziamento di base a favore del funzionamento
generale dell'UNITAR per gli anni 2016–2017,
concluso il 2 dicembre 2016**

- A. L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Direzione delle organizzazioni internazionali (DOI) del DFAE all'UNITAR.
- B. Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Il lavoro svolto dall'UNITAR è di qualità ed è unanimemente riconosciuto. Esso costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNITAR rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR permette all'istituto di mantenere la sua offerta.
- C. 200 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2016 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

**2.7.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE,
e l'UNITAR concernente il tredicesimo seminario
per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali
del Segretario generale dell'ONU, concluso il
6 dicembre 2016**

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al tredicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU previsto nella primavera del 2017.
- B. Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU; per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare contatti al massimo livello.
- C. 300 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2016 e copre il periodo dal 6 dicembre 2016 al 31 luglio 2017. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

**2.7.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE,
e l'UNRISD concernente la concessione di un
finanziamento di base a favore del funzionamento
generale dell'UNRISD nel 2016, concluso il
25 aprile 2016**

- A. L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Direzione delle organizzazioni internazionali (DOI) del DFAE all'UNRISD.
- B. Insediato a Ginevra, l'UNRISD conduce un'attività indipendente di ricerca nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'UNRISD è di qualità ed è unanimemente riconosciuto. Esso costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD permette all'istituto di mantenere la sua offerta.
- C. 100 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 25 aprile 2016 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNRISD, il DFAE può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato e chiedere il rimborso totale o parziale del contributo.

2.7.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNSSC concernente un contributo finanziario per il Geneva Leadership Exchange tenutosi il 6–8 aprile 2016, concluso il 24 marzo 2016

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera allo *United Nations System Staff College* (UNSSC) con sede a Torino (Italia) per la realizzazione del *Geneva Leadership Exchange* avvenuto a Ginevra dal 6 all'8 aprile 2016.
- B. La riforma dell'ONU rappresenta uno dei principali assi strategici dell'impegno svizzero a lungo termine in seno all'ONU (decade 2012–2022). La conferenza si prefigge di tematizzare la gestione del cambiamento e dell'innovazione nel sistema onusiano. A tal fine, più di 30 quadri dell'ONU sono stati invitati ad approfondire questi temi in collaborazione con specialisti della scienza e dell'economia, a scambiarsi opinioni e sviluppare nuove soluzioni.
- C. 130 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera a LES.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2016 ed è giunto a scadenza il 6 giugno 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

2.7.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UN-CTITF concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento delle capacità degli agenti della sicurezza in relazione con i diritti umani, lo Stato di diritto e la prevenzione del terrorismo, concluso il 20 dicembre 2016

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la Task Force ONU per l'attuazione delle strategie contro il terrorismo (UN-CTITF) in relazione con il finanziamento di formazioni rivolte agli agenti impegnati nella lotta contro il terrorismo.
- B. Il sostegno a questo progetto per l'attuazione del quarto pilastro della Strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite si iscrive nell'impegno assunto dalla Svizzera per il rispetto dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. Con la preparazione di materiale didattico e l'organizzazione di formazioni, la Svizzera fornisce un importante contributo all'applicazione del diritto internazionale e a una lotta contro il terrorismo rispettosa dei diritti umani.
- C. 20 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2016 e termina con il pieno adempimento degli obblighi da parte dell'UN-CTITF. In caso di inosservanza o di cattivo adempimento degli obblighi, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso totale o parziale del contributo.

**2.7.30 Accordi di finanziamento di azioni volontarie
del credito di Stato ospite a favore del diritto
internazionale**

- A. Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni internazionali quattro accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito di Stato ospite a favore di progetti nell'ambito della Ginevra internazionale. Vista la relativa esiguità degli importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.
- B. Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali (UNITAR, OIF, MP Guyana, Union Africaine).
Gli accordi disciplinano le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, nonché le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.
- C. 52 474 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LES.
- E. Gli accordi sono stati conclusi per la durata dei progetti e sono giunti a scadenza nel 2016.

2.7.31 Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale

- A. Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni interstatali nove accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità degli importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.
- B. Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali, centri di ricerca, scuole universitarie, ONG e altri attori della società civile. I progetti selezionati vertono in particolare sul diritto internazionale umanitario, la giustizia penale internazionale e i diritti dell'uomo e mirano a promuovere la codificazione o migliorare il rispetto del diritto internazionale pubblico.

Gli accordi disciplinano le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, nonché le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.
- C. 122 124 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Gli accordi sono conclusi per la durata dei progetti e giungono a scadenza con la consegna dei rapporti finali.

3 Dipartimento federale dell'interno

3.1 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la possibilità di esenzione dall'assicurazione malattie svizzera, concluso il 7 luglio 2016

- A. L'accordo precisa le modalità di esenzione dall'assicurazione malattie svizzera che alcune categorie di persone residenti in Francia possono chiedere, nonché le modalità di radiazione dall'assicurazione malattie francese.
- B. Occorreva trovare una soluzione per situazioni non conformi ai vigenti testi di legge e migliorare le procedure.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004²⁶, applicabile per la Svizzera mediante l'Allegato II all'Accordo del 21 giugno 1999²⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2016. Può essere denunciato per la fine di un mese con un preavviso scritto di tre mesi.

²⁶ RS 0.831.109.268.1

²⁷ RS 0.142.112.681

3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata da MeteoSvizzera, e il BSC concernente la cooperazione nel programma Copernicus dell'UE, concluso il 18 novembre 2016

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il *Barcelona Supercomputing Center* (BSC), in Spagna, concernente l'attuazione congiunta del progetto *Evaluation and Quality Control Function for the Climate Data Store* nell'ambito del programma Copernicus.
- B. Mediante l'attuazione del servizio Copernicus «Cambiamento climatico» (C3S), MeteoSvizzera può approfittare della rete Copernicus nonostante il nostro Paese non partecipi a questo programma. Le prestazioni di MeteoSvizzera si fondano su una missione e una competenza chiave di MeteoSvizzera: la verifica operativa della bontà delle previsioni meteorologiche e climatiche. Il progetto permette a MeteoSvizzera di sviluppare competenze dall'interno e di rafforzare la sua posizione internazionale. MeteoSvizzera può fatturare la totalità dei costi al CS3. Per MeteoSvizzera non risultano costi supplementari né MeteoSvizzera si impegna a fornire prestazioni proprie. Il grado di copertura dei costi può essere aumentato.
- C. 268 643 franchi.
- D. Articolo 31 capoversi 1 e 2 lettera a LPRI.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016 e copre il periodo dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato per determinati motivi (ad es. violazioni contrattuali).

3.3

**Accordo di cooperazione tra la Svizzera e il Perù
volto ad impedire il traffico illecito di beni culturali,
concluso il 12 luglio 2016²⁸**

- A. L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Perù al fine di impedire il traffico illecito di beni culturali tra i due Stati contraenti. Disciplina l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali elencati negli allegati all'accordo che sono di importanza significativa per il patrimonio culturale di ciascuno dei due Stati contraenti.
- B. In virtù della legge federale del 20 giugno 2003²⁹ sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC), allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali concernenti l'importazione e il rimpatrio dei beni culturali con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'UNESCO del 1970.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2016 ed è concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. Esso si rinnova tacitamente ogni volta per un quinquennio, salvo denuncia scritta per via diplomatica di una delle Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

²⁸ RS 0.444.164.11

²⁹ RS 444.1

3.4

Accordo tra la Svizzera e il Portogallo concernente la compensazione tra l'Istituzione comune LAMal e l'Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., concluso il 25 maggio 2016

- A. L'accordo disciplina le modalità della compensazione dei crediti reciproci nel settore dell'assicurazione malattie per il tramite di organismi di collegamento dei due Stati. Si tratta esclusivamente di disciplinare le modalità del pagamento tra organismi di collegamento.
- B. L'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone disciplina il rimborso dei costi da parte delle assicurazioni malattie in occasione del ricorso a prestazioni mediche in un altro Stato. I costi sono dapprima assunti dall'assicurazione malattie nello Stato in cui avviene il trattamento e successivamente fatturati alla competente assicurazione malattie per il tramite degli organismi di collegamento dei due Stati interessati. È stato concluso un accordo di compensazione con il Portogallo per semplificare e accelerare la procedura di rimborso fra Stati ed evitare inutili trasferimenti di denaro reciproci.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 35 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004³⁰, applicabile per la Svizzera mediante l'Allegato II all'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone³¹.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2016. Si applica per la durata di cinque anni e si rinnova tacitamente ogni volta per un anno supplementare, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

³⁰ RS 0.831.109.268.1

³¹ RS 0.142.112.681

4 Dipartimento federale di giustizia e polizia**4.1 Accordo tra la Svizzera e l'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 29 febbraio 2016³²**

- A. Lo scopo dell'accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini armeni per soggiorni in Svizzera di 90 giorni al massimo su un periodo di 180 giorni. L'accordo semplifica segnatamente i requisiti giustificativi della finalità del viaggio per determinate categorie di persone. Per le stesse si applicano anche i criteri per il rilascio di visti per più entrate. Inoltre l'accordo disciplina la durata delle procedure di trattamento delle domande di visto, nonché gli emolumenti corrispondenti. Include infine anche la soppressione dell'obbligo di visto per i detentori di un passaporto diplomatico. Se l'Armenia reintroducesse l'obbligo del visto per i cittadini della Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Svizzera, a questi si applicherebbero automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dall'accordo ai cittadini armeni.
- B. L'UE ha concluso nel 2012 con l'Armenia un accordo concernente la facilitazione del rilascio di visti, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Per armonizzare la prassi per il rilascio di visti Schengen è opportuno che la Svizzera assimili la sua politica in materia di rilascio dei visti di breve durata a quella dell'UE. Tale intento è garantito con la conclusione dell'accordo concernente la facilitazione del rilascio dei visti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2016 e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

³² RS 0.142.111.562.1

4.2

**Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaijan
sulla facilitazione del rilascio dei visti, concluso
il 10 ottobre 2016³³**

- A. Lo scopo dell'accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini azeri e svizzeri per soggiorni in Svizzera di 90 giorni al massimo su un periodo di 180 giorni. L'accordo semplifica segnatamente i requisiti giustificativi della finalità del viaggio per determinate categorie di persone. Per le stesse si applicano anche i criteri per il rilascio di visti per più entrate. Inoltre l'accordo disciplina la durata delle procedure di trattamento delle domande di visto, nonché gli emolumenti corrispondenti. Include infine anche la soppressione dell'obbligo di visto per i detentori di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio biometrico.
- B. L'UE ha concluso nel 2013 con l'Azerbaijan un accordo concernente la facilitazione del rilascio di visti, entrato in vigore il 1° settembre 2014. Per armonizzare la prassi per il rilascio di visti Schengen è opportuno che la Svizzera assimili la sua politica in materia di rilascio dei visti di breve durata a quella dell'UE. Tale intento è garantito con la conclusione dell'accordo concernente la facilitazione del rilascio dei visti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017 e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

³³ RS 0.142.111.642

4.3 **Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaijan sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato, concluso il 10 ottobre 2016³⁴**

- A. L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. Stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi devono essere riammessi da ciascuna Parte contraente e per quali cittadini di Stati terzi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente.
- B. L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi generali relativi al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Rappresenta un elemento importante della collaborazione svizzera con Stati terzi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017 e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

³⁴ RS 0.142.111.649

4.4

**Accordo tra la Svizzera e la Colombia sulla
soppressione reciproca dell'obbligo del visto per
i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali,
speciali o di servizio, concluso il 3 agosto 2016**

- A. L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido rilasciato da una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale con cui è stato concluso un accordo di sede, siano esentati dall'obbligo del visto per entrare sul territorio dell'altra Parte contraente per assumervi la loro funzione. Inoltre i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido rilasciato da una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata.
- B. La Svizzera ha finora esentato, in diversi modi, dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio. Da un canto esistono accordi bilaterali che definiscono il gruppo di persone così esentate dall'obbligo del visto nonché gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) elenca otto Paesi quali la Bolivia, la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, l'Iran, il Marocco, il Perù e la Tunisia, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza in modo globale e senza disposizioni più precise. Per giungere a una legislazione uniforme, il DFGP si prefigge di abrogare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV. Per questa ragione la Colombia è stata invitata a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 6 agosto 2016. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4.5

**Accordo tra la Svizzera e la Colombia
concernente l'esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata per i titolari di passaporti ordinari,
concluso il 3 agosto 2016**

- A. L'accordo esonera dall'obbligo del visto i cittadini colombiani che intendono soggiornare nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni senza esercitare alcuna attività lucrativa.
- B. Tale esenzione dal visto si fonda sulla direttiva adottata il 15 maggio 2014 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE nonché sull'accordo che l'UE ha firmato con la Colombia nel dicembre 2015.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 6 agosto 2016. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4.6

**Accordo tra la Svizzera e l'Ecuador sulla
soppressione reciproca dell'obbligo del visto per
i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale,
speciale o di servizio, concluso il 1° aprile 2016³⁵**

- A. L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale con cui è stato concluso un accordo di sede, siano esentati, per la durata della loro funzione, dall'obbligo del visto per l'entrata e il soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente. Inoltre i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata.
- B. La Svizzera ha finora esentato, in diversi modi, dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio. Da un canto esistono accordi bilaterali che definiscono il gruppo di persone così esentate dall'obbligo del visto nonché gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) elenca otto Paesi quali la Bolivia, la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, l'Iran, il Marocco, il Perù e la Tunisia, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza, in modo globale, e senza disposizioni più precise. Per giungere a una legislazione uniforme, il DFGP si prefigge di abrogare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV. Per questa ragione l'Ecuador è stato invitato a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo si applica provvisoriamente dal 1° aprile 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4.7

Accordo tra la Svizzera e l'India sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 6 ottobre 2016³⁶

- A. L'accordo prevede la soppressione reciproca dell'obbligo del visto per tutti i titolari di un passaporto diplomatico che intendono entrare e soggiornare per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata. L'entrata per assumere la propria funzione soggiace tuttavia all'obbligo del visto in entrambi gli Stati.
- B. L'accordo è stato negoziato simultaneamente all'Accordo tecnico concernente l'identificazione e il ritorno.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo si applica provvisoriamente dal 7 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

³⁶ RS 0.142.114.232

**4.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'India
 concernente l'identificazione e il ritorno di cittadini
 indiani e svizzeri, concluso il 6 ottobre 2016³⁷**

- A. L'accordo tecnico disciplina la collaborazione nel settore dell'identificazione e del ritorno di cittadini che non adempiono le condizioni per il soggiorno nello Stato in cui si trovano.
- B. L'accordo tecnico è stato negoziato simultaneamente all'Accordo sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 5 LStr.
- E. L'accordo tecnico è entrato in vigore al momento della sua firma il 6 ottobre 2016 ed è valido per una durata di cinque anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4.9

Accordo tra la Svizzera e il Kirghizistan sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 20 settembre 2016

- A. L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, membri di una missione diplomatica o consolare del loro Stato o rappresentante il loro Stato presso un'organizzazione internazionale, siano esentati dall'obbligo del visto per entrare sul territorio dell'altro Stato e soggiornarvi per la durata della loro funzione. L'accordo dispensa inoltre dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico che intendono entrare sul territorio dell'altro Stato e soggiornarvi per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata.
- B. L'accordo risponde alla richiesta delle autorità kirghise di concludere un accordo sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 12 dicembre 2016. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4.10

Accordo tra la Svizzera e il Kuwait relativo alla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 24 marzo 2016³⁸

- A. L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido di una delle Parti contraenti, membri di una rappresentanza diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato, possano entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, sul territorio dell'altra Parte contraente.
- B. L'accordo risponde alla richiesta presentata alla Svizzera nel 2015 dalle competenti autorità kuwaitiane di concludere un accordo sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 21 luglio 2016 e può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

**4.11 Accordo tra la Svizzera e il Kuwait sulla
riammissione di persone in situazione irregolare,
concluso il 24 marzo 2016³⁹**

- A. L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi devono essere riammessi da ciascuna Parte contraente e per quali cittadini di Stati terzi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente.
- B. L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi generali relativi al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.
- E. L'accordo entra in vigore il 1° luglio 2017 e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

³⁹ RS 0.142.114.769

4.12

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio, concluso il 14 gennaio 2016⁴⁰

- A. L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale valido, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale con cui è stato concluso un accordo di sede, siano esentati dall'obbligo del visto per entrare sul territorio dell'altra Parte contraente per assumervi la loro funzione. Inoltre i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale valido rilasciato da una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata.
- B. La Svizzera ha finora esentato, in diversi modi, dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale. Da un canto esistono accordi bilaterali che definiscono il gruppo di persone in tal modo esentate dall'obbligo del visto nonché gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) elenca otto Paesi quali la Bolivia, la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, l'Iran, il Marocco, il Perù e la Tunisia, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza in modo globale e senza disposizioni più precise. Per giungere a una legislazione uniforme, il DFGP si prefigge di abrogare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV. Per questa ragione la Repubblica Dominicana è stata invitata a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo si applica provvisoriamente dal 14 gennaio 2016 e può essere denunciato dalle Parti in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

4.13**Accordo di cooperazione tra la Svizzera e lo Sri Lanka in materia di migrazione, concluso il 4 ottobre 2016⁴¹**

- A. L'accordo persegue un approccio globale delle questioni migratorie prevedendo, oltre alle disposizioni riguardanti l'identificazione e la riammissione, una più stretta cooperazione nei temi migratori, quali la reintegrazione, la collaborazione tecnica o la lotta contro il traffico di esseri umani.
- B. L'accordo formalizza la cooperazione esistente con le autorità srilankesi in materia di riammissioni da uno Stato Parte di persone che non adempiono più le condizioni di soggiorno nell'altro Stato. L'accordo rafforza in tal modo la certezza del diritto di questa cooperazione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 24 dicembre 2016 e può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

⁴¹ RS 0.142.117.121

4.14

Accordo tra la Svizzera e la Tunisia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto speciale, concluso il 18 febbraio 2016⁴²

- A. L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico o speciale valido rilasciato da una delle Parti contraenti, membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Stato o rappresentante il loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, siano esentati dall'obbligo del visto per l'entrata e lo svolgimento della loro funzione sul territorio dell'altra Parte contraente. Inoltre i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido rilasciato da una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.
- B. La Svizzera ha esentato finora dall'obbligo del visto, in diversi modi, i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale. Da un canto esistono accordi bilaterali che definiscono il gruppo di persone in tal modo esentate dall'obbligo del visto nonché gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) elenca otto Paesi quali la Bolivia, la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, l'Iran, il Marocco, il Perù e la Tunisia, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza in modo globale e senza disposizioni più precise. Per giungere a una legislazione uniforme, il DFGP si prefigge di abrogare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV. Per questa ragione la Tunisia è stata invitata a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 28 aprile 2016 e può essere denunciato dalle Parti in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

⁴² RS 0.142.117.582

4.15

Memorandum of Understanding tra la Svizzera e la Provincia dell'Alberta/Canada concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari, concluso il 25 gennaio 2016⁴³

- A. Il protocollo d'intesa si prefigge di semplificare in modo determinante la copertura di pensioni alimentari all'estero, nella misura in cui i creditori di alimenti possano accedere molto più facilmente ai tribunali esteri e sia loro possibile beneficiare del sistema estero integrale dell'aiuto alla copertura grazie alla cooperazione diretta tra le autorità.
- B. In assenza di un accordo multilaterale o bilaterale, i creditori di alimenti la cui situazione economica è spesso sfavorevole, sono confrontati con problemi irrisolvibili. Gli ostacoli finora riscontrati in Canada sono l'assenza di assistenza giudiziaria, l'impossibilità di fare riconoscere direttamente un giudizio svizzero e la mancanza di una cooperazione diretta tra le autorità. A causa della notevole autonomia legislativa delle province canadesi in tale settore, vengono conclusi protocolli d'intesa con le singole province.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 25 gennaio 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

⁴³ RS 0.211.213.232.4

**4.16 Trattato tra la Svizzera e il Brasile sul trasferimento
dei condannati, concluso il 23 novembre 2015**

- A. Il trattato istituisce la base di diritto pubblico che permette ai cittadini svizzeri e brasiliani detenuti nell'altro Stato di scontare la pena residua nel loro Paese d'origine.
- B. Il trattato si prefigge di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 8a della legge federale del 20 marzo 1981⁴⁴ sull'assistenza internazionale in materia penale.
- E. Il trattato è stato ratificato dalla Svizzera il 24 febbraio 2016 ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento, da parte della Svizzera, della ratifica del Brasile. Il trattato può essere denunciato. La denuncia ha effetto dopo sei mesi.

**4.17 Accordo sotto forma di scambio di note tra la
Svizzera e la Turchia concernente lo stazionamento
di un addetto di polizia svizzero in Turchia,
concluso il 10 agosto 2016**

- A. L'accordo autorizza lo stazionamento in Turchia di un addetto di polizia svizzero.
- B. L'accordo definisce le modalità dello stazionamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994⁴⁵ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 10 agosto 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

**4.18 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente
l'esecuzione dell'Accordo d'associazione a
Schengen – accesso alle impronte digitali nei
passaporti, nei documenti di viaggio per
stranieri e nei permessi di soggiorno, concluso il
5 settembre 2016**

- A. L'accordo mira a concedere i diritti di lettura delle impronte digitali registrate nei passaporti elettronici, nei documenti di viaggio per stranieri e nei permessi di soggiorno.
- B. Le impronte digitali registrate nei documenti summenzionati sono particolarmente protette da qualsivoglia lettura non autorizzata. Se uno Stato auspica confrontare le impronte digitali dei viaggiatori con quelle registrate nei suddetti documenti, esso è tenuto a chiedere un diritto di lettura. La Germania l'ha fatto. Grazie alla concessione reciproca di diritti di lettura, le autorità preposte al controllo alle frontiere dispongono di uno strumento supplementare per controllare in modo più approfondito i documenti nel caso di sospetto abuso. I controlli alle frontiere esterne di Schengen risultano così rafforzati. Sia il corpo delle guardie di frontiera sia la polizia cantonale all'aeroporto di Zurigo dispongono della necessaria infrastruttura.
- C. 26 000 franchi (per l'adattamento tecnico della Germania e fino a quattro Paesi supplementari).
- D. Articolo 2a capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 2001⁴⁶ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia. Il rispetto dei requisiti tecnici e legali costituisce tuttavia una condizione irrinunciabile alla concessione dei diritti di lettura. Nel caso in cui tali esigenze non fossero adempite, il diritto di lettura può essere sospeso fino a quando i requisiti siano nuovamente soddisfatti.

⁴⁶ RS 143.1

5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1 Cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare

Introduzione

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di ottenere e mantenere la capacità d'impegno militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

5.1.1 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente gli scambi a scopo di addestramento tra il Frogman Corps danese, lo Jægerkorps danese e il Comando delle Forze speciali svizzere, concluso il 27 maggio 2016

- A. L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari dell'esercito svizzero ad addestramenti specializzati in Danimarca, la partecipazione di militari dell'esercito danese ad analoghi addestramenti in Svizzera e le prestazioni logistiche fornite in occasione di ciascuno di questi addestramenti.
- B. L'accordo permette di disciplinare gli aspetti generali del sostegno fornito dallo Stato ospite ai militari dello Stato partecipante, in particolare per quanto riguarda le relazioni finanziarie, lo statuto giuridico del personale che si trova sul territorio straniero e le questioni concernenti le armi, le munizioni, le cure mediche e le informazioni classificate.
- C. 2400 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 27 maggio 2016 e ha effetto fino al saldo di tutte le pretese finanziarie.

5.1.2 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente il sostegno fornito dalla Danimarca in occasione dell'esercitazione «NIGHT HAWK 2016», concluso il 20 giugno 2016

- A. L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari svizzeri e la fornitura di prestazioni logistiche in occasione dell'esercitazione multilaterale «NIGHT HAWK 2016» svoltasi in Danimarca dal 26 settembre al 7 ottobre 2016.
- B. L'accordo disciplina gli aspetti generali del sostegno fornito dallo Stato ospite per la partecipazione della Svizzera, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari, lo statuto giuridico del personale che si trova sul territorio straniero, il diritto applicabile in relazione con le armi, le munizioni, gli aeromobili, i veicoli a motore e le informazioni classificate.
- C. 45 110 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2016 e ha effetto fino al saldo di tutte le pretese finanziarie.

5.1.3**Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione di membri delle Forze aeree spagnole a un corso di addestramento a Emmen, concluso il 7 giugno 2016**

- A. L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di tre ufficiali spagnoli a un corso di formazione delle Forze aeree svizzere destinato ai piloti di droni (UAS: Unmanned Aircraft Systems [drones]).
- B. L'accordo tecnico disciplina lo statuto degli ufficiali spagnoli durante il loro soggiorno in Svizzera e le modalità di partecipazione a suddetto corso.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo tecnico è entrato in vigore il 7 giugno 2016. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno degli ufficiali spagnoli in Svizzera.

5.1.4 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2016» ad Albacete, concluso il 28 settembre 2016

- A. L'accordo tecnico ha permesso la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2015» svoltosi dal 23 settembre al 7 ottobre 2016 ad Albacete in Spagna.
- B. L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri e rinvia alle norme procedurali applicabili.
- C. 373 883 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo tecnico è entrato in vigore il 28 settembre 2016. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno dei partecipanti svizzeri in Spagna.

**5.1.5 Accordo tra le Forze aeree svizzere e le Forze
aeree francesi concernente le prestazioni
di sostegno legate all'esercitazione «Epervier»,
concluso il 14 giugno 2016**

- A. L'accordo disciplina lo svolgimento dell'esercitazione congiunta «Epervier», in programma dal 13 al 14 giugno 2016 presso la base aerea di Mont-de-Marsan in Francia.
- B. L'accordo disciplina il supporto logistico fornito dalle Forze aeree francesi alle Forze aeree svizzere nell'ambito dell'esercitazione «Epervier».
- C. 147 412 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2016. Ha effetto per tutta la durata dell'esercitazione e fino alla conclusione delle corrispondenti procedure amministrative.

**5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal
DDPS, e l'Italia concernente l'esercitazione
transfrontaliera ODESCALCHI 16, concluso il
18 giugno 2016**

- A. L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari svizzeri e italiani all'esercitazione ODESCALCHI 16, prevista dal 19 al 22 giugno 2016 in Svizzera e in Italia. Si tratta di un'esercitazione transfrontaliera realizzata nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe.
- B. L'accordo tecnico disciplina aspetti generali del supporto fornito dagli Stati coinvolti, segnatamente le prestazioni logistiche e le loro ripercussioni finanziarie, lo statuto giuridico e di responsabilità civile e la protezione delle informazioni.
- C. 300 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2016. La sua validità è limitata alla durata dell'esercitazione o fino al regolamento di tutti gli aspetti ad essa connessi.

**5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata
dal DDPS, e la Norvegia concernente la
partecipazione all'esercizio militare
NIGHTWAY 2016, concluso il 16 novembre 2016**

- A. L'accordo tecnico disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un addestramento intensivo di quattro settimane in Norvegia, che prevede in particolare lo svolgimento di voli di notte e di voli in condizioni difficili. Costituisce inoltre la base per esercizi di difesa aerea con le Forze aeree norvegesi.
- B. L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il supporto logistico fornito dall'esercito norvegese e le relative ripercussioni finanziarie; rinvia inoltre alle norme procedurali applicabili.
- C. 813 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2016. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

**5.1.8 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata
dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione
del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht
da parte del personale delle Forze aeree svizzere,
concluso il 15 gennaio 2016**

- A. L'accordo tecnico permette alle Forze aeree svizzere di utilizzare un impianto moderno ed ecologico allo scopo di esercitare le tecniche antincendio in aeromobili in fiamme e il salvataggio degli equipaggi di volo.
- B. L'accordo tecnico disciplina le prestazioni di supporto logistico da parte dei Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2016 e ha effetto per tutta la durata dell'istruzione.

**5.1.9 Accordo tecnico tra il DDPS e il Ministero polacco
della difesa concernente la visita alla
41ª base d'addestramento delle Forze aeree
a Deblin, concluso il 15 luglio 2016**

- A. L'accordo tecnico disciplina la visita alla scuola polacca per piloti militari di Deblin in Polonia da parte della scuola per piloti delle Forze aeree svizzere e lo svolgimento di numerosi voli di addestramento su sei PC-21 nello spazio aereo polacco.
- B. L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il supporto logistico fornito dalla Parte ospite durante il soggiorno in Polonia e rinvia alle norme procedurali applicabili.
- C. 11 438 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo tecnico è entrato in vigore il 15 luglio 2016 e ha effetto per la durata del soggiorno in Polonia e fino al regolamento di tutti gli aspetti amministrativi e finanziari corrispondenti.

**5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal
DDPS, e la Polonia concernente l'istruzione
degli equipaggi di carri armati presso il CIM di
Thun, concluso l'8 agosto 2016**

- A. L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di equipaggi di carri armati dell'esercito polacco (150 persone) all'istruzione dispensata dall'esercito svizzero presso il Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate (CIM) di Thun dal 7 marzo al 17 luglio 2016.
- B. L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti polacchi e la procedura per il supporto logistico fornito dal Paese ospite durante l'istruzione, in particolare per il vitto, l'alloggio e le spese di viaggio.
- C. 30 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo tecnico è entrato in vigore l'8 agosto 2016 e ha effetto per tutta la durata dell'istruzione o fino al regolamento degli aspetti legati alla stessa.

**5.1.11 Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e
 l'Agenzia svedese per l'armamento e la tecnica di
 difesa concernente l'utilizzazione del poligono di
 tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto
 del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS
 Course 2016, concluso il 1° novembre 2016**

- A. L'accordo tecnico disciplina l'utilizzazione del poligono di tiro (North European Aerospace Test Range; NEAT) di Vidsel, in Svezia, da parte di elicotteri Cougar delle Forze aeree svizzere per un addestramento di simulazione della realtà con il sistema di autoprotezione ISSYS (Integrated Self-Protection System).
- B. L'accordo tecnico disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le modalità di utilizzazione dell'installazione sul NEAT di Vidsel, il supporto logistico da parte del Paese ospite e i costi che ne derivano.
- C. 467 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo tecnico è entrato in vigore il 1° novembre 2016. La sua validità è limitata alla durata dell'addestramento, se del caso, fino al pagamento delle spese sostenute.

**5.1.12 Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere
e l'esercito svedese concernente il programma
di scambio per piloti 2016–2019, concluso il
5 dicembre 2016**

- A. L'accordo tecnico fornisce la base per ospitare un pilota militare svedese presso le Forze aeree svizzere e inviare, a scopo di addestramento, un pilota militare svizzero presso le Forze aeree svedesi.
- B. L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei piloti interessati dallo scambio, la messa a loro disposizione di un equipaggiamento specifico e l'assunzione dei costi e rinvia, per quanto riguarda l'accesso ai dati classificati, al corrispondente accordo concluso tra la Svizzera e la Svezia.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo tecnico è entrato in vigore al momento della sua firma, il 5 dicembre 2016, e ha effetto fino alla conclusione del programma di scambio, ossia al più tardi fino a fine 2019.

**5.1.13 Accordo tecnico tra Svizzera, rappresentata dal
DDPS, Spagna, Belgio, Cechia, Francia, Germania,
Italia, Regno Unito, Polonia, Slovacchia, Grecia,
Turchia, Norvegia, Ungheria, Paesi Bassi e la NATO
concernente il sostegno fornito dal Paese ospite
per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2016 in
Spagna, concluso il 16 maggio 2016**

- A. L'accordo tecnico concerne la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercizio multinazionale «TIGER MEET 2016» in programma dal 16 al 27 maggio 2016 a Saragozza in Spagna.
- B. L'accordo tecnico disciplina il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari derivanti da questa partecipazione.
- C. 347 303 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo tecnico è entrato in vigore il 16 maggio 2016. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

5.2 Accordi per il promovimento della pace

5.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e il Dipartimento del sostegno alle missioni delle Nazioni Unite (UNDFS) concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU, concluso il 24 marzo 2016

- A. L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU a New York (assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici ecc.). Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e le questioni relative alla responsabilità civile. Fa seguito all'accordo concluso il 2 luglio 2015, dal contenuto è simile, divenuto caduco a fine marzo 2016.
- B. L'accordo si basa sulla decisione del Consiglio federale del 15 ottobre 2014 di autorizzare il DDPS a inviare esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU per le missioni di promovimento della pace. Si è reso opportuno disciplinare al più presto le questioni poste dall'accordo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 66b LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2015 e ha effetto al più tardi fino alla fine di marzo 2017. Prevede un preavviso di disdetta di un mese.

**5.2.2 Accordo tra il DDPS e l'OSCE concernente
il distacco di personale presso il
Segretariato dell'OSCE a Vienna, concluso il
le 19 dicembre 2016⁴⁷**

- A. L'accordo disciplina il distacco di militari svizzeri al quartier generale dell'OSCE a Vienna.
- B. L'accordo, in quanto contratto quadro, disciplina i diritti e i doveri delle Parti. Contiene segnatamente norme concernenti la sicurezza, lo statuto e la procedura in occasione di viaggi di servizio di militari svizzeri, la presa a carico dei costi nonché questioni assicurative, relative all'istruzione e alla responsabilità.
- C. Sei militari al massimo dovrebbero essere distaccati a medio termine. I dati empirici mostrano che l'onere annuo, calcolato sulla base dei costi totali per uno specialista, ammonta a circa 250 000 franchi per persona distaccata.
- D. Articolo 66b LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Le Parti possono denunciarlo con un termine di disdetta di tre mesi.

5.3 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.3.1 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente il deposito di microfilm in rapporto con beni culturali importanti, concluso il 28 aprile 2016

- A. L'accordo disciplina il deposito presso l'Archivio federale dei microfilm a Heimiswil in Svizzera di microfilm appartenenti all'Archivio nazionale del Liechtenstein.
- B. La Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954⁴⁸ per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato impone alle Parti contraenti di predisporre, in tempo di pace, la tutela dei beni culturali, situati sul loro territorio, contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate. Le copie di sicurezza sotto forma di microfilm possono contribuire in larga misura a restaurare i beni culturali danneggiati o distrutti. Il Principato del Liechtenstein, che non dispone di luoghi adeguati per la conservazione dei propri microfilm né può garantire una separazione fisica adeguata dagli originali, ha chiesto alla Svizzera di conservarli negli spazi dell'Archivio federale dei microfilm.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2016 per una durata indeterminata. Le due Parti possono denunciarlo con un termine di disdetta di sei mesi dalla fine di un anno civile.

5.3.2**Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e Singapore, rappresentato dal suo Ministero della difesa, concernente la protezione di informazioni classificate scambiate nell'ambito della difesa, concluso il 19 maggio 2016⁴⁹**

- A. L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate nell'ambito della difesa.
- B. L'accordo disciplina le procedure e stabilisce una corrispondenza tra i livelli di classificazione, i principi di tutela del segreto e le verifiche della sicurezza delle parti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 150 capoverso 4 LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2016 e può essere denunciato per scritto entro 180 giorni.

⁴⁹ RS 0.514.168.91

5.3.3 Protocollo d'intesa tra il DDPS e il Comando alleato della NATO per la trasformazione concernente l'impiego di un ufficiale di collegamento svizzero, concluso il 15 dicembre 2016

- A. Il protocollo d'intesa è la base standardizzata della NATO per il disciplinamento formale dell'impiego di un ufficiale svizzero presso il Comando alleato della NATO per la trasformazione (ACT, Allied Command Transformation) a Norfolk (Virginia/Stati Uniti).
- B. Il protocollo d'intesa disciplina esclusivamente questioni tecnico-amministrative. Descrive infatti i posti di servizio e fissa, in un contratto amministrativo, i diritti, i compiti e i doveri degli ufficiali distaccati. Gli aspetti finanziari vi sono altresì convenuti.
- C. 140 000 franchi all'anno.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 15 dicembre 2016 e ha effetto per 10 anni. Entrambe le Parti possono denunciarlo con un termine di preavviso di 90 giorni.

6 Dipartimento federale delle finanze

6.1 Nove scambi di lettere bilaterali concernenti l'applicazione anticipata della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, concluso tra la Svizzera e l'Australia⁵⁰, il Canada⁵¹, la Repubblica di Corea⁵², il Guernsey⁵³, l'Isola di Man⁵⁴, l'Islanda⁵⁵, il Giappone⁵⁶, il Jersey⁵⁷, la Norvegia⁵⁸

- A. I nove scambi di lettere bilaterali sanciscono che l'articolo 6 (scambio automatico di informazioni) della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE del 25 gennaio 1988⁵⁹ sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) sia applicabile ai periodi fiscali e agli obblighi fiscali che iniziano il o dopo il 1° luglio 2016. A questo proposito, rimane inteso che nessuna informazione relativa agli anni civili precedenti il 2017 sarà oggetto di scambio. Questa applicazione anticipata permetterà ai due partner di procedere allo scambio automatico di informazioni per gli anni 2017/18 sulla base dell'accordo multilaterale del 29 ottobre 2014⁶⁰ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.
- B. Gli scambi di lettere consentono alla Svizzera di onorare i suoi impegni in materia di scambio automatico di informazioni nei confronti dei suoi partner.
- C. Nessuna.

⁵⁰ RS 0.653.215.8

⁵¹ RS 0.653.223.2

⁵² RS 0.653.228.1

⁵³ RS 0.653.236.731

⁵⁴ RS 0.653.236.736

⁵⁵ RS 0.653.244.5

⁵⁶ RS 0.653.246.3

⁵⁷ RS 0.653.236.752

⁵⁸ RS 0.653.259.8

⁵⁹ RS 0.652.1

⁶⁰ RS 0.653.1

- D. Articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e articolo 3 del decreto federale del 18 dicembre 2015⁶¹ che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sull'assistenza amministrativa.
- E. Gli scambi di lettere sono entrati in vigore il 1° gennaio 2017, ossia contemporaneamente alla Convenzione sull'assistenza amministrativa. Non sono previste modalità di denuncia.

⁶¹ FF **2015** 4661

6.2

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 21 dicembre 2016

- A. L'accordo disciplina l'attuazione della procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione dell'11 agosto 1971⁶² tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.
- B. Le regole procedurali della procedura arbitrale in conformità all'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione non sono stipulati nella Convenzione. Il paragrafo 7 dell'articolo 26 della Convenzione prevede per tale ragione che tali regole siano stabilite mediante accordo amichevole.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 paragrafo 7 della Convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

6.3**Accordo tra la Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 21 dicembre 2016**

- A. L'accordo disciplina l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 1971⁶³ tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, alle prestazioni degli istituti della previdenza professionale svizzera.
- B. Questo accordo risolve una controversia interpretativa concernente l'applicabilità dell'articolo 19 della Convenzione alle prestazioni degli istituti della previdenza professionale svizzera.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

⁶³ RS 0.672.913.62

6.4**Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente l'interpretazione della Convenzione del 20 marzo tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 16 novembre 2016**

- A. Mediante tale accordo la Svizzera e l'Argentina hanno convenuto che i vantaggi previsti dalla Convenzione del 20 marzo 2014⁶⁴ tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio non sono accordati nei casi di abuso, segnatamente quando si tratta di montature di puro artificio che non corrispondono a una realtà economica.
- B. In occasione dei negoziati riguardanti la Convenzione era stata discussa l'inclusione di una clausola anti-abuso. Alla fine l'Argentina ha preferito disciplinare tale questione in un accordo amichevole la cui firma è prevista dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Questo accordo, parafato durante i negoziati, non riduce né estende il campo di applicazione della Convenzione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 24 paragrafo 4 della Convenzione.
- E. L'accordo è applicabile a partire dal 1° gennaio 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

6.5

Accordo tra la Svizzera e l'Austria relativo all'abrogazione dell'Accordo del 13 aprile 2012 tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, concluso l'11 novembre 2016⁶⁵

- A. L'accordo disciplina l'abrogazione dell'Accordo sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e l'Austria.
- B. A partire dal 1° gennaio 2017 la Svizzera introdurrà lo scambio automatico di informazioni (SAI) con tutti gli Stati dell'UE. La Convenzione sull'imposizione alla fonte conclusa con l'Austria, in vigore dal 1° gennaio 2013, diverrà quindi caduca. L'accordo di abrogazione permette un passaggio agevole dal sistema dell'imposizione alla fonte e lo SIA. Esso disciplina segnatamente gli effetti dell'accordo sull'imposizione alla fonte, nonché gli ultimi trasferimenti delle imposte e delle dichiarazioni. È stato inoltre convenuto il mantenimento della validità del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività tra i due Stati nel settore finanziario.
- C. 72 000 franchi per i due accordi (Austria e Regno Unito, cfr. n. 6.7). Soppressione della provvigione di riscossione.
- D. L'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 giugno 2016⁶⁶ che approva e traspone nel diritto svizzero un Protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

⁶⁵ RS 0.672.916.331

⁶⁶ FF 2016 4439

6.6 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente le modalità di applicazione dell'articolo 28^{bis} della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso l'11 febbraio 2016

- A. L'accordo definisce le modalità di applicazione tra la Svizzera e la Francia della notificazione di precetti esecutivi relativi a crediti fiscali.
- B. Le modalità pratiche convenute riguardano segnatamente l'iter delle domande svizzere o francesi di assistenza alla notificazione in caso di insuccesso o di urgenza, la definizione di questa urgenza e l'importo minimo dei crediti fiscali interessati.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 28^{bis} paragrafo 5 della Convenzione del 9 settembre 1966⁶⁷ tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale.
- E. L'accordo è valido a partire dal 1° gennaio 2010 e può essere adeguato, per quanto necessario, mediante procedura di amichevole composizione tra le autorità competenti.

**6.7 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito che
abroga la Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la
Svizzera e il Regno Unito concernente la
collaborazione in ambito fiscale nella versione
modificata dal Protocollo del 20 marzo 2012,
concluso il 14 novembre 2016⁶⁸**

- A. L'accordo disciplina l'abrogazione della Convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito.
- B. A partire dal 1° gennaio 2017 la Svizzera introdurrà lo scambio automatico di informazioni (SAI) con tutti gli Stati dell'Unione Europea. L'Accordo sull'imposizione alla fonte concluso con il Regno Unito, in vigore dal 1° gennaio 2013, diverrà pertanto caduco. L'accordo di abrogazione consente una transizione ordinata tra il sistema dell'imposizione alla fonte e il SAI. Esso disciplina gli effetti dell'Accordo sull'imposizione alla fonte nonché gli ultimi trasferimenti delle imposte e delle dichiarazioni.
- C. 72 000 franchi per i due accordi (Austria, cfr. n. 6.5, e Regno Unito). Soppressione della provvigione di riscossione.
- D. Articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 giugno 2016⁶⁹ che approva e traspone nel diritto svizzero un Protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

⁶⁸ RS **0.672.936.741**

⁶⁹ FF **2016** 4439

6.8**Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano-Como, concluso il 24 novembre 2015⁷⁰**

- A. L'accordo disciplina l'istituzione di un ufficio a controlli abbinati nella stazione ferroviaria, all'interno del quale le autorità italiane sono abilitate a eseguire atti amministrativi; stabilisce inoltre che sia le autorità svizzere sia le autorità italiane siano abilitate a eseguire controlli sulla tratta Lugano-Como. L'accordo fissa le nuove zone e sostituisce il precedente Accordo del 28 febbraio 1974⁷¹.
- B. L'accordo mira a semplificare e ad accelerare il controllo doganale e la circolazione transfrontaliera delle merci.
- C. Nessuna.
- 4. Articolo 2 della Convenzione dell'11 marzo 1961⁷² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2016. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di sei mesi.

⁷⁰ RS **0.631.252.945.461.4**

⁷¹ RU **1974** 1245

⁷² RS **0.631.252.945.460**

6.9**Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Stabio/Gaggiolo, concluso il 24 novembre 2015⁷³**

- A. L'accordo disciplina che al valico di Stabio/Gaggiolo, sia sul territorio svizzero sia sul territorio italiano, possono essere istituite zone nelle quali lo Stato limitrofo è abilitato a eseguire il suo controllo doganale. L'accordo fissa le nuove zone e sostituisce il precedente accordo del 31 luglio/7 agosto 1985⁷⁴.
- B. L'accordo mira a semplificare e ad accelerare il controllo doganale e la circolazione transfrontaliera delle merci.
- C. 7,5 milioni di franchi per la costruzione delle nuove installazioni doganali.
- D. Articolo 2 della Convenzione dell'11 marzo 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2016. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di sei mesi.

⁷³ RS **0.631.252.945.461.5**

⁷⁴ RU **1985** 1323

6.10**Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione del numero 2 lettera a clausola (iii) del Protocollo concernente l'articolo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 18 maggio 2016**

- A. L'accordo riguarda il trattamento delle strutture patrimoniali secondo il diritto del Liechtenstein per le persone residenti ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015. Esso specifica le condizioni alle quali è rifiutato il riconoscimento delle strutture patrimoniali in quanto persone residenti.
- B. La residenza costituisce una condizione necessaria per l'applicazione della Convenzione conformemente al suo primo articolo. L'accordo contribuisce alla certezza giuridica chiarendo i casi in cui i vantaggi conferiti dalla Convenzione devono essere rifiutati alle strutture patrimoniali del Liechtenstein.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 10 luglio 2015⁷⁵ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2016 contemporaneamente alla Convenzione. Non sono previste modalità di denuncia.

6.11 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione del numero 5 del Protocollo concernente l'articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 14 novembre 2016

- A. L'accordo disciplina questioni di applicazione del disciplinamento relativo ai frontalieri di cui all'articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione.
- B. Il disciplinamento sui frontalieri concerne un numero ingente di lavoratori. Un accordo preliminare sulle questioni di applicazione è necessario affinché il disciplinamento sui frontalieri sia attuato in maniera omogenea nei due Stati contraenti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2016 contemporaneamente alla Convenzione. Non sono previste modalità di denuncia.

6.12

**Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein
relativo all'interpretazione degli articoli 19 e 21
della Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein
per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il
25 novembre 2016**

- A. L'accordo riguarda il trattamento delle prestazioni delle assicurazioni per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) della Svizzera e del Liechtenstein. Esso disciplina che tali prestazioni sono trattate secondo l'articolo 21 della Convenzione e sono imponibili unicamente nello Stato di residenza del destinatario della prestazione.
- B. Nel quadro del trattamento parlamentare della Convenzione nel Liechtenstein, è risultato che il Liechtenstein considera l'articolo 19 della Convenzione applicabile a prestazioni dell'AVS versate a persone che erano attive nel servizio pubblico. Questo avrebbe condotto alla doppia imposizione delle prestazioni dell'AVS del Liechtenstein e alla non-imposizione delle prestazioni dell'AVS svizzera.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 10 agosto 2015 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.951.43).
- E. L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2016 contemporaneamente alla Convenzione. Non sono previste modalità di denuncia.

**6.13 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi
 concernente l'applicazione della Convenzione del
 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi
 per evitare la doppia imposizione in materia di
 imposte sul reddito e il relativo protocollo
 concernente i fondi d'investimento «FBI», i fondi
 comuni d'investimento «FCP» e le società
 d'investimento a capitale variabile «SICAV»,
 concluso il 14 marzo 2016**

- A. L'accordo chiarisce l'applicazione degli articoli 10 (Dividendi) e 11 (Interessi) della Convenzione a fondi d'investimento aperti e definisce le condizioni alle quali i fondi d'investimento dei Paesi Bassi «FBI» (*fiscale belegging-sinstelling*), i fondi comuni d'investimento svizzeri «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile svizzere «SICAV» possono essere sgravati dall'imposta alla fonte su dividendi o interessi prelevati nell'altro Stato.
- B. L'accordo mira a facilitare la procedura di rimborso dell'imposta alla fonte in caso di investimenti tra i due Stati effettuati mediante i fondi d'investimento menzionati evitando abusi della Convenzione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 26 febbraio 2010⁷⁶ tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.
- E. L'accordo si applica a tutte le domande ancora pendenti o presentate dopo il 14 marzo 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

⁷⁶ RS 0.672.963.61

6.14

**Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi
concernente l'applicazione della Convenzione
del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi
per evitare la doppia imposizione in materia
di imposte sul reddito e il relativo protocollo
concernente i fondi d'investimento contrattuali
nei Paesi Bassi «FGR» e la società in accomandita
svizzera per investimenti collettivi «SACol»,
concluso il 14 marzo 2016**

- A. L'accordo chiarisce l'applicazione degli articoli 10 (Dividendi) e 11 (Interessi) della Convenzione a fondi d'investimento chiusi e definisce le condizioni alle quali i fondi contrattuali olandesi «FGR» (*Besloten fonds voor gemeene Rekening*) e le società in accomandita svizzere d'investimento collettivo «SaCol» possono essere sgravati dall'imposta alla fonte su dividendi o interessi prelevati nell'altro Stato.
- B. L'accordo mira a facilitare la procedura di rimborso dell'imposta alla fonte in caso di investimenti tra i due Stati fatti mediante i fondi d'investimento menzionati evitando abusi della Convenzione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.
- E. L'accordo si applica a tutte le domande ancora pendenti o fatte dopo il 14 marzo 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

- 7 **Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca**
- 7.1 **Messaggio del 15 dicembre 2006⁷⁷ sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009⁷⁸ sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014⁷⁹ concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata**

Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Cechia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 sono stati impegnati completamente fino alla seconda metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania entro la fine del 2014. I contributi per la Croazia verranno impegnati fino al primo semestre del 2017. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

⁷⁷ FF 2007 453

⁷⁸ FF 2009 4197

⁷⁹ FF 2014 3525

**Accordi conclusi sulla base dell'articolo 13 della legge federale
del 24 marzo 2006⁸⁰ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est**

Riduzione delle disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Romania	Progetto «SEAF – fondo per finanziare misure sostenibili nel settore dell'efficacia energetica»	11.05.2016	8,351 milioni di franchi
2.	Romania	Progetto «Creazione delle condizioni quadro per l'introduzione di un sistema di gestione e d'informazione elettronica nell'amministrazione fiscale nazionale»	22.09.2016	1,383 milioni di franchi

⁸⁰ RS 974.1

7.2**Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI⁸¹****Introduzione**

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e in tre regioni dell'ex Unione Sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. Quest'ultima concentra il proprio impegno sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque luride dei centri urbani, sull'efficienza energetica nella produzione industriale e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, operando in tal modo nei settori idrico e climatico. Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese, il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica e lo sviluppo del settore finanziario. Il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene di valore aggiunto globali e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono anch'essi aspetti importanti del programma della SECO (temi globali Finanza e commercio e Migrazione per quanto riguarda i riflussi di denaro). L'incoraggiamento del buon governo economico è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

⁸¹ FF 2012 2139

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Kosovo	Servizio di smaltimento delle acque di scarico nel sud-ovest del Kosovo fase IV	25.10.2016	8 milioni di euro
2.	Tagikistan	Sostegno finanziario del progetto sui rifiuti a Khorog	04.03.2016	3,01 milioni di dollari americani
3.	BERS	Iniziativa per le piccole imprese	10.05.2016	4,5 milioni di euro
4.	BERS	Partecipazione al fondo del partenariato per l'efficienza energetica e l'ambiente nell'Europa dell'Est	05.12.2016	3,5 milioni di franchi
5.	Gruppo della BM	Miglioramento dell'audit e dei rapporti finanziari di imprese nel Kirghizistan	24.06.2016	3,3 milioni di dollari americani
6.	BIRS/AIS	Secondo fondo fiduciario multi-donatori per il rafforzamento delle capacità nella gestione delle finanze pubbliche nel Kirghizistan	11.12.2015	1 milioni di franchi
7.	BIRS/AIS	Secondo fondo fiduciario multi-donatori per il rafforzamento delle capacità nella gestione delle finanze nel Kirghizistan	29.06.2016	2,8 milioni di franchi
8.	BERS	Modernizzazione del settore finanziario 2 – fondo fiduciario a donatore unico nell'Azerbaijan	25.11.2016	3 milioni di dollari americani
9.	OCSE	Rete anticorruzione dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale 2016–2019	18.05.2016	850 000 euro

7.3 **Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo**⁸²

Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. Nell'esecuzione dei provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO fa riferimento a tale obiettivo; in tale contesto sono particolarmente importanti il promovimento di una crescita economica sostenibile nei Paesi in sviluppo e una globalizzazione favorevole allo sviluppo, rispettosa dell'ambiente e socialmente sostenibile. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su cinque temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile e incentivare una crescita rispettosa del clima. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (*Middle Income Countries*, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano il Sudafrica, la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, la Tunisia e il Vietnam. Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione economica con le organizzazioni specializzate, come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

⁸² FF 2012 2139

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976⁸³ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Sudafrica	Programma di sviluppo economico nel circondario Ilembe nella provincia di Kwazulu Natal	21.01.2015	7,453 milioni di franchi
2.	Burkina Faso	Sostegno tecnico e finanziario alla Direzione generale delle imposte (fase 2 – 2016–2020)	12.05.2016	3,4 milioni di franchi
3.	Egitto	Sustainable Recycling Industries – SRI	10.03.2016	1,17 milioni di franchi
4.	Egitto	Programma nazionale di gestione dei rifiuti solidi	04.10.2016	10,5 milioni di euro
5.	Ghana	Finanziamento della seconda fase sui diritti intellettuali	19.01.2016	1,4 milioni di franchi
6.	Ghana	Mobilità e accessibilità urbane in Ghana	07.06.2016	6 milioni di dollari americani
7.	Ghana	Mobilizzazione delle entrate interne	07.06.2016	6,5 milioni di euro
8.	Ghana	Progetto «Remittance Grant Facility» 2016–2021	07.06.2016	2,6 milioni di dollari americani
9.	Indonesia	Sviluppo sostenibile del settore idroelettrico	05.07.2016	535 000 franchi
10.	BIS	Finanziamento inerente al successo per l'innovazione nei programmi urbani di sviluppo della mano d'opera	05.10.2016	4,184 milioni di dollari americani.
11.	BIS	Contributo al fondo «Sustainable Colombia»	29.11.2016	5 milioni di dollari americani
12.	BIRS	Fondo multidonatori «Indonesia – urbanizzazione sostenibile»	11.05.2016	13,4 milioni di dollari americani
13.	BIRS/AIS	Programma di assistenza analitica e consultiva per la gestione delle finanze pubbliche del Vietnam – Fondo fiduciario multidonatori	05.12.2015	7 milioni di franchi
14.	BIRS/AIS	Fondo multidonatori «Mobilitazione degli introiti fiscali interni, trasparenza fiscale e tassazione globale»	11.07.2016	1,5 milioni di dollari americani.

⁸³ RS 974.0

N°	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
15.	Società finanziaria internazionale della BM	Facilità in materia di consulenza sul clima degli investimenti (anni fiscali 2017–2021)	20.06.2016	5 milioni di dollari americani
16.	Gruppo della BM	Studio «Subnational Doing Business» in Colombia	12.08.2016	845 000 dollari americani
17.	BM	Progetto di sviluppo urbano e di resilienza a Can Tho, Vietnam	06.09.2016	10 milioni di dollari americani
18.	BM	Progetto di mobilità urbana a Ho Chi Minh City, Vietnam	17.12.2015	12 milioni di dollari americani
19.	ITC	Trade for Sustainable Development – T4SD	31.08.2016	3,006 milioni di franchi
20.	FMI	Attuazione di un fondo fiduciario di assistenza nel settore della politica economica e finanziaria	18.12.2015	24 milioni di franchi
21.	FMI	Fondo fiduciario tematico per il programma di gestione degli introiti dell'estrazione delle materie prime	13.09.2016	7 milioni di franchi
22.	FMI	Fondo fiduciario tematico per la mobilitazione di risorse interne nei Paesi in sviluppo	08.10.2016	7 milioni di franchi
23.	FMI	Fondo fiduciario per il sostegno del Centro di assistenza tecnica per l'Africa australe	08.10.2016	5 milioni di franchi
24.	FMI	Fondo fiduciario per il sostegno del Centro di assistenza tecnica per il Medio Oriente	08.10.2016	4,5 milioni di franchi
25.	Società finanziaria internazionale (IFC)	Sostegno dei programmi globali di assistenza tecnica dell'IFC (2016–2023)	01.06.2016	Nessun costo immediato
26.	Società finanziaria internazionale (IFC)	Sostegno al Fondo fiduciario IFC per l'America latina e i Caraibi per servizi di consulenza	23.11.2016	6 milioni di dollari americani
27.	UNIDO	Progetto «Climate Technology Centre and Network (CTCN)»	22.11.2016	4 milioni di franchi
28.	UNOPS	Progetto «Enhanced Integrated Framework»	11.12.2015	2 milioni di dollari americani

**7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento
federale dell'economia, della formazione e della
ricerca**

**7.4.1 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata
dal DEFR, e l'Amministrazione nazionale
di sicurezza sul lavoro della Cina concernente
la cooperazione in materia di sicurezza e salute
sul lavoro, concluso l'8 aprile 2016**

- A. Il protocollo d'intesa disciplina i mezzi e le modalità di cooperazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro tra la Svizzera e la Cina.
- B. Il protocollo d'intesa ha lo scopo di contribuire a rafforzare la sicurezza sul lavoro in Cina e in Svizzera.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Il protocollo d'intesa è entrato in vigore l'8 aprile 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

7.4.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, e Cuba, rappresentata dal Ministero dell'economia e della pianificazione, concernente la conversione del debito cubano, concluso il 18 maggio 2016

- A. L'accordo definisce le modalità di conversione e di rimborso, su un periodo di 18 anni, del debito cubano accumulato dal 1983 nei confronti della Svizzera.
- B. Il 12 dicembre 2015 un gruppo di 14 creditori di Cuba – Svizzera inclusa – sono giunti a un accordo multilaterale di conversione degli arretrati per un totale di 11,1 miliardi di dollari su un periodo di 18 anni. L'accordo bilaterale costituisce la base legale internazionale. Di conseguenza, Cuba rimborserà alla Svizzera un debito complessivo di 52 144 284 franchi sull'arco del periodo compreso tra il 31 ottobre 2016 e il 31 ottobre 2033.
- C. La Svizzera rinuncia agli interessi di mora per un importo complessivo di 80 206 860 franchi progressivamente fino al 1° novembre 2033 a condizione che Cuba rispetti tutte le scadenze.
- D. Articolo 7 della legge federale del 16 dicembre 2005⁸⁴ concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2016 e copre il periodo fino al 1° novembre 2033. Non sono previste modalità di denuncia.

7.4.3**Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sulla promozione dell'innovazione fondata sulla scienza, concluso l'11 novembre 2016⁸⁵**

- A. L'accordo prevede un'estensione delle prestazioni della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI). L'accordo ha lo scopo di favorire, nell'interesse dei due Paesi, l'innovazione fondata sulla scienza e di consentire a partner attuatori svizzeri e del Liechtenstein di cooperare, indipendentemente dalla loro provenienza, con i centri di ricerca di entrambi i Paesi che sono maggiormente qualificati per la realizzazione dei rispettivi progetti. A tale riguardo la CTI agirà, contro remunerazione, quale commissione di valutazione per la perizia interna del Liechtenstein e garantirà il controllo scientifico dei progetti provenienti dal Principato.
- B. Nel quadro della Strategia internazionale della Svizzera nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (giugno 2010), il Principato del Liechtenstein, in quanto Stato limitrofo, è di assoluta priorità per la Svizzera. L'accordo riflette l'interesse dei due Paesi a rafforzare e a formalizzare mediante la CTI la cooperazione esistente nel settore dell'innovazione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 31 capoverso 1 LPRI.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2017. Esso è stato concluso per una durata di quattro anni e sarà valutato dalle Parti al termine di due anni a partire dalla sua entrata in vigore. Può essere denunciato da ciascuna Parte per la fine di un anno civile con un preavviso di un anno.

7.4.4

**Accordo tra la Svizzera e l'Associazione AAL
mirante ad assicurare la partecipazione
della Svizzera al Programma a sostegno di
una vita autonoma e attiva (programma AAL)
2017–2020, concluso il 16 dicembre 2016⁸⁶**

- A. Scopo di questo accordo di partenariato è assicurare la partecipazione della Svizzera al programma AAL (Programma a sostegno di una vita autonoma e attiva) finché la Svizzera non sarà pienamente associata al programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione («Orizzonte 2020»).
- B. In considerazione della sua associazione parziale a «Orizzonte 2020» dal 15 settembre 2014, la Svizzera ha potuto partecipare al programma AAL unicamente in quanto Paese terzo partecipante a «Orizzonte 2020». L'accordo transitorio di durata limitata concluso a tale riguardo dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) con l'Associazione AAL giunge a scadenza alla fine del 2016. Il nuovo accordo permette alla Svizzera di proseguire ininterrottamente la partecipazione al programma e destinare fondi a sostegno di progetti.
- C. 12 milioni di franchi.
- D. Articolo 31 capoversi 1 e 2 LPRI.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2020. Prima di tale scadenza la Svizzera può denunciare l'accordo con un preavviso scritto di tre mesi.

⁸⁶ RS 0.420.513.121

**7.4.5 Accordo tra la Svizzera e il Segretariato di
EUREKA mirante ad assicurare la partecipazione
della Svizzera al programma Eurostars,
concluso il 16 dicembre 2016⁸⁷**

- A. Scopo di questo accordo di partenariato è assicurare la partecipazione della Svizzera al programma Eurostars finché la Svizzera non sarà associata pienamente al programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione («Orizzonte 2020»).
- B. In considerazione della sua associazione parziale a «Orizzonte 2020» dal 15 settembre 2014, la Svizzera ha potuto partecipare al programma Eurostars soltanto in quanto Paese terzo partecipante a «Orizzonte 2020». L'accordo transitorio di durata limitata concluso a tale riguardo dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI con il Segretariato di EUREKA giunge a scadenza alla fine del 2016. Il nuovo accordo permette alla Svizzera di proseguire ininterrottamente la partecipazione al programma e destinare fondi a sostegno di progetti.
- C. 32 milioni di franchi.
- D. Articolo 31 capoversi 1 e 2 LPRI
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato prima di tale scadenza mediante un preavviso scritto di tre mesi.

**7.4.6 Accordo tra la Svizzera e Global Crop Diversity
Trust concernente la concessione di fondi di
dotazione, concluso il 24 agosto 2016**

- A. L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e Global Crop Diversity Trust (GCDT) in merito alla messa a disposizione di quest'ultimo di un fondo di dotazione (*«Provision of Endowment Funds»*) pari a 730 000 dollari americani, destinato a essere gestito dal GCDT.
- B. Il GCDT finanzia alcune delle banche genetiche più importanti per la sicurezza alimentare globale, fornendo in tal modo un sistema che consente di assicurare la biodiversità a livello mondiale e di aumentare la resilienza generale dei sistemi agricoli. Il GCDT costituisce parimenti uno degli elementi centrali della Strategia di finanziamento del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche e per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), volto a garantire la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nonché la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione.
- C. 730 000 dollari americani.
- D. Articolo 177a capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 1998⁸⁸ sull'agricoltura.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 24 agosto 2016. Può essere denunciato per scritto al più presto dieci anni dopo la sua entrata in vigore.

7.4.7

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR e dalla DSC, e l'OIL, rappresentata dall'Ufficio internazionale del lavoro, concernente la cooperazione internazionale allo sviluppo, concluso il 30 maggio 2016

- A. Il protocollo d'intesa disciplina i settori tematici e le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIL in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.
- B. Il protocollo d'intesa rinnova e attualizza il quadro per i progetti di cooperazione allo sviluppo della SECO e della DSC con l'OIL.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.
- E. Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 30 maggio 2016. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

8 **Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione**

8.1 **Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, concluso il 4 dicembre 2015⁸⁹**

- A. L'accordo disciplina, a scopo semplificatorio, il riconoscimento reciproco in materia di conversione della licenza di condurre in caso di un trasferimento di domicilio dalla Svizzera verso l'Italia e inversamente.
- B. Considerate la particolare situazione geografica dei due Paesi, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul loro territorio, la Direttiva 2006/126/CE⁹⁰ e la Convenzione dell'8 novembre 1968⁹¹ sulla circolazione, i due Stati hanno convenuto di semplificare la conversione della licenza di condurre svizzera con una licenza di condurre italiana e inversamente.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 3 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2016 e copre il periodo dall'11 giugno 2016 al 10 giugno 2021. A partire da un anno prima della scadenza dell'accordo, le Parti contraenti possono avviare negoziati destinati a rinnovarlo. L'accordo può essere denunciato mediante un preavviso scritto di sei mesi.

⁸⁹ RS **0.741.531.945.4**

⁹⁰ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, GU L 438, del 30.12.2016

⁹¹ RS **0.741.10**

8.2

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), e l'UE, rappresentata dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), concernente la partecipazione dell'ElCom al gruppo di lavoro Elettricità dell'ACER, concluso l'11 gennaio 2016

- A. Il protocollo d'intesa disciplina le modalità tra la Svizzera e l'ACER concernente la partecipazione dell'ElCom, con statuto di osservatore, nel gruppo di lavoro Elettricità dell'ACER e nei suoi sottogruppi.
- B. La Svizzera è parte integrante del mercato europeo dell'elettricità in ragione della sua ubicazione centrale, della sua rete dei trasporti performante e della flessibilità del suo parco di centrali. Conformemente al mandato legale, l'ElCom, in quanto autorità regolatrice, ha il compito di coordinare la sua attività con quella delle autorità estere di regolazione e di rappresentare la Svizzera nei corrispondenti organismi internazionali. Il protocollo d'intesa disciplina la collaborazione sul piano tecnico tra l'ACER e l'ElCom in quanto autorità di regolazione di uno Stato terzo che non ha ancora concluso alcun accordo sull'elettricità con l'UE. Il protocollo autorizza l'ElCom a partecipare in quanto osservatore alle deliberazioni del gruppo di lavoro elettricità dell'ACER e dei suoi sottogruppi specifici ma anche a intervenire.
- C. 50 000 franchi all'anno per partecipare alle sedute a titolo di costi di viaggio.
- D. Articolo 24 della legge del 23 marzo 2007⁹² sull'approvvigionamento elettrico e articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 12 gennaio 2016 per una durata indeterminata. Può essere denunciato senza preavviso mediante notificazione scritta all'altra Parte.

**8.3 Convenzione tra la Svizzera, la Germania,
il Liechtenstein e l'Austria concernente
l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze
nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri
di telefonia mobile destinati a fornire servizi di
comunicazione elettronica nelle bande di frequenza
1920–1980 MHz/2110–2170 MHz, conclusa
a Berna il 19 maggio 2016**

- A. La convenzione disciplina i principi di assegnazione e coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere dei Paesi interessati.
- B. I criteri di pianificazione e di coordinamento stabiliti a titolo preliminare consentono agli utenti di telefonia mobile titolari di una concessione di utilizzare le risorse in frequenze a breve termine, in maniera efficace e senza formalità di coordinamento preliminari, in ogni tempo e indipendentemente dalla tecnologia.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 64 LTC.
- E. La convenzione è entrata in vigore il 19 maggio 2016 per una durata indeterminata. Può essere denunciata da tutte le parti mediante un preavviso di 12 mesi.

**8.4 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera
e della Francia concernente l'insediamento
delle stazioni di base GSM/UMTS/LTE sui territori
francese e svizzero, concluso il 28 giugno 2016**

- A. L'accordo disciplina le condizioni tecniche per l'esercizio di stazioni di base GSM/UMTS/LTE sul territorio del Paese limitrofo. Le stazioni esercitate dagli operatori di telefonia mobile sul territorio del Paese limitrofo, incluse le loro caratteristiche tecniche, sono menzionate in allegato a questo accordo.
- B. L'accordo consente all'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) di assicurare i servizi di telefonia mobile nei suoi siti a Ginevra-Meyrin (CH) e nel Pays de Gex (F).
- C. Nessuna.
- D. Articolo 64 LTC.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2016. Può essere denunciato per scritto dalle parti mediante un preavviso di 12 mesi. In caso di denuncia, le modalità per l'esercizio delle stazioni di base sono disciplinate.

8.5 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sul controllo delle materie nucleari, concluso l'8 novembre 2016

- A. Le autorità competenti in Svizzera per l'esecuzione dell'Accordo sull'applicazione delle garanzie e del suo Protocollo aggiuntivo conclusi con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) – attualmente l'Ufficio federale dell'energia e la Segreteria di Stato dell'economia – assicurano, su mandato del Governo del Liechtenstein, ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e del Protocollo summenzionati, l'allestimento del rapporto sulle materie nucleari nel Principato del Liechtenstein, inclusi i relativi compiti di controllo, nonché la raccolta, l'esame e l'allestimento delle dichiarazioni delle imprese del Liechtenstein.
- B. Il Principato del Liechtenstein è tenuto a una serie di obblighi di dichiarazione e di ispezioni nei confronti dell'AIEA. La creazione nel Liechtenstein di un proprio sistema di controllo e di dichiarazione, in considerazione dell'applicabilità estesa delle prescrizioni giuridiche svizzere (legge sull'energia nucleare, ordinanza sull'energia nucleare, ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie), si giustifica difficilmente.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2016. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti per la fine dell'anno con un preavviso di sei mesi.

**8.6 Accordo multilaterale M 289 ai sensi della
sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada delle
merci pericolose ADR⁹³, concernente il trasporto
di materie trasportate a caldo per l'applicazione di
demarcazioni stradali, concluso il 20 maggio 2016**

- A. Talune materie trasportate a caldo per l'applicazione di demarcazioni stradali non sono soggette con il presente accordo alle esigenze dell'ADR.
- B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

⁹³ RS 0.741.621

8.7

**Accordo multilaterale M 290 ai sensi della
sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR,
concernente il trasporto di animali infetti,
concluso il 20 maggio 2016**

- A. Da un lato l'accordo interessato assoggetta gli animali infetti a titolo non intenzionale alle corrispondenti norme legali dei Paesi interessati dal trasporto; dall'altro, gli animali viventi infetti a titolo intenzionale possono essere trasportati unicamente alle condizioni ammesse dalle autorità competenti.
- B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCR.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

**8.8 Accordo multilaterale M 291 ai sensi della
sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente
l'istruzione d'imballaggio P 502 (n. ONU 1873),
concluso il 20 maggio 2016**

- A. L'accordo consente il trasporto di acido perclorico, oltre che negli imballaggi in vetro, negli imballaggi in plastica.
- B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

**8.9 Accordo multilaterale M 292 ai sensi della
sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente
il trasporto di batterie al litio effettuato alle
condizioni approvate dalle autorità competenti
conformemente alla disposizione speciale 376,
concluso il 5 febbraio 2016**

- A. L'accordo consente il trasporto di talune batterie al litio difettose alle condizioni ammesse dalle autorità competenti di una Parte contraente dell'ADR o delle autorità competenti di un Paese che non è Parte contraente dell'ADR.
- B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 5 febbraio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

**8.10 Accordo multilaterale M 294 ai sensi della
sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo
al trasporto di prototipi di riproduzione di
grandi insiemi di pile al litio ionico (n. ONU 3480),
concluso il 20 maggio 2016**

- A. L'accordo disciplina l'imballaggio dei prototipi di grandi insiemi di pile al litio ionico.
- B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

**8.11 Accordo multilaterale M 295 ai sensi della
Sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al
trasporto di lotti composti di al massimo 100 pile e
batterie o ai prototipi di riproduzione di pile e
batterie, per quanto tali prototipi siano trasportati
per essere testati (n. ONU 3090 – 3091 – 3480 – 3481),
concluso il 20 maggio 2016**

- A. L'accordo disciplina le istruzioni d'imballaggio per i prototipi di riproduzione di pile e batterie al litio che non sono ancora state testate conformemente ai requisiti di prova.
- B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

8.12**Accordo multilaterale M 296 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di batterie al litio ibride contenenti nel contempo pile primarie al litio metallico e pile al litio ionico ricaricabili, concluso il 20 maggio 2016**

- A. L'accordo disciplina l'attribuzione e il trasporto di batterie al litio ibride contenenti nel contempo pile al litio metallico e al litio ionico.
- B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 30 giugno 2019. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

8.13

Accordo multilaterale M 299 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT secondo il sottoparagrafo 1.1.4.2, concluso il 17 giugno 2016

- A. L'accordo disciplina il trasporto dei recipienti a pressione che sono stati omologati dal ministero dei trasporti degli Stati Uniti.
- B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 17 giugno 2016 e permane valido fino al 1° giugno 2019. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi correlati

Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004⁹⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS) e l'Accordo del 26 ottobre 2004⁹⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e, se del caso, a trasporle nel diritto svizzero (art. 2 par. 3 e 7 AAS; art. 1 par. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera deve, dal canto suo, informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 par. 2 lett. a AAS; art. 4 par. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 par. 4 AAS; art. 4 par. 6 AAD).

Alcuni sviluppi che non contengono né diritti né obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti) non costituiscono, per natura, dei trattati ed è dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato, conformemente alle disposizioni costituzionali, dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del trattato in questione. La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni dalla notifica dell'UE per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 par. 2 lett. b AAS; art. 4 par. 3 AAD). Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino ovvero Dublino/Eurodac possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 paragrafo 4 e 17 AAS, nonché negli articoli 4 paragrafo 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, menzionata in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

⁹⁴ RS 0.362.31

⁹⁵ RS 0.142.392.68

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo. Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è avvenuto con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (l'introduzione si trova nel n. 2.7; gli accordi si trovano nei n. 9.10–9.18 di questo capitolo).

9.1 **Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/93 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen, concluso il 18 febbraio 2016⁹⁶**

- A. Lo scambio di note mira a snellire l'acquis di Schengen ai fini della chiarezza giuridica. Concretamente, il regolamento (UE) 2016/93⁹⁷ abroga formalmente un certo numero di atti divenuti obsoleti. Si tratta di decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo di Schengen disciplinanti dettagli essenzialmente nell'ambito dei controlli alla frontiera e dei visti, il cui contenuto è stato ripreso da atti più recenti che la Svizzera si è parimenti impegnata a rispettare. È parimenti abrogato il regolamento del Consiglio relativo alle prove del SIS II, che la Svizzera aveva ripreso sulla base di uno scambio di note ma che è privo di oggetto dalla messa in esercizio del sistema. Il recepimento del regolamento (UE) 2016/93 equivale, per le decisioni del comitato esecutivo di Schengen, a un adeguamento dell'AAS (adeguamento dell'allegato A parte 3 AAS) e, per il regolamento del Consiglio relativo alle prove del SIS II, all'abrogazione di uno scambio di note.
- B. I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr e articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 18 febbraio 2016. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

⁹⁶ RS **0.362.380.065**

⁹⁷ Regolamento (UE) 2016/93 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen, GU L 26 del 2.2.2016, p. 1

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/94 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 18 febbraio 2016⁹⁸

- A. Lo scambio di note mira a snellire l'acquis di Schengen ai fini della chiarezza giuridica. Concretamente, il regolamento (UE) 2016/94⁹⁹ abroga formalmente un certo numero di atti divenuti obsoleti. Si tratta di decisioni e di chiarazioni del comitato esecutivo di Schengen disciplinanti dettagli essenzialmente nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, il cui contenuto è stato ripreso da atti più recenti che la Svizzera si è parimenti impegnata a rispettare. È parimenti abrogato il regolamento del Consiglio relativo alle prove del SIS II, che la Svizzera aveva ripreso sulla base di uno scambio di note ma che è privo di oggetto dalla messa in esercizio del sistema. Il recepimento del regolamento (UE) 2016/94 equivale, per le decisioni del comitato esecutivo di Schengen, a un adeguamento dell'AAS (adeguamento dell'allegato A parte 3 AAS) e, per il regolamento del Consiglio relativo alle prove del SIS II, all'abrogazione dello scambio di note dell'epoca.
- B. I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 18 febbraio 2016. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

⁹⁸ RS **0.362.380.066**

⁹⁹ Regolamento (UE) 2016/94 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, GU L 26 del 2.2.2016, p. 6

9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 966 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2013) 4914 che stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne, concluso il 24 marzo 2016

- A. Lo scambio di note aggiorna l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e che possono essere muniti di un visto. Questo aggiornamento implica la modifica della decisione di esecuzione C(2013) 4914 in modo che il suo allegato è sostituito integralmente dall'allegato della decisione di esecuzione C(2016) 966 definitivo. I documenti di viaggio contenuti nell'elenco sono considerati riconosciuti fino a quando lo Stato Schengen interessato non comunica il non riconoscimento agli altri. In base a tale elenco le autorità di protezione delle frontiere e i servizi consolari sono in grado di verificare in maniera affidabile se un documento è riconosciuto come documento di viaggio ai sensi dell'articolo 6 del codice frontiere Schengen e può quindi essere munito di un visto Schengen. Qualora un documento di viaggio non sia riconosciuto da uno Stato Schengen, al suo titolare è vietato accedere al territorio di tale Stato.
- B. I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 marzo 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.4 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), concluso il 4 maggio 2016¹⁰⁰

- A. Lo scambio di note riunisce in un nuovo atto giuridico unico il tenore del codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) e le modifiche di tale testo finora registrate (codificazione). Di conseguenza, il codice frontiere è dotato di un nuovo numero di riferimento e i suoi articoli sono oggetto di una nuova numerazione. Il codice non ha subito alcuna modifica materiale.
- B. I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 maggio 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

¹⁰⁰ RS 0.362.380.067

**9.5 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione
C(2016) 3347 definitivo che stabilisce l'elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto
devono presentare in Iran, in Iraq e nella
Federazione Russa, concluso il 7 luglio 2016**

- A. Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione russa per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati sono tuttavia liberi di esentare, in casi particolari, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti loro noti per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere, nel corso dell'esame di una domanda, documenti giustificativi supplementari.
- B. I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 luglio 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.6 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 5947 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Argentina, in Brasile, a Hong Kong e a Macao, nonché in Tanzania, concluso il 24 ottobre 2016

- A. Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Argentina, in Brasile, a Hong Kong, a Macao e in Tanzania per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati sono tuttavia liberi di esentare, in casi particolari, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti loro noti per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere, nel corso dell'esame di una domanda, documenti giustificativi supplementari.
- B. I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 ottobre 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.7

**Scambio di note tra la Svizzera e l'UE
concernente il recepimento della decisione di
esecuzione C(2016) 5927 definitivo che
modifica la decisione di esecuzione C(2014) 6141
definitivo per quanto concerne l'elenco dei
documenti giustificativi che i richiedenti il visto
devono presentare in Algeria, concluso il
24 ottobre 2016**

- A. Lo scambio di note modifica l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria, per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati sono tuttavia liberi di esentare, in casi particolari, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti loro noti per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere, nel corso dell'esame di una domanda, documenti giustificativi supplementari.
- B. I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 ottobre 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione del SIS II, concluso il 17 agosto 2016

- A. Lo scambio di note consente all'Ufficio SIRENE di utilizzare correttamente il sistema di informazioni Schengen di seconda generazione (SIS II). La presente decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 interviene a modificare il Manuale SIRENE, disciplinante questioni tecnico-amministrative concernenti la gestione degli uffici SIRENE, nonché il trattamento delle iscrizioni nel SIS. Essa è rivolta in particolare ai collaboratori degli uffici SIRENE. Finora il manuale prevedeva di non autorizzare le iscrizioni relative alla sorveglianza discreta e ai controlli mirati per ragioni diverse da quelle indicate. Nella lotta contro il terrorismo, tali iscrizioni possono, per ragioni di sicurezza interna, in combinazione con altre iscrizioni (ad es. i divieti d'entrata), essere determinanti. Consentono infatti di opporsi ai tentativi di entrata, di soggiorno o di movimento nello spazio Schengen da parte di persone che mettono in pericolo la sicurezza e di giudicarle. Il Manuale SIRENE è stato completato al fine di legittimare queste nuove esigenze.
- B. I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 agosto 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 relativa alle norme minime di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel SIS II, concluso il 2 settembre 2016

- A. Lo scambio di note riprende le prescrizioni comuni affinché uno standard di qualità minimo sia assicurato al momento della registrazione di impronte digitali nel SIS II. Le prescrizioni sono definite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1345. Esse determinano in futuro quali criteri devono soddisfare le impronte digitali affinché esse possano essere registrate nel SIS II. Finora non vi era alcuna esigenza comune in merito agli standard di qualità che le impronte digitali dovevano soddisfare per essere registrate nel SIS II. La qualità, l'esattezza come pure il carattere completo delle impronte digitali assumono un ruolo essenziale per il successo delle ricerche SIS II. Tale standard è parimenti importante per il progetto futuro di SIS-AFIS. Quest'ultimo permette di registrare le impronte digitali non più soltanto come allegato e secondo formati diversi bensì di renderle disponibili in una banca di dati. In occasione di controlli di persone sarà quindi possibile procedere a confronti diretti nel sistema.
- B. I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

9.10**Scambio di note tra la Svizzera e la Germania
concernente la rappresentanza reciproca
nella procedura di rilascio dei visti, concluso il
24 maggio 2016**

- A. Lo scambio di note prevede che la Germania rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Gaborone (Botswana).
- B. Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo la Germania rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di rilascio dei visti a Gaborone (Botswana) a partire dal 1° giugno 2016. Da tale data, i richiedenti il visto nel Botswana possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Germania a Gaborone.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° giugno 2016 per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

**9.11 Scambio di note tra la Svizzera e la Finlandia
 concernente la rappresentanza nella procedura del
 rilascio dei visti, concluso il 4 maggio 2016**

- A. Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti la Finlandia nel rilascio dei visti Schengen a Bishkek (Kirghizistan) e conferma le altre rappresentanze in materia di visti Schengen a Vancouver, Montréal e Ottawa (Canada).
- B. Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Finlandia in materia di visti a Bishkek (Kirghizistan) a partire dal 1° giugno 2016. Da tale data, i richiedenti il visto provenienti dal Kirghizistan possono presentare la loro domanda per un soggiorno di breve durata in Finlandia presso l'ambasciata di Svizzera a Bishkek.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° giugno 2016 per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

**9.12 Scambio di note tra la Svizzera e la Francia
 concernente la rappresentanza nella procedura del
 rilascio dei visti, concluso il 30 maggio 2016**

- A. Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti la Francia nel rilascio di visti Schengen a Bishkek (Kirghizistan).
- B. Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Francia in materia di rilascio di visti a Bishkek (Kirghizistan) a partire dal 1° giugno 2016. Da tale data, i richiedenti il visto provenienti dal Kirghizistan possono depositare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Francia presso la rappresentanza svizzera a Bishkek.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° giugno 2016 per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

**9.13 Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente
la rappresentanza reciproca nella procedura
del rilascio dei visti, concluso il 14 luglio 2016**

- A. L'accordo prevede che la Svizzera e la Lettonia si rappresentino reciprocamente in taluni luoghi nel rilascio di visti Schengen.
- B. Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo, dal 1° luglio 2015 la Svizzera rappresenta gli interessi della Lettonia in materia di visti a Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est), Accra (Ghana), Dakar (Senegal); e, a partire dal 2 agosto 2016, anche a Biškek (Kirghizistan), Quito (Ecuador) e Kathmandu (Nepal). La Lettonia rappresenta invece la Svizzera dal 2 agosto 2016 a Kaliningrad (Russia) e Tashkent (Uzbekistan). Da questa data i richiedenti il visto di Cisgiordania, Gerusalemme Est, Ghana, Senegal, Kirghizistan, Ecuador, Nepal, la regione di Kaliningrad e Uzbekistan possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Lettonia o in Svizzera presso le rispettive rappresentanze svizzere o lettoni all'estero.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2016 per una durata indeterminata. Può essere denunciato mediante un preavviso di 90 giorni.

9.14

**Scambio di note tra la Svizzera e il Portogallo
concernente una rappresentanza nella procedura
di rilascio dei visti, concluso il 18 febbraio 2016**

- A. Lo scambio di note prevede che il Portogallo rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Bissau (Guinea-Bissau) e a São Tomé (São Tomé e Príncipe).
- B. Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 29 febbraio 2016 il Portogallo rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di rilascio dei visti a Bissau (Guinea Bissau) e São Tomé (São Tomé e Príncipe). Da tale data, i richiedenti il visto in Guinea-Bissau e São Tomé e Príncipe possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata presso la rispettiva ambasciata del Portogallo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 29 febbraio 2016 per una durata indeterminata. Può essere denunciato mediante un preavviso di 90 giorni.

**9.15 Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la
rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti,
concluso il 16 novembre 2016**

- A. L'accordo prevede che la Svezia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Lusaka (Zambia).
- B. Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen è stato concluso con la Svezia il 16 novembre 2016 in forma di scambio di note. In virtù di tale accordo, la Svezia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Lusaka (Zambia) a partire dal 1° gennaio 2017. Da tale data, i richiedenti il visto in Zambia possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Svezia.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1 Dipartimento federale degli affari esteri

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.1	Germania Contributo al Fondo regionale aperto per la modernizzazione dei servizi comunali, 29 novembre 2013	22.04.2016	Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1; di seguito: RS 974.1)	Terzo complemento: proroga fino al 30.09.2016.	–
10.1.2	Bulgaria Sostegno all'introduzione di un sistema di formazione professionale duale, 30 aprile 2015	22.01.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	I fondi sono stati ridistribuiti. I partner che collaborano alla realizzazione del progetto da parte svizzera e i loro compiti sono stati ridefiniti.	–
10.1.3	Cipro Ammodernamento della formazione professionale tecnica, 29 settembre 2010	31.10.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Proroga fino al 30.04.2017. Le modalità del rapporto finale e della chiusura sono state adeguate.	–
10.1.4	Cipro Costruzione di un impianto per il trattamento di fanghi da depurazione e di scarichi industriali a Limassol, 8 giugno 2012	14.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Proroga fino al 13.06.2017.	–
10.1.5	Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, 10 luglio 2012	22.12.2015	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Terzo complemento: proroga fino al 30.09.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.6	Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, 10 luglio 2012	15.02.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.	–
10.1.7	Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, 10 luglio 2012	09.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quinto complemento: proroga fino al 30.11.2016. I fondi sono stati ridistribuiti.	–
10.1.8	Ungheria Creazione di nuovi posti di lavoro nella regione di Kazincbarcika, 2 marzo 2012	25.01.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: proroga fino al 15.01.2017. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.	–
10.1.9	Ungheria Creazione di nuovi posti di lavoro nella regione di Kazincbarcika, 2 marzo 2012	22.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: proroga fino al 31.05.2017.	–
10.1.10	Ungheria Valutazione della situazione al fine di una migliore protezione di specie animali e vegetali minacciate nelle zone Natura 2000, 9 maggio 2012	12.02.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Primo complemento: proroga fino al 31.10.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.	–
10.1.11	Ungheria Miglioramento dei piani di utilizzazione di zone forestali per promuovere la biodiversità, 9 maggio 2012	06.04.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Primo complemento: proroga fino al 30.11.2016.	–
10.1.12	Ungheria Miglioramento dei piani di utilizzazione di zone forestali per promuovere la biodiversità, 9 maggio 2012	24.10.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.13	Ungheria Sostegno alla pedagogia forestale, 9 maggio 2012	03.05.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.10.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.	–
10.1.14	Ungheria Sostegno alla pedagogia forestale, 9 maggio 2012	20.10.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2016. I fondi sono stati ridistribuiti.	–
10.1.15	Ungheria Valutazione della situazione al fine di una migliore protezione delle specie animali minacciate nelle regioni di Vas, Zala e Somogy, 9 maggio 2012	09.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.	–
10.1.16	Ungheria Sostegno di un corpo di polizia di prossimità, 2 luglio 2012	09.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: sono state adattate le modalità di rapporto.	–
10.1.17	Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Lázberc, 10 luglio 2012	09.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento. I fondi sono stati ridistribuiti.	–
10.1.18	Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Lázberc, 10 luglio 2012	22.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Quinto complemento: proroga fino al 20.03.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.19	Ungheria Educazione ambientale nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia, 9 maggio 2012	21.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Primo complemento: proroga fino al 30.11.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.	–
10.1.20	Ungheria Educazione ambientale nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia, 9 maggio 2012	25.11.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.21	Ungheria Creazione di posti di lavoro nella regione di Sátoraljaujhely, 9 luglio 2012	21.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quinto complemento: proroga fino al 31.12.2016. Sono state adattate le modalità di pagamento.	–
10.1.22	Ungheria Miglioramento dei servizi della sanità nelle regioni sfavorite, 12 luglio 2012	23.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Primo complemento: proroga fino al 28.02.2017. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.	–
10.1.23	Ungheria Fondo per partenariati e gemellaggi tra città, 15 dicembre 2010	30.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: proroga fino al 30.04.2017. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.	–
10.1.24	Polonia Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione di Piccola Polonia, 21 dicembre 2011	18.12.2015	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Sesto complemento: proroga fino al 31.10.2016. È stato adattato il piano di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.25	Polonia Prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, 15 giugno 2011	12.01.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: sono state adattate le modalità di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti. I termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.	–
10.1.26	Polonia Prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, 15 giugno 2011	07.09.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: I fondi sono stati ridistribuiti.	–
10.1.27	Polonia Prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, 15 giugno 2011	15.11.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quinto complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–
10.1.28	Polonia Prodotti locali nella regione della Piccola Polonia, 4 agosto 2011	18.02.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento proroga fino al 14.06.2017. Sono state adattate le modalità di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti. I termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.	–
10.1.29	Polonia Prodotti locali nella regione della Piccola Polonia, 4 agosto 2011	07.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: i fondi sono stati ridistribuiti. Sono state precisate le modalità del rapporto finale.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.30	Polonia Un ponte fra le Alpi e i Carpazi, 4 agosto 2011	18.02.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: proroga fino al 30.09.2016. Sono state adattate le modalità di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti. I termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.	–
10.1.31	Polonia Preservazione della biodiversità e degli ecosistemi naturali nel voivodato di Lublino, 4 agosto 2011	24.02.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: sono state adattate le modalità di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti. I termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.	–
10.1.32	Polonia Preservazione della biodiversità e degli ecosistemi naturali nel voivodato di Lublino, 4 agosto 2011	23.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: il progetto è stato prorogato fino al 28.02.2017. Sono state operate modifiche nel quadro del preventivo disponibile.	–
10.1.33	Polonia Fondo per partenariati, 8 dicembre 2010	22.03.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Settimo complemento: i termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.	–
10.1.34	Polonia Miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione delle migrazioni, 1° giugno 2012	31.03.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2016. Sono state definite le modalità concernenti l'attribuzione dei fondi residui.	–
10.1.35	Polonia Miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione delle migrazioni, 1° giugno 2012	21.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.36	Polonia Guardie di confine mobili, 5 maggio 2011	19.05.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Sesto complemento: è stato adattato il piano di attuazione.	–
10.1.37	Polonia Prevenzione dell'alcolismo, del tabagismo e della tossicodipendenza per donne in età fertile, 1° giugno 2012	14.07.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: è stato adattato il piano di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti. Sono stati precisati i termini per l'allestimento del rapporto finale.	–
10.1.38	Polonia Protezione della fauna forestale dei Carpazi, 22 dicembre 2011	18.07.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: è stato adattato il piano di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti.	–
10.1.39	Polonia Protezione della fauna forestale dei Carpazi, 22 dicembre 2011	22.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: i fondi sono stati ridistribuiti.	–
10.1.40	Polonia Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione di Swietokrzyskie, 21 dicembre 2011	10.08.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: i fondi sono stati ridistribuiti. Sono state precisate le modalità del rapporto finale.	–
10.1.41	Polonia Promovimento della gestione delle piccole e medie imprese nella regione di Lublino, 28 settembre 2011	28.09.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2016. I fondi sono stati ridistribuiti.	–
10.1.42	Polonia Conservazione di specie d'uccelli nei Carpazi polacchi, 5 maggio 2011	30.09.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2016. È stato adattato il piano di attuazione.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.43	Polonia Prevenzione dentale per bambini in età prescolare, 14 giugno 2012	06.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Quarto complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–
10.1.44	Polonia Dolina Karpia (la valle delle carpe), un'opportunità per il futuro, 7 settembre 2011	19.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Quinto complemento: proroga fino al 31.05.2017. Sono state adattate le modalità del rapporto finale.	–
10.1.45	Polonia Le montagne nella regione di Swietokrzyskie – il nostro futuro, 3 ottobre 2011	19.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Sesto complemento: il progetto è stato prorogato fino al 31.03.2017. Sono state adattate le modalità del rapporto finale.	–
10.1.46	Polonia Programma di prevenzione dell'epatite C, 9 maggio 2012	21.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Quarto complemento: proroga fino al 31.05.2017.	–
10.1.47	Polonia Le aree di riproduzione della valle del fiume Raba superiore, 20 dicembre 2011	22.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Terzo complemento: i fondi sono stati ridistribuiti.	–
10.1.48	Polonia Attuazione della Convenzione dei Carpazi, 22 dicembre 2011	23.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Terzo complemento: sono state operate modifiche nel quadro del preventivo disponibile.	–
10.1.49	Slovacchia Miglioramento della formazione professionale e della preparazione al mercato del lavoro, 26 gennaio 2012	22.11.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.50	Slovacchia Rafforzamento della disponibilità operativa delle squadre di salvataggio, 2 agosto 2011	15.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–
10.1.51	Cechia Formazione ed equipaggiamento di una squadra della polizia ceca incaricata di identificare le vittime di catastrofi, 6 giugno 2012	09.03.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 30.11.2016.	–
10.1.52	Cechia Formazione ed equipaggiamento di una squadra della polizia ceca incaricata di identificare le vittime di catastrofi, 6 giugno 2012	10.11.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.53	Cechia Migliorare l'efficacia nella lotta contro il commercio internazionale di droga, 12 settembre 2012	09.03.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.54	Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani di Ostrava, 12 ottobre 2012	09.03.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento proroga fino al 31.10.2016.	–
10.1.55	Cechia Miglioramento del lavoro della polizia nell'ambito della lotta alla criminalità economica e finanziaria, 19 dicembre 2012	31.05.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016. La realizzazione di attività supplementari è stata convenuta nel quadro del preventivo disponibile.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.56	Cechia Fondo per la promozione di partenariati tra le corporazioni svizzere e quelle ceche nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, 25 giugno 2009	21.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 14.06.2017.	–
10.1.57	Cechia Programmi di libertà condizionale e reintegrazione per delinquenti, 16 febbraio 2011	21.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.10.2016.	–
10.1.58	Cechia Acquisto di un equipaggiamento di protezione di alta qualità per unità speciali della polizia ceca, 16 agosto 2012	21.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.59	Cechia Acquisto di un equipaggiamento di protezione di alta qualità per unità speciali della polizia ceca, 16 agosto 2012	09.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Terzo complemento: proroga fino al 28.02.2017.	–
10.1.60	Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani Frydlant nad Ostravici, 18 ottobre 2012	15.07.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.61	Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani Frydlant nad Ostravici, 18 ottobre 2012	09.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 30.03.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.62	Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani Ohrada, 28 novembre 2012	15.07.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.63	Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani Ostrava, 12 ottobre 2012	07.10.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.64	Cechia Miglioramento della protezione della popolazione contro il terrorismo e l'estremismo, 21 dicembre 2012	10.11.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–
10.1.65	Cechia Lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo, 20 dicembre 2012	10.11.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: proroga fino al 30.04.2017.	–
10.1.66	Cechia Attuazione di una collaborazione tra la Svizzera e la Cechia nel settore della salute, 23 luglio 2012	05.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Primo complemento: proroga fino al 28.02.2017.	–
10.1.67	Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani di Bilovec, 23 novembre 2012	19.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: proroga fino al 30.04.2016.	–
10.1.68	Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani di St. Elisabeth, 28 novembre 2012	09.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento proroga fino al 30.04.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.69	Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani di St. Wencelas, 28 novembre 2012	09.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: proroga fino al 30.04.2017.	–
10.1.70	Cechia Miglioramento delle prestazioni di aiuto a domicilio nella regione situata alla frontiera della Slovacchia, 4 dicembre 2012	12.12.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: proroga fino al 28.02.2017.	–
10.1.71	Bosnia ed Erzegovina Fondazione dell'istituto di psichiatria forense a Sokolac, 5 novembre 2012	27.04.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2016. I fondi sono stati ridistribuiti e le modalità di pagamento e di consegna dei rapporti sono state adattate.	–
10.1.72	Bosnia ed Erzegovina, OIM, Sostegno al sistema di gestione dell'immigrazione e dell'asilo, 22 luglio 2013	02.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: i fondi sono stati ridistribuiti.	–
10.1.73	Bosnia ed Erzegovina Prevenzione della migrazione irregolare nella regione e sostegno nel rimpatrio volontario, 8 aprile 2013	21.06.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: proroga fino al 09.04.2017.	–
10.1.74	BIRS Riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia ed Erzegovina, 18 luglio 2014	02.08.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Primo complemento: sono stati ridistribuiti i fondi e sono state adattate le modalità di pagamento.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.75	BM Cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013	14.07.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Complemento: modifica del piano di pagamento.	–
10.1.76	Consiglio d'Europa Rafforzamento del governo locale e regionale e della cooperazione dei funzionari locali in Albania (fase 2), 26 settembre 2012	07.12.2015	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2017.	529 203 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.77	OMS Riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia ed Erzegovina, 21 ottobre 2013	09.11.2015	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Primo complemento: proroga fino al 31.10.2017 e aumento del contributo.	2,280 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.78	OMS Riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia ed Erzegovina, 21 ottobre 2013	17.10.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: la durata del progetto è stata prorogata fino al 31.12.2018.	–
10.1.79	PNUS Sostegno delle riforme regionali e amministrative, 16 dicembre 2014	12.02.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.	–
10.1.80	PNUS Miglioramento dei metodi atti a garantire processi elettorali democratici in Kirghizistan, 19 marzo 2015	30.09.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Terzo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.10.2017.	315 790 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.81	UNICEF Riforma delle prestazioni di assistenza in Albania (2012–2016), 26 settembre 2012	11.07.2016	Articolo 13 capoverso 2 RS 974.I	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.82	Benin Programma di sostegno al buongoverno locale – decentralizzazione (fase 2), 6 maggio 2013	16.03.2016	Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0; di seguito RS 974.0).	Primo complemento: proroga fino al 31.12. 2016 e aumento del contributo.	200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.83	Benin Contributo al fondo di sostegno allo sviluppo dei Comuni, 2014-2015, 15 ottobre 2014	31.05.2016	Articolo 10 RS 974.0.	Complemento: proroga fino al 31.12.2016.	500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.84	Bhutan Programma di buon governo, 17 settembre 2013	28.06.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2017.	–
10.1.85	Bhutan Sostegno al sistema giudiziario, 8 dicembre 2014	28.06.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.10.2016.	–
10.1.86	Bolivia Rafforzamento integrale del Servizio nazionale della difesa pubblica del progetto «Accesso alla giustizia», 27 agosto 2013	31.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Complemento: riduzione del preventivo per gli anni 2016 e 2017.	–187 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.87	Bolivia Cooperazione in materia di sviluppo, 1° luglio 2013	29.09.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.88	Bolivia Progetto parziale di gestione dei rischi nell'ambito del progetto di prevenzione delle catastrofi (Ambiente e Acqua), 16 gennaio 2015	01.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.89	Bolivia Progetto parziale di gestione dei rischi nell'ambito del progetto di prevenzione delle catastrofi (Sviluppo rurale), 16 gennaio 2015	01.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.90	Bolivia Creazione di servizi integrati di giustizia a La Ceja de El Alto e loro potenziamento a Plan 3000 de Santa Cruz nel quadro del progetto «Accesso alla giustizia», 1° luglio 2015	16.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	64 900 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.91	Burkina Faso Sostegno alla formazione professionale, 15 novembre 2012	24.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.92	Burkina Faso Sostegno alla formazione professionale, 15 novembre 2012	05.10.2016	Articolo 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.08.2017.	–
10.1.93	Burkina Faso Riduzione dell'isolamento e costruzione di piste rurali nell'est del Burkina Faso, 1° luglio 2011	05.10.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2017.	–
10.1.94	Burkina Faso Sostegno all'educazione di base, 27 dicembre 2012	05.10.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.08.2017	–
10.1.95	Laos Contributo alle misure di riforma intraprese dall'Istituto tecnico di agricoltura e selvicoltura Luang Prabang, 17 dicembre 2012	30.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 28.02.2017	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.96	Liberia Contributo destinato a migliorare in modo sostenibile la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza delle comunità rurali della Contea di Lofa, 28 marzo 2016	06.05.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	28 959 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.97	Nepal Sviluppo del servizio e dei mercati agricoli, 20 gennaio 2016	12.05.2016	Articolo 10 RS 974.0	Scambio di lettere: riduzione del contributo a 15,8 milioni di franchi.	–2,54 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.98	Nepal Contributo al sottosettore «Ponti sospesi, fase IV», 25 novembre 2014	06.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Scambio di lettere: aumento del contributo a 10,998 milioni di franchi per un sostegno alla ricostruzione in seguito al terremoto nel 2015.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.99	Nepal Migrazione più sicura, fase 2, 5 luglio 2013	09.11.2015	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo a 10,976 milioni di franchi.	1,981 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.100	Nepal Fondo Impiego, 18 settembre 2011	26.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Scambio di lettere: aumento del contributo a 8,925 milioni di franchi. Proroga fino al 31.12.2017.	464 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.101	Nicaragua Miglioramento dell'organizzazione e della capacità di produzione dei produttori di cacao nel triangolo minerario, 14 ottobre 2014	15.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	671 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.102	Regno Unito Emancipazione economica delle persone più povere in Bangladesh, 25 settembre 2013.	07.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: riduzione del contributo. Proroga fino al 31.05.2016.	–1 270 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.103	Regno Unito Formazione professionale e impiego in Bangladesh, 21 aprile 2015	22.08.2016	Articolo 10 RS 974.0	Riduzione del contributo.	–2,927 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.104	Svezia, Paesi Bassi, Bolivia Cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'Ufficio del difensore civico in Bolivia, 30 ottobre 2012	30.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 30 giugno 2017.	–
10.1.105	AIS Fondo fiduciario di donatori per la ricostruzione in seguito al terremoto in Nepal, 17 dicembre 2015	24.08.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo a 7 milioni di franchi per un sostegno alla ricostruzione in seguito al terremoto nel 2015.	2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.106	Banca asiatica di sviluppo Alfabetizzazione e formazione in Bangladesh (fase 2), 29 novembre 2006	25.01.2016	Articolo 10 RS 974.0	Terzo complemento: attualizzazione del contributo e modifica del piano di pagamento. Attualizzazione della clausola per la prevenzione della corruzione.	2,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.107	OCHA Progetto destinato a rendere accessibile alle donne, agli uomini e ai bambini un aiuto umanitario orientato ai bisogni, in tempi utili e in maniera coordinata in Somalia, 6 ottobre 2001	19.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Undicesimo complemento: aumento del contributo.	1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.108	OCHA Contributo in favore di GenCap 2016, 19 maggio 2016	17.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	101 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.109	OCHA Contributo al Fondo umanitario comune per la Palestina, 2016–2017, 16 dicembre 2015	25.10.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.110	OCHA Progetto destinato a rendere accessibile alle donne, agli uomini e ai bambini un aiuto umanitario orientato ai bisogni, in tempi utili e in maniera coordinata in Etiopia, 8 marzo 2016	20.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	650 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.111	BIS AquaFund, 2 dicembre 2014	24.06.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: la responsabilità principale è trasferita alla BIS e all' <i>Investment Corporation</i> .	–
10.1.112	BIRS Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico, 25 aprile 2012	09.05.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2017.	–
10.1.113	BIRS Fondo fiduciario per il Fondo verde per il clima, 14 aprile 2015	11.02.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2017, aumento del contributo.	70 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.114	BIRS/AIS Fondo fiduciario multidonatori per i centri di ricerca del Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale, 22 settembre 2011	21.07.2016	Articolo 10 RS 974.0	Terzo complemento: aumento del contributo per l'anno 2016.	16,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.115	BM Contributo al Fondo fiduciario tematico multidonatori per la riduzione dei rischi di catastrofe, 25 novembre 2014	19.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Complemento: aumento del contributo.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.116	BM Fondo Partenariato Mondiale per l'Istruzione, 1° marzo 2012	20.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Complemento: aumento del contributo da versare in una rata entro il 31 dicembre 2016.	10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.117	Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie Piattaforma Africa-Europa, 9 settembre 2014	25.10.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: sono stati adattati i termini di consegna dei rapporti dovuti.	–
10.1.118	Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa Sostegno dell'iniziativa di politica fondiaria (<i>Land Policy Initiative</i> , LPI) dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo volta a migliorare il buon governo fondiario nella regione, 15 ottobre 2014	19.08.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.	–
10.1.119	FAO Gestione integrata del ciclo idrologico nel Libano, 9 ottobre 2015	23.12.2015	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 22.02.2016.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.120	FAO Gestione integrata del ciclo idrologico nel Libano, 9 ottobre 2015	21.07.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 15.08.2016.	–
10.1.121	FAO Miglioramento della situazione alimentare e della resilienza a Warrap nel Sudan del Sud, 26 agosto 2014	31.12.2015	Articolo 10 RS 974.0	Proroga fino al 30.06.2016.	–
10.1.122	FAO Aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo, 14 aprile 2014	01.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Complemento: adattamento del piano dei pagamenti.	–
10.1.123	FAO Costituzione di un gruppo di lavoro ad alto livello delle Nazioni Unite per la crisi mondiale della sicurezza alimentare, 2 dicembre 2014	06.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.124	FAO Costituzione di un gruppo di lavoro ad alto livello delle Nazioni Unite per la crisi mondiale della sicurezza alimentare, 2 dicembre 2014	27.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2017.	–
10.1.125	FAO Sostegno all'attuazione delle Direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi fondiari applicabile alle terre, alle peschiere e alle foreste, nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, 4 dicembre 2012	17.10.2016	Articolo 10 RS 974.0	Quarto complemento: aumento del contributo per una seconda fase di cooperazione al fine di sostenere l'attuazione di tali direttive in più Stati dell'Africa occidentale e dell'Asia orientale. Proroga fino al 30.06.2020.	4,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.126	OIM Valutazione degli eventuali cambiamenti nelle abitudini migratorie degli abitanti del Laos e il loro possibile impatto (sociale ed economico) sulla Thailandia e il Laos, 15 luglio 2015	18.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.03.2016.	–
10.1.127	OIM, Valutazione degli eventuali cambiamenti nelle abitudini migratorie degli abitanti del Laos e il loro possibile impatto (sociale ed economico) sulla Thailandia e il Laos, 15 luglio 2015	31.05.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–
10.1.128	OIM Progetto «Ashshash» per gli uomini e le donne sfuggiti alla tratta di esseri umani in Bangladesh, 27 settembre 2015	12.09.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.129	OIM Riduzione della povertà mediante la formazione professionale nel quadro di una migrazione sicura e regolare in Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam, 6 novembre 2015	31.10.2016	Articolo 10 RS 974.0	Complemento: proroga fino al 31.03.2017	–
10.1.130	OIM Appello all'aiuto in favore dei cittadini afgani senza documenti di rientro in Afghanistan, 3 ottobre 2016	31.10.2016	Articolo 10 RS 974.0	Complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–
10.1.131	OIL Miglioramento de buon governo e della protezione dei lavoratori migranti in Tunisia, Marocco Libia ed Egitto, 11 dicembre 2012	17.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.05.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.132	UN-Women Valutazione di UN-Women e promozione della gestione in considerazione degli obiettivi e dei risultati dell'organizzazione, 26 febbraio 2014	12.06.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2017.	–
10.1.133	UN-Women Rafforzamento della gestione basata sui risultati all'interno di UN Women, 21 ottobre 2014	22.08.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2017.	–
10.1.134	UN-Women Attuazione del piano d'azione sistemico dell'ONU per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile, 15 ottobre 2014	06.10.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2017.	–
10.1.135	UN-Women Programma regionale volto a rafforzare le possibilità di partecipazione di lavoratrici migranti in Asia, 30 aprile 2015	28.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	278 731 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.136	UN-Habitat Partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio a Gaza, 3 dicembre 2015	08.08.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	171 200 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.137	UN-Habitat Contributo mirato alla rete mondiale per i diritti fondiari delle popolazioni povere (fase 2), 30 giugno 2015	01.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.01.2017.	–
10.1.138	PAM Contributo alla rete di gestione dei rischi per l'Africa, 6 dicembre 2012	08.09.2016	Articolo 10 RS 974.0	Quarto complemento: proroga fino al 31.10.2016.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.139	PNUS Sostegno al Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 29 settembre 2010	11.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Quinto complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.140	PNUS Sostegno al Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 29 settembre 2010	15.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Sesto complemento: proroga fino al 31.12.2017.	–
10.1.141	PNUS Sostegno al Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 28 ottobre 2015	11.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: riduzione del contributo.	–831 880 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.142	PNUS Sostegno al Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 28 ottobre 2015	15.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2017	–
10.1.143	PNUS Iniziativa povertà e ambiente nel Laos, 1° agosto 2012	23.02.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento dei costi dei servizi di gestione generale dal 7 all'8%.	–
10.1.144	PNUS Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, 10 febbraio 2014	15.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: cambiamento del numero di progetto da parte del PNUS.	–
10.1.145	PNUS Progetto di buon governo Upazila nel Bangladesh, 24 novembre 2011	12.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.146	PNUS «Migrazione come strategia di sviluppo regionale e locale nella regione delle Visayas occidentali, Filippine, 2 luglio 2014	29.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2016.	–
10.1.147	PNUS Sostegno al segretariato del programma «Buon governo nazionale e amministrazione pubblica», 13 marzo 2012	23.06.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.148	PNUS Iniziativa intesa a rafforzare la dimensione locale della migrazione e dello sviluppo, 15 novembre 2012	06.07.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.04.2017 e aumento del contributo.	1,044 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.149	PNUS Progetto inteso a creare un margine di manovra maggiore e ad aumentare la capacità di destinare in modo mirato fondi per rispondere alle esigenze più critiche nella Repubblica Centrafricana, 14 aprile 2014	15.09.2016	Articolo 10 RS 974.0	Quinto complemento: aumento del contributo.	600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.150	PNUS Miglioramento delle condizioni di vita negli insediamenti palestinesi, 7 dicembre 2015	04.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: adattamento dei termini di pagamento.	–
10.1.151	PNUS Potenziamento dei parlamenti comunali in Mongolia, 1° maggio 2013	04.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Complemento: chiarimento dei termini dei rapporti.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.152	PNUS Sostegno al Partenariato mondiale per una cooperazione allo sviluppo efficace, 25 maggio 2015	11.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: contributo per l'incontro ai vertici del Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace tenutosi a Nairobi dal 28.11.2016 al 01.12.2016.	50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.153	PNUS Creazione d'impieghi per i giovani in Palestina, 12 marzo 2015	22.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	570 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.154	PNUS Sostegno delle attività del Fondo umanitario generale dell'OCHA a sostegno della popolazione bisognosa nella Repubblica Centrafricana, 14 aprile 2014	02.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Quarto complemento: aumento del contributo.	500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.155	PNUS Progetto di sostegno strategico all'Assemblea nazionale del Laos al fine di intensificare il dialogo tra l'Assemblea nazionale e i cittadini per rafforzare la partecipazione di questi ultimi al processo decisionale, 30 giugno 2014	16.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.	–
10.1.156	PNUS Sostegno al Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace, 25 maggio 2015	23.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Scambio di lettere: proroga fino al 31.03.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.157	Società finanziaria internazionale Contributo generale a «2030 – Water Resources Group», 3 dicembre 2012	12.09.2016	Articolo 10 RS 974.0	Quarto complemento: aumento del contributo a 4,238 milioni di dollari americani e proroga fino al 30.06.2017.	735 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.158	Società finanziaria internazionale «Donor Committee for Enterprise Development», 6 novembre 2006	02.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Quarto complemento: aumento del contributo.	30 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.159	UNCCD Contributo volto a sostenere i meccanismi di coinvolgimento e collaborazione con le organizzazioni della società civile nella lotta contro la desertificazione, 19 febbraio 2014	22.01.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.160	UNCCD Contributo volontario, 9 luglio 2014	22.01.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.	–
10.1.161	UNICEF Ricostruzione di scuole primarie in Stati in conflitto e in regioni vulnerabili del Sud-Est del Myanmar, 18 dicembre 2012	23.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Terzo complemento: aumento del contributo a 3,351 milioni di dollari americani per la costruzione di 4–5 scuole supplementari.	296 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.162	UNOPS Monitoraggio, analisi e influsso politico del settore idrico e delle strutture igienico sanitarie, 14 settembre 2011	06.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Complemento: proroga fino al 30.06.2016 a causa di ritardi intervenuti nell'attuazione del progetto.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.163	UNOPS Monitoraggio integrato dell'obiettivo 6 (garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) e dei relativi obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, 20 ottobre 2015	05.08.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo al progetto di de UNICEF/OMS/UN-Water per il monitoraggio e l'analisi dei progressi realizzati in materia di approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie a livello globale.	800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.164	UNOPS Sostegno al fondo a favore dei tre obiettivi di sviluppo del Millennio nel settore della salute: salute di madri e bambini nonché riduzione di HIV/AIDS nel Myanmar, 9 dicembre 2013	30.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018 e aumento del contributo.	3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.165	OMS Promozione della salute quale diritto umano fondamentale, 6 giugno 2013	04.05.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo emendamento proroga fino al 31.08.2016.	–
10.1.166	OMS Promozione della salute quale diritto umano fondamentale, 6 giugno 2013	16.08.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo emendamento: proroga fino al 30.11.2016.	–
10.1.167	OMS Promozione della salute quale diritto umano fondamentale, 6 giugno 2013	01.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Terzo emendamento: proroga fino al 31.05.2017. Aumento del contributo.	200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.168	UNRWA Contributo al Fondo generale 2016, 12 gennaio 2016	08.09.2016	Articolo 10 RS 974.0	Primo emendamento: Aumento del contributo.	1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.169	UNRWA Contributo al bilancio del programma 2017, 12 gennaio 2016	24.12.2016	Articolo 10 RS 974.0	Secondo emendamento: proroga fino al 31.01.2017. Aumento del contributo.	2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.170	Mali Sostegno al processo di pace maliano: dispositivo di dialogo inclusivo per l'attuazione dell'Accordo per la pace e la riconciliazione, 2 settembre 2015	24.08.2016	Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), di seguito: RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.06.2017.	–
10.1.171	Niger Promozione della partecipazione dei cittadini e consolidamento della pace nella regione di Diffa, 18 settembre 2015	11.07.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.09.2016.	–
10.1.172	Filippine rappresentate dall'Autorità di ricorso incaricata delle vittime di violazioni dei diritti umani, 26 novembre 2015	06.10.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.12.2016.	–
10.1.173	Segretariato generale del Consiglio d'Europa Sostegno alla riforma della creazione della figura dell'ombudsman in Kosovo, 12 novembre 2015	13.07.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 28.02.2017.	–
10.1.174	Segretariato generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Campagna parlamentare per porre fine al tratteni- mento di bambini migranti, 28 settembre 2015	27.09.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.10.2016.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.175	HCDH Cortometraggio sui diritti umani dei migranti illegali impiegati come lavoratori domestici, 12 maggio 2014	18.04.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.04.2016.	–
10.1.176	HCDH Sostegno dell'unità mediatica dell'OHCHR, 30 dicembre 2014	26.04.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.	–
10.1.177	HCDH Contributo finanziario non vincolato della Svizzera all'ACNUDU per l'anno 2016, 23 giugno 2016	13.12.2016	Articolo 8 RS 193.9	Aumento del preventivo e proroga fino al 31.12.2017.	1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.178	OIM Contributo per la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, mediante l'organizzazione di tavole rotonde internazionali, 6 marzo 2015	08.08.2016	Articolo 8 RS 193.9	Aumento del contributo della Svizzera, per un preventivo totale di 171 446 franchi.	17 401 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.179	OIM Workshop sullo sviluppo di linee direttive per i visti umanitari e lo statuto di protezione temporanea in caso di catastrofe, 23 novembre 2014	16.03.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.	–
10.1.180	OIM Workshop sullo sviluppo di linee direttive per i visti umanitari e lo statuto di protezione temporanea in caso di catastrofe, 23 novembre 2014	01.12.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.11.2016.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.181	UN-Women Rafforzare il ruolo delle donne libiche quali ambasciatrici di pace, 13 luglio 2015	17.05.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.	–
10.1.182	ONUDC Elaborazione di un documento tecnico che proponga linee guida e principi basati sulle principali nozioni di cui all'articolo 6 del Protocollo contro il traffico illecito di migranti, 6 ottobre 2015	20.09.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.12.2016.	–
10.1.183	ONUDC Attuare con maggiore vigore tre note di riflessione relative alle principali nozioni stabilite dal Protocollo sulla tratta di esseri umani, 6 ottobre 2015	27.09.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.04.2018.	–
10.1.184	OSCE Garanzia di un trattamento efficace dei crimini di guerra in Bosnia ed Erzegovina grazie allo sviluppo delle capacità, 1° dicembre 2014	07.07.2016	Articolo 8 RS 193.9	Aumento del contributo della Svizzera, per un preventivo totale di 125 468 euro.	35 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.185	OSCE Rafforzamento del dialogo tra la società civile e i principali attori statali in Ucraina sulle questioni inerenti alla dimensione umana, 20 gennaio 2015	15.04.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.	–
10.1.186	OSCE Elaborazione di linee direttive per la libertà di associazione, 12 dicembre 2013	22.07.2016	Articolo 8 RS 193.9	Modifica dell'articolo 3.2: Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.09.2015.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.187	OSCE Gruppo di personalità eminenti sulla sicurezza europea quale progetto comune, 26 marzo 2015	12.09.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.12.2016.	–
10.1.188	OSCE Conferenza e seminario regionale di esperti sul tema della tracciabilità delle armi illegali, 2 maggio 2013	23.06.2016	Articolo 8 RS 193.9	Modifica delle condizioni di pagamento per l'ultima rata.	–
10.1.189	OSCE Contributo alla fase 4 del progetto mirante a proseguire il sostegno apportato nella Serbia sudoccidentale, 11 luglio 2014	03.02.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.12.2015.	–
10.1.190	PNUS Sviluppo di capacità a favore della Commissione elettorale dello Zimbabwe, 1° dicembre 2015	11.04.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.06.2016.	–
10.1.191	PNUS Introduzione di misure di sostegno alle vittime e ai testimoni a Mostar e a Brcko, in Bosnia ed Erzegovina, 6 giugno 2013	30.06.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.06.2016.	–
10.1.192	PNUS Comitato di dialogo libano-palestinese – Piano strategico, 1ª fase, 16 ottobre 2015	25.11.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2017.	–
10.1.193	ACNUR Sviluppo delle capacità in Tunisia per rispondere alle necessità delle persone salvate in mare, 14 agosto 2014	01.02.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.194	ACNUR Sviluppo delle capacità in Tunisia per rispondere alle necessità delle persone salvate in mare, 14 agosto 2014	16.11.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.10.2016.	–
10.1.195	Tunisia Programma di sostegno alla transizione in Tunisia, 22 luglio 2011	08.11.2016	Articolo 8 RS 193.9	Estensione del Protocollo fino al 31.12.2020.	24 milioni di franchi
10.1.196	UNODA Sviluppo delle capacità a favore del disarmo e della sicurezza internazionale per i funzionari della Repubblica popolare democratica di Corea, 30 novembre 2015	18.05.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.10.2017.	–
10.1.197	Norvegia e l'UNOPS concernente il segretariato dell'iniziativa Nansen, 16 novembre 2012	25.04.2016	Articolo 8 RS 193.9	Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.06.2016.	–
10.1.198	OIF Favorire la partecipazione più attiva dei giovani alle istanze della Francofonia, 2 settembre 2016	14.09.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	Modifica delle modalità del contributo: il DFAE mette a disposizione dell'OIF 64 000 euro e non 80 000 euro.	–
10.1.199	UNRISD Finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2016, 25 aprile 2016	07.11.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	Versamento di un contributo volontario supplementare.	190 000 dollari americani

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.200	Agenzia mondiale antidoping Statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera, 5 marzo 2001 (RS 0.192.120.240)	15.04.2016	Articolo 26 capoverso 1 lettera a LSO	Esenzione dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera per i membri del personale senza cittadinanza svizzera.	–
10.1.201	Organizzazione internazionale di normazione Statuto fiscale dell'Organizzazione e del suo personale in Svizzera, 29 giugno 2006 (RS 0.192.120.263.21)	15.04.2016	Articolo 26 capoverso 1 lettera a LSO	Esenzione dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera per i membri del personale senza cittadinanza svizzera.	–
10.1.202	Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UNICN) Statuto fiscale dell'Unione e del suo personale in Svizzera, 17 dicembre 1986 (RS 0.192.122.451)	08.11.2016	Articolo 26 capoverso 1 lettera a LSO	Esenzione dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera per i membri del personale senza cittadinanza svizzera.	–
10.1.203	OIF Contributo alla traduzione in francese della descrizione degli sport olimpici e di un'applicazione sul patrimonio africano di Rio, 2 maggio 2016	10.10.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	Questo complemento definisce le modalità di redistribuzione dell'importo residuo del contributo svizzero ai costi di traduzione in francese delle attività durante i Giochi di Rio in Brasile nell'estate 2016.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.204	UNITAR Dodicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, 15 dicembre 2015	30.05.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	A seguito alla desistenza di un contribuente il preventivo globale è diminuito di 181 790 dollari americani. Di conseguenza la percentuale del contributo svizzero di 225 000 franchi è aumentato dal 46% al 56%.	–
10.1.205	Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013	08.04.2015	Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr	A partire dal 31.05.2015 la Francia non è più in grado di assicurare la rappresentanza della Svizzera a Kingston (Giamaica).	–
10.1.206	Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013	23.07.2015	Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr	A partire dal 31.07.2015 la Francia non è più in grado di assicurare la rappresentanza della Svizzera a Port Moresby (Papuasia-Nuova Guinea).	–
10.1.207	Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013	21.07.2015	Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr	A partire dal 01.07.2015 la Svizzera non è più in grado di assicurare la propria rappresentanza a Phnom Penh (Cambogia).	–
10.1.208	Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013	07.04.2016	Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr	A partire dal 01.06. 2016 la Francia non è più in grado di assicurare la rappresentanza della Svizzera a Gaborone (Botswana).	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.1.209	Cechia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 ottobre 2014	18.12.2015	Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr	A partire dal 01.01.2016 la Svizzera non assicura più la rappresentanza della Repubblica Ceca a Cape Town (Sudafrica) e la Repubblica Ceca rappresenta la Svizzera a Ulaanbaatar (Mongolia).	–

10.2 Dipartimento federale dell'interno

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.2.1	Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, 3 marzo 1973 (RS 0.453)	05.10.2016	Articolo 4 capoverso 2 LF-CITES (RU 453)	– Modifica degli allegati I–II: modifica del grado di protezione di talune specie. – Riserva della Svizzera concernente <i>Beaucarnea</i> spp.	–
10.2.2	Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, 3 marzo 1973 (RS 0.453)	09.02.2016 e 23.08.2016	Articolo XVI CITES	Modifica dell'allegato III.	–

10.3**Dipartimento federale di giustizia e polizia**

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.3.1	Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, 19 giugno 1970 (RS <i>0.232.141.11</i>)	11.10.2016	Articolo 58 paragrafo 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS <i>0.232.141.1</i>)	Regola 4: Richiesta (contenuto). Regola 23 ^{bis} : Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o a una classificazione precedenti. Regola 45 ^{bis} : Ricerche internazionali supplementari. Regola 51 ^{bis} : Talune esigenze nazionali ammesse in virtù dell'articolo 27.	–
10.3.2	Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS <i>0.232.112.21</i>)	11.10.2016	Articolo 10 paragrafo 2 lettera a) iii) dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma 1967 (RS <i>0.232.112.3</i>); Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS <i>0.232.112.4</i>)	Regola 12: Irregolarità relative alla classificazione dei prodotti e dei servizi. Regola 25: Domanda di iscrizione. Regola 27: Iscrizione e notifica relative alla regola 25; fusione di registrazioni internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto. Regola 32: Bollettino.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.3.3	Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)	11.10.2016	Articolo 10 paragrafo 2 lettera a) iii) dell' Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma 1967 (RS 0.232.112.3); Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)	Regola 26: Irregolarità nelle domande di iscrizione.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.3.4	Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)	11.10.2016	Articolo 10 paragrafo 2 lettera a) iii) dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma 1967 (RS 0.232.112.3); Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)	Regola 3: Rappresentanza dinanzi all'Ufficio internazionale. Regola 18 ^{ter} : Decisione finale concernente la situazione del marchio in una parte contraente designata. Regola 22: Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base. Regola 23 ^{bis} : Comunicazioni degli uffici delle parti contraenti inviate tramite l'Ufficio internazionale. Regola 25: Domanda di iscrizione di una modifica; domanda di iscrizione di una radiazione. Regola 27: Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; fusione di registrazioni internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto. Regola 32: Bollettino.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.3.5	Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)	11.10.2016	Articolo 10 paragrafo 2 lettera a) iii) dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma 1967 (RS 0.232.112.3); Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)	Regola 22: Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base. Regola 27: Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto. Regola 27 ^{bis} : Divisione di una registrazione internazionale. Regola 27 ^{ter} : Fusione di registrazioni internazionali. Regola 32: Bollettino. Regola 40: Entrata in vigore; disposizioni transitorie.	–
10.3.6	Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja, 30 settembre 2003 (RS 0.232.121.42)	11.10.2016	Articolo 2 paragrafo 2 lettera a) iv) dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)	Regola 5: Giustificazione dei ritardi nell'osservanza dei termini.	–
10.3.7	Liechtenstein Cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA, 15 dicembre 2004 (RS 0.360.514.1)	20.05.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA	Adeguamento degli articoli 8 e 13 del titolo intermedio B in relazione con l'articolo 14 nonché modifica dell'allegato.	–

10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.4.1	Francia Settore d'allenamento transfrontaliero delle Forze aeree EUC 25, 25 febbraio 2015	12.10.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	Correzione delle coordinate dell'angolo sud-ovest della zona aerea di allenamento.	–
10.4.2	Convenzione contro il doping, 16 novembre 1989 (RS 0.812.122.1)	20.05.2016	Articolo 11 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione	S2. Ormoni peptidici: alcune sostanze destinate alla stimola- zione diretta o indiretta delle eritropoietine sono state aggiunte all'elenco. S4. Modulatori ormonali: un altro esempio di inibitore dell'aromatasi è stato aggiunto all'elenco. M1. Metodi vietati: è precisato che l'inalazione di ossigeno non è considerata come un metodo vietato. S6. Stimolanti: la lisdex- amfetamina figura ormai esplici- tamente nell'elenco come stimo- lante non specifico. S7. Narcotici: la nicomorfina compare nell'elenco dei divieti.	–

10.5 Dipartimento federale delle finanze

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.5.1	Convenzione relativa ad un regime comune di transito, 20 maggio 1987 (RS 0.631.242.04)	26.11.2015	Articolo 15 paragrafo 3 lettera a della Convenzione	Modifica dell'appendice III (Adesione della Repubblica di Serbia alla Convenzione).	–
10.5.2	Convenzione relativa ad un regime comune di transito, 20 mai 1987 (RS 0.631.242.04)	28.04.2016	Articolo 15 paragrafo 3 lettera a della Convenzione	Modifica degli articoli 1–3, 7, 9, 11–13 e 20 nonché modifica delle appendici I-IV in relazione con l'applicazione del Codice delle dogane dell'UE.	–
10.5.3	Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR), 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)	01.10.2016	Articolo 241 numero 8 OD (RS 631.01)	Modifica delle appendici 2, 6 e 7 della Convenzione TIR (adattamento dal profilo della sicurezza doganale).	–
10.5.4	Liechtenstein Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein, 11 aprile 2000 (RS 0.641.851.41)	21.03.2016	Articolo 1 paragrafo 2 del Trattato e Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	Modifica dell'Appendice IV numero 3; nuovo calcolo dell'aliquota percentuale del Liechtenstein ai quattro criteri: «Lunghezza delle strade», «Popolazione residente», «Veicoli per il traffico pesante» e «Rapporto ponderale importazione-esportazione dirette». 400 000 franchi aggiuntivi annui rispetto a prima.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.5.5	Regno Unito Collaborazione in materia di fiscalità, 6 ottobre 2011 (RS 0.672.936.74)	27.01.2016	Articolo 19 della legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI; RS 672.4)	Modifica delle aliquote d'imposta di cui all'articolo 19 paragrafo 1 lettera b e 3 lettera b.	–
10.5.6	Austria Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, 13 aprile 2012 (RS 0.672.916.33)	12.08.2015	Articolo 19 LIFI (RS 672.4)	Modifica dell'aliquota d'imposta menzionata all'articolo 17 paragrafo 2.	–

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.1	CE Commercio di prodotti agricoli, 21 giugno 1999 (RS <i>0.916.026.81</i>)	16.11.2016	Articolo 177a capoverso 2 LAgr	Modifica dell'articolo 1 dell'allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità delle norme di commercializzazione per la frutta e i legumi freschi (attualizzazione del riferimento alla legislazione dell'UE e inclusione degli agrumi nel campo di applicazione dell'allegato).	–
10.6.2	Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, 16 dicembre 1988 (RS <i>0.424.10</i>)	23.06.2014	Art. 31 capoverso 1 LPRI	Partecipazione della Russia all'organizzazione di ricerca internazionale ESRF in qualità di Stato membro.	–
10.6.3	Liechtenstein Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, 31 gennaio 2003 (RS <i>0.916.051.41</i>)	06.07.2016	Articolo 177a capoverso 2 LAgr	In virtù dell'articolo 6.1 dell'Accordo, le competenti autorità svizzere e del Liechtenstein hanno aggiornato le prescrizioni federali sulle quali si fonda l'inclusione dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti del Liechtenstein nelle misure della politica agricola svizzera.	–
10.6.4	Cuba Accordo commerciale, 30 marzo 1954 (RS <i>0.946.292.941</i>)	27.09.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA	Proroga per gli anni 2017–2019.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.5	Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e il Cile, 26 giugno 2003 (RS 0.632.312.451)	31.12.2013	Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	Modifica delle appendici 1 e 2 dell'allegato I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.	–
10.6.6	Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e l'Egitto, 27 gennaio 2007 (RS 0.632.313.211)	16.06.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	Modifiche al Protocollo B sulle regole d'origine e sui metodi di cooperazione amministrativa.	–
10.6.7	Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e gli Stati dell'America centrale, 24 giugno 2013 (RS 0.632.312.851)	22.06.2015	Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA	Decisione 1/2015 del comitato misto – riguardante l'adesione del Guatemala all'accordo (concluso con il Costa Rica e Panama).	–
10.6.8	Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)	20.03.2015	Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	Aggiornamento dei prezzi di riferimento e degli importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 all'accordo.	–
10.6.9	Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)	03.12.2015	Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA	Modifica del Protocollo n. 3 all'accordo.	–
10.6.10	Liechtenstein Riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)	01.01.2016	Articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10)	Modifica dell'Allegato (articolo 4 paragrafo 1).	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.11	Liechtenstein Riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)	01.01.2017	Articolo 28 capoverso 2 LFPr (RS 412.10)	Modifica dell'Allegato (articolo 4 paragrafo 2).	–
10.6.12	Bosnia ed Erzegovina Progetto «Water and Sewerage Programme in Bosnia and Herzegovina II», 15 ottobre 2014	18.07.2016	Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), di seguito: RS 974.0	Aumento del budget del progetto per misure di protezione contro le inondazioni.	2,5 milioni di euro
10.6.13	Colombia Contributo svizzero all'implementazione delle riforme nel settore delle finanze pubbliche, 14 giugno 2013	03.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Una sesta parte contraente è stata aggiunta.	–
10.6.14	Colombia Progetto «Approvvigionamento energetico in Colombia», 6 novembre 2013	01.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Adattamento della ripartizione dei compiti tra le parti.	–
10.6.15	Agenzia norvegese di cooperazione allo sviluppo e OIL Progetto «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises Phase II 2013–2017, SCORE II», 7 ottobre 2013	18.12.2015	Articolo 10 RS 974.0	Trasferimento dei fondi non utilizzati da SCORE Phase I a SCORE Phase II, compreso l'adattamento del budget di SCORE Phase II.	–
10.6.16	Agenzia norvegese di cooperazione allo sviluppo e OIL Progetto «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises Phase II 2013–2017, SCORE II», 7 ottobre 2013	29.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Riduzione della durata del progetto di tre mesi.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.17	Tagikistan Progetto «North Tajik Water Rehabilitation», 23 dicembre 2011	06.04.2016	Articolo 10 RS 974.0	Aumento del budget del progetto.	110 000 dollari americani
10.6.18	Vietnam, Governo della provincia di Ba Ria-Vung Tau, Progetto di risanamento a Ba Ria, 18 luglio 2007	04.12.2015	Articolo 10 RS 974.0	Aumento del budget e ristrutturazione del progetto.	780 000 franchi
10.6.19	BIS Fondo per l'energia sostenibile e il cambiamento climatico (SECC), 8 dicembre 2014	23.06.2016	Articolo 10 RS 974.0	Adattamento linguistico dei termini e delle condizioni riguardanti il fondo nell'ambito delle operazioni del settore privato.	–
10.6.20	BIRS Contributo al CF Assist Trust Fund, 19 dicembre 2005	08.12.2015	Articolo 10 RS 974.0	Aumento del budget.	3 milioni di franchi
10.6.21	BIRS Contributo al «Commodity Price Risk Management Trust Fund», 10 maggio 2002	16.06.2016	Articolo 10 RS 974.0	La Svizzera si ritira da questo fondo fiduciario a partire dal 31.12.2016.	–
10.6.22	BIRS Fondo fiduciario multidonatori per il finanziamento del progetto di riforma del settore finanziario del Sudafrica, 22 luglio 2014	15.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Aumento del budget.	500 000 di dollari americani
10.6.23	BIRS Finanziamento di una valutazione PEFA in Colombia, (spese pubbliche e responsabilità finanziaria), 15 ottobre 2015	17.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Risorse supplementari e un periodo più lungo. Proroga dell'accordo fino al 30.06.2016.	15 000 franchi

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.24	BIRS Finanziamento di una valutazione PEFA in Colombia, (spese pubbliche e responsabilità finanziaria), 15 ottobre 2015	31.05.2016	Articolo 10 RS 974.0	Proroga della durata dell'accordo fino al 30.09.2016.	-
10.6.25	BIRS Fondo fiduciario multidonatori per l'attuazione del programma di riforma del settore finanziario in Indonesia, 6 dicembre 2012	27.07.2016	Articolo 10 RS 974.0	Proroga di 12 mesi dell'accordo.	–
10.6.26	BIRS Fondo multidonatori per il progetto «Indonesia urbanizzazione sostenibile», 11 maggio 2016	26.05.2016	Articolo 10 RS 974.0	Disciplinamento dell'attribuzione di eventuali redditi generati.	–
10.6.27	BIRS Progetto «The North Tajik, Osh and Jalal-Abad Water Rehabilitation», 18 novembre 2011	16.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Aumento del budget del progetto.	113 402 dollari americani
10.6.28	BIRS Contributo al fondo sullo sviluppo urbano sostenibile, 9 luglio 2013	28.06.2016	Articolo 10 RS 974.0	Proroga fino al 31.12.2018.	–
10.6.29	BIRS Sviluppo dell'energia rinnovabile in Vietman, 26 ottobre 2010	25.07.2016	Articolo 10 RS 974.0	Proroga fino al 31.12.2017.	–
10.6.30	BM Fondo per la consulenza su Partenariati pubblico-privati PPP nelle infrastrutture (PPIAF), specialmente l'integrazione del cambiamento climatico con i PPP, 3 dicembre 2014	04.12.2015	Articolo 10 RS 974.0	Proroga della data di conclusione al 30.06.2018.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.31	BM (BIRS/AIS) Fondo multidonatori per il programma del partenariato sull'acqua, 10 ottobre 2015	13.05.2016	Articolo 10 RS 974.0	Fusione del fondo fiduciario correlato all'accordo con un altro fondo.	–
10.6.32	BM (BIRS/AIS) Fondo multidonatori per il rafforzamento della gestione economica e della competitività, 6 novembre 2013	17.03.2016	Articolo 10 RS 974.0	Estensione della durata dell'accordo fino al 31.07.2017.	–
10.6.33	BIRS/AIS Fondo fiduciario per il finanziamento esterno di un consulente per il direttore esecutivo svizzero, 19 febbraio 2006	11.03.2015	Articolo 10 RS 974.0	Contributo supplementare.	674 250 dollari americani
10.6.34	BIRS/AIS Sostegno per il «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries»», 23 aprile 2009	21.07.2015	Articolo 10 RS 974.0	Proroga della durata dell'accordo fino al 30.06.2017.	–
10.6.35	BIRS/AIS Fondo per il rimborso del debito pubblico e la gestione dei rischi, 21 giugno 2011	25.07.2016	Articolo 10 RS 974.0	Estensione del budget e proroga della durata dell'accordo fino al 30.12.2017.	400 000 dollari americani
10.6.36	BIRS/AIS Fondo destinato a finanziare e assicurare i rischi di catastrofe, 21 giugno 2011	25.07.2016	Articolo 10 RS 974.0	Proroga fino al 30.06.2017 allo scopo di finalizzare talune attività in seguito a ritardi nell'attuazione riconducibili alla situazione politica mutevole in taluni Paesi.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.37	BIRS/AIS Fondo multidonatori per l'iniziativa riguardante la riforma e il consolidamento del settore finanziario (FIRST) per i Paesi a basso reddito, 29 agosto 2007	09.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Aumento del contributo svizzero.	1,75 milioni di franchi
10.6.38	BIRS e AIS Fondo di multidonatori per l'iniziativa riguardante la riforma e il consolidamento del settore finanziario (FIRST) per i Paesi a medio reddito, 29 agosto 2007	09.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Aumento del contributo svizzero.	1,75 milioni di franchi
10.6.39	BIRS/AIS Finanziamento del progetto per il rafforzamento delle finanze pubbliche e del settore finanziario della Tunisia, 3 settembre 2014	02.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Proroga della durata fino al 31.12.2020. Adattamenti tematici e strutturali del fondo in seguito a nuovi donatori aggiuntisi.	–
10.6.40	BIRS/AIS Finanziamento del progetto per il rafforzamento delle finanze pubbliche e del settore finanziario della Tunisia, 3 settembre 2014	24.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Estensione del budget.	5 milioni di franchi
10.6.41	FMI Fondo fiduciario per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, 25 febbraio 2014	12.05.2016	Articolo 10 RS 974.0	Estensione del contributo.	1 milione di franchi
10.6.42	CCI Fondo per il progetto «Ethical Fashion Initiative Ghana», 30 novembre 2011	22.12.2015	Articolo 10 RS 974.0	Proroga dell'accordo fino al 31.03.2016; le attività pianificate potranno essere finalizzate.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.43	PNUS Progetto «Partenariato per lo sviluppo dell'economia verde», 6 gennaio 2015	10.06.2016	Articolo 10 RS 974.0	Aumento del budget.	70 000 franchi
10.6.44	UNOPS Progetto «Enhanced Integrated Framework», 11 dicembre 2015	15.11.2016	Articolo 10 RS 974.0	Le disposizioni generali dell'accordo sono state adattate per tutti i donatori dell'«Enhanced Integrated Framework» e d'intesa con gli stessi.	–
10.6.45	Albania Assistenza finanziaria al progetto «Sicurezza delle dighe sui fiumi Drina e Mat», 24 maggio 2011	19.05.2016	Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), di seguito: RS 974.1	Nuova definizione di una sotto-componente del progetto.	–
10.6.46	Bulgaria Progetti pilota per la raccolta rispettosa dell'ambiente e l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi, 21 aprile 2015	26.02.2016	Articolo 13 RS 974.1	Introduzione di nuove attività e modifica degli allegati.	–
10.6.47	Estonia Efficienza energetica negli edifici pubblici, 25 maggio 2012	06.06.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 30.11.2016 e finanziamento di nuove attività.	–
10.6.48	Lettonia Riabilitazione dei rifiuti tossici del porto di Riga, 17 marzo 2011	07.01.2016	Articolo 13 RS 974.1	Finanziamento di nuove attività.	–
10.6.49	Lettonia Assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, 11 agosto 2009	21.04.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 13.06.2017 e finanziamento di nuove attività.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.50	Lettonia Riabilitazione dei rifiuti tossici del porto industriale di Riga, 17 marzo 2011	21.11.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 13.06.2017 e introduzione di nuove attività.	–
10.6.51	Lituania Introduzione di tecnologie efficaci dal profilo energetico in ospedali con un reparto maternità, 20 dicembre 2011	08.06.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 30.04.2017 e finanziamento di nuove attività.	–
10.6.52	CCI e Kirghizistan Supporto finanziario e tecnico del progetto «Promozione commerciale nel settore tessile e dell'abbigliamento», 22 maggio 2014	06.10.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 30.06.2017.	–
10.6.53	Tagikistan Sostegno finanziario per il progetto di trattamento delle acque di scarico III a Khujand, 13 marzo 2014	01.11.2016	Articolo 13 RS 974.1	Aumento del budget.	383 546 dollari americani
10.6.54	CCI e Tagikistan Supporto finanziario e tecnico del progetto «Programma di cooperazione commerciale IV, Parte 1», 30 aprile 2012	08.07.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.	–
10.6.55	CCI e Tagikistan Supporto finanziario e tecnico del progetto «Programma di cooperazione commerciale IV Parte 4», 6 settembre 2013	10.10.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.	–
10.6.56	BIRS Programma di sviluppo del settore idrico in Asia centrale, 17 aprile 2013	25.10.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.57	BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010	19.08.2015	Articolo 13 RS 974.1	Chiarimento delle questioni relative ai costi amministrativi del fondo fiduciario.	–
10.6.58	BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010	18.12.2015	Articolo 13 RS 974.1	Componente aggiuntiva per riforme nel settore contabilità pubblica e risorse supplementari.	1,5 milioni di franchi
10.6.59	BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010	15.03.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.	–
10.6.60	BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010	15.11.2016	Articolo 13 RS 974.1	Modifica relativa ai costi di gestione del fondo.	–
10.6.61	BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010	21.11.2016	Articolo 13 RS 974.1	Risorse supplementari per riforme nel settore contabilità e risorse supplementari.	1,4 milioni di franchi

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.62	BIRS Sviluppo e rafforzamento delle capacità dell'autorità di vigilanza finanziaria albanese, 22 dicembre 2014	29.12.2015	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2019.	–
10.6.63	BM (BIRS/AIS) «Responsible Financial Inclusion and Financial Infrastructure», 6 gennaio 2015	31.03.2016	Articolo 13 RS 974.1	Estensione della data per l'ultimo pagamento possibile al 31.12.2020.	–
10.6.64	BM (BIRS/AIS) Finanziamento misto di un progetto di riforma del settore finanziario della BM, 14 agosto 2013	23.12.2015	Articolo 13 RS 974.1	Completamento dell'accordo per una componente aggiuntiva.	–
10.6.65	UNIDO Promozione e applicazione della produzione pulita ed efficiente mediante l'istituzione e la gestione di un «Cleaner Production Center» in Ucraina, 18 novembre 2011	11.07.2016	Articolo 13 RS 974.1	Modifica del periodo di pagamento fino al 31.12.2018.	–
10.6.66	Ungheria Riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Ózd, 10 novembre 2010	11.12.2015	Articolo 13 RS 974.1	Proroga fino al 31.12.2016. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi, della trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale. Introduzione della possibilità di modificare l'approvazione dei rapporti intermedi.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.67	Ungheria Riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Ózd, 10 novembre 2010	01.07.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.05.2017. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale.	–
10.6.68	Ungheria Riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Balassagyarmat, 10 novembre 2010	20.07.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.05.2017. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale.	–
10.6.69	Ungheria Riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della microregione di Borsod-Abaúj-Zemplén, 10 novembre 2010	12.02.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga fino al 31.12.2016. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale. Introduzione della possibilità di modificare la periodicità in casi straordinari e approvazione dei rapporti intermedi.	–
10.6.70	Ungheria Espansione della rete di verifica ungherese per la vigilanza della qualità dell'aria, 20 gennaio 2011	15.04.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 30.09.2016. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale. Introduzione della possibilità di modificare la periodicità dei rapporti intermedi in casi straordinari.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.71	Ungheria Risanamento energetico degli edifici connessi alla sicurezza, 10 agosto 2012	21.06.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale. Introduzione della possibilità di modificare la periodicità dei rapporti intermedi in casi straordinari.	–
10.6.72	Ungheria Finanziamento di apparecchiature di sicurezza e informatiche, 12 luglio 2012	21.06.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.12.2016. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale. Introduzione della possibilità di modificare la periodicità dei rapporti intermedi in casi straordinari.	–
10.6.73	Ungheria Controllo e riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella valle centrale del Danubio, 20 gennaio 2011	29.07.2016	Articolo 13 RS 974.1	Adattamento dell'allegato 2 (budget).	–
10.6.74	Ungheria Finanziamento di apparecchiature di sicurezza e informatiche, 12 luglio 2012	24.10.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.75	Ungheria Risanamento energetico degli edifici connessi alla sicurezza, 10 agosto 2012	11.12.2015	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.01.2017. Introduzione di nuove attività e adattamento del budget.	–
10.6.76	Polonia Costruzione di una centrale termoelettrica a blocco a Lebork, 1° giugno 2012	02.03.2016	Articolo 13 RS 974.1	Cambiamento di attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.12.2016, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–
10.6.77	Polonia Costruzione di una centrale termoelettrica a blocco a Lebork, 1° giugno 2012	07.09.2016	Articolo 13 RS 974.1	Cambiamento di attività e modifiche dell'allegato 3 (budget).	–
10.6.78	Polonia Promozione dei trasporti pubblici a Varsavia, 1° giugno 2012	24.02.2016	Articolo 13 RS 974.1	Aumento del cofinanziamento della Svizzera, finanziamento di nuove attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.03.2017, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–
10.6.79	Polonia Promozione dei trasporti pubblici a Varsavia, 1° giugno 2012	23.06.2016	Articolo 13 RS 974.1	Finanziamento di nuove attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 28.02.2017, proroga della durata amministrativa del progetto fino al 31.05.2017, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.80	Polonia Promozione delle energie rinnovabili nella regione di Busko, 16 gennaio 2012	19.09.2016	Articolo 13 RS 974.1	Finanziamento di nuove attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.03.2017, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–
10.6.81	Polonia Promozione delle fonti di energia rinnovabili nella regione del bacino del fiume Parseta, 30 novembre 2011	10.06.2016	Articolo 13 RS 974.1	Finanziamento di attività supplementari, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.12.2016, riduzione della durata amministrativa del progetto fino al 31.03.2017 e modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–
10.6.82	Polonia Smaltimento di materiali di rifiuto contenenti amianto nella Piccola Polonia, 14 giugno 2012	30.03.2016	Articolo 13 RS 974.1	Finanziamento di attività supplementari, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–
10.6.83	Polonia Smaltimento di materiali di rifiuto contenenti amianto a Lubartow, 27 aprile 2012	17.02.2016	Articolo 13 RS 974.1	Finanziamento di attività supplementari, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.03.2017 e modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.84	Polonia Modernizzazione della rete di teleriscaldamento di Varsavia, 9 maggio 2012	17.12.2015	Articolo 13 RS 974.I	Aumento del cofinanziamento della Svizzera, finanziamento di nuove attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.03.2017, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–
10.6.85	Polonia Attuazione di prescrizioni in materia di chiusura dei conti e controllo della contabilità, 11 dicembre 2009	27.09.2016	Articolo 13 RS 974.I	Ridistribuzione dei budget superiori al 15%, modifica degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–
10.6.86	Polonia Capitale di rischio per le PMI, 16 dicembre 2009	28.11.2016	Articolo 13 RS 974.I	Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017 e introduzione di nuove attività.	–
10.6.87	Polonia Promozione della competitività regionale mediante misure legate alla responsabilità sociale delle imprese, 4 agosto 2011	14.11.2016	Articolo 13 RS 974.I	Proroga dell'accordo fino al 28.02.2017 e introduzione di nuove attività.	–
10.6.88	Polonia Promozione delle energie rinnovabili nei Comuni rivieraschi del fiume Wisloka, 1° giugno 2012	27.10.2016	Articolo 13 RS 974.I	Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017 e introduzione di nuove attività.	–
10.6.89	Polonia Promozione delle energie rinnovabili, 1° dicembre 2011	30.11.2016	Articolo 13 RS 974.I	Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017 e introduzione di nuove attività.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.90	Cechia Nodo di trasporto multimodale a Pardubice, 7 novembre 2012	16.12.2015	Articolo 13 RS 974.1	Proroga del progetto fino al 31.12.2016.	–
10.6.91	Cechia Fondo per la perizia ambientale, 4 aprile 2011	09.03.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga del progetto fino al 31.12.2016.	–
10.6.92	Cechia Linea tranviaria Nove Sady a Olomouc, 14 settembre 2012	08.04.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga del progetto fino al 31.12.2016.	–
10.6.93	Cechia Città di Beroun: trasporti pubblici per tutti, 6 settembre 2012	11.05.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga del progetto fino al 30.11.2016.	–
10.6.94	Cechia Città di Beroun: trasporti pubblici per tutti, 6 settembre 2012	24.11.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 31.01.2017.	–
10.6.95	Cechia Miglioramento dell'infrastruttura tranviaria a Ostrava, 5 settembre 2012	21.04.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga del progetto fino al 31.12.2016.	–
10.6.96	Cechia Terminal di trasporto Uhersky Brod (fase II), 12 settembre 2012	21.06.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga del progetto fino al 31.12.2016.	–
10.6.97	Cechia Nodo di trasporto multimodale a Pardubice, 7 novembre 2012	24.10.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 14.06.2017.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.98	Cechia Costruzione di una linea di filobus a Ostrava con collegamento al Terminal Hranecnik, 5 settembre 2012	10.11.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 28.02.2017.	–
10.6.99	Romania Modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED nella città rumena di Arad, 28 maggio 2015	08.02.2016	Articolo 13 RS 974.1	Cambiamento dell'estensione del progetto, complemento dell'allegato 2 (documentazione completa del progetto), modifica degli allegati 3 (budget e calendario indicativo) e 4 (quadro logico).	–
10.6.100	Romania Ripristino della rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Arad, 16 luglio 2015	12.07.2016	Articolo 13 RS 974.1	Cambiamento dell'estensione del progetto, complemento dell'allegato 2 (documentazione completa del progetto), modifica degli allegati 3 (budget e calendario indicativo) e 4 (quadro logico) e 5 (piano di pagamento).	–
10.6.101	Romania Studi di fattibilità per l'estensione della linea di metrò 4 tra la «Gara de Nord» e la «Gara Progresu, 24 settembre 2013	23.03.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 24.02.2019, modifica degli allegati 4 (budget e calendario indicativo) e 6 (piano di pagamento).	–
10.6.102	Romania Gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica nella città rumena di Suceava, 2 aprile 2015	11.04.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 02.08.2017, modifica degli allegati 3 (budget e calendario indicativo) e 5 (piano di pagamento).	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Date	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.6.103	Romania Gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica nella città rumena di Suceava, 2 aprile 2015	28.10.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 02.10.2017, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano di pagamento indicativo).	–
10.6.104	Romania Programma svizzero-rumeno per le PMI, 16 gennaio 2014	27.10.2016	Articolo 13 RS 974.1	Complemento del contenuto del progetto mediante l'aumento dell'importo massimo di indennità per i crediti PMI a 150 000 franchi e aggiunta di due settori supplementari. Complemento dell'allegato 1 (approvazione del progetto) e modifica degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).	–
10.6.105	Slovacchia Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Dvorniky, 12 giugno 2012	15.02.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga del progetto fino al 30.11.2016.	–
10.6.106	Slovacchia Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Dvorniky, 12 giugno 2012	23.11.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga dell'accordo fino al 28.02.2017.	–
10.6.107	Slovacchia Sistema di canalizzazione Gemerská Poloma (fasi I e II), 12 giugno 2012	15.02.2016	Articolo 13 RS 974.1	Proroga del progetto fino al 30.11.2016.	–

10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.7.1	CE Trasporto aereo 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)	11.04.2016	Articolo 3a capoverso 1 lettere b e c LNA e articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA	Modifica dell'allegato dell'accordo riguardo alle norme applicabili alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.	–
10.7.2	CE Trasporto aereo 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)	08.12.2016	Articolo 3a capoverso 1 lettere b e c LNA e articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA	Modifica dell'allegato dell'accordo riguardo alle norme applicabili alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.	–
10.7.3	Stati Uniti d'America Promozione della sicurezza di volo, 26 settembre 1996 (RS 0.748.213.183.36)	14.06.2016	Articolo 3b LNA	Revisione dell'allegato: Modifica della procedura di attuazione per il riconoscimento reciproco di certificati e di controlli di prodotti aeronautici.	–
10.7.4	Accordo europeo concernente il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), 30 settembre 1957 (RS 0.741.621)	26.09.2016	Articolo 30 capoverso 5 e 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)	Modifica degli allegati A e B concernenti varie disposizioni del diritto in materia di trasporti il cui recepimento è essenziale per il trasporto internazionale dei prodotti pericolosi.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.7.5	Accordo europeo concernente le prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, 1° luglio 1970 (AETR; RS 0.822.725.22)	05.04.2016	Articolo 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999 che autorizza il Consiglio federale ad approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 nonché al suo allegato (RS 822.22)	Modifica dell'articolo 14. D'ora in poi gli Stati non membri dell'UNECE potranno essere inclusi. In un primo tempo, tale possibilità sarà tuttavia offerta soltanto all'Algeria, alla Giordania, al Marocco e alla Tunisia.	–
10.7.6	Francia Impianto idroelettrico di Emosson, 23 agosto 1963 (RS 0.721.809.349.1)	16.03.2016	Articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUF; RS 721.80)	Accordo concernente gli oneri derivanti dal canone per i diritti d'acqua nell'utilizzazione dell'impianto idroelettrico di Emosson.	–
10.7.7	CE Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)	10.06.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA	Modifica concernente il sistema di tariffazione sui veicoli applicabile in Svizzera a partire dal 01.01.2017.	–
10.7.8	CE Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)	10.06.2016	Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA	Modifica (allegato 1) concernente le licenze sulle imprese ferroviarie, il calcolo del prezzo dei tracciati e la certificazione per i macchinisti.	–
10.7.9	Moldavia Trasporti internazionali su strada di persone e merci, 26 maggio 1998 (RS 0.741.619.565)	19.05.2016	Articolo 3a capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10)	Adattamento liberalizzazione dei trasporti internazionali di merci su strada.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.7.10	Ucraina Trasporti internazionali su strada di persone e merci, 30 ottobre 2000 (RS 0.741.619.767)	19.05.2016	Articolo 3a capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10)	Adattamento liberalizzazione del trasporto internazionale di merci su strada.	–
10.7.11	Accordo concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni, 20 marzo 1958 (RS 0.741.411)	20.01.2016	Articolo 106a capoverso 2 LCStr	Prescrizioni relative alle esigenze di sicurezza per motocicli e veicoli simili a tre o a quattro ruote per quanto riguarda gli impianti a propulsione elettrica.	–
10.7.12	Accordo concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni, 20 marzo 1958 (RS 0.741.411)	09.06.2016	Articolo 106a capoverso 2 LCStr	Prescrizioni sul comportamento dei veicoli particolari in caso di collisione frontale con barriera rigida sull'intera larghezza e le esigenze per quanto riguarda i sistemi di appoggio prescritti per gli occupanti.	–
10.7.13	Accordo concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni, 20 marzo 1958 (RS 0.741.411)	05.10.2016	Articolo 106a capoverso 2 LCStr	Prescrizioni sugli avvisatori acustici per veicoli stradali a propulsione elettrica.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.7.14	Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse 1° febbraio 1991 (AGTC; RS 0.740.81)	23.09.2016	Articolo 7a capoverso 3 LOGA	Modifiche di una linea in Polonia e di un parametro d'infrastruttura delle grandi linee di trasporto combinato.	–
10.7.15	Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse 1° febbraio 1991 (AGTC; RS 0.740.81)	13.11.2015	Articolo 7a capoverso 3 LOGA	Modifiche di linee nel Kazakistan.	–
10.7.16	Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo del 1991 sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse (AGTC) concernente il trasporto combinato per idrovia 17 gennaio 1997 (RS 0.740.811)	23.09.2016	Articolo 7a capoverso 3 LOGA	Modifiche della lista delle idrovie importanti per il trasporto combinato e della lista dei terminali dei porti.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.7.17	Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)	11.07.2016	Articolo 3a e 6a LNA	Allegato 2: Emendamento delle norme relative alle regole dell'aria; Allegato 3: Emendamento alle norme relative ai servizi di meteorologia; Allegato 4: Emendamento delle norme relative alle carte aeronautiche; Allegato 6: Emendamento delle norme tecniche relative all'esercizio degli aeromobili; Allegato 8: Emendamento delle norme relative all'aeronavigabilità degli aeromobili; Allegato 10: Emendamento delle norme relative alle telecomunicazioni aeronautiche; Allegato 11: Emendamento delle norme relative ai servizi del traffico aereo; Allegato 13: Emendamento delle norme relative alle inchieste sugli incidenti aeronautici; Allegato 14: Emendamento delle norme relative agli aerodromi; Allegato 15: Emendamento delle norme relative al servizio di informazioni aeronautiche.	–

N°	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data	Base legale	Contenuto della modifica	Conseguenze finanziarie
10.7.18	Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)	25.10.2015	Articolo 3a e 6a LNA	Allegato 9: Emendamento delle norme relative alle facilitazioni.	–
10.7.19	Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, 22 maggio 2001 (Convenzione POP, RS 0.814.03)	15.05.2015	Articolo 39 capoverso 2 lettera a ^{bis} della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)	Iscrizione dell'esaclorobutadiene e del pentaclorofenolo con i relativi sali ed esteri nell'allegato A; iscrizione dei policloronaftaleni negli allegati A e C.	–

